REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 23 del 22 agosto 2007 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 agosto 2007

SO 23

Anno XLIV S.O.n.23 **€5,00**
spedizione in a.p.70% DCB Trieste
In caso di mancato recapito inviare
al CPO di Trieste per la restituzione
al mittente previo pagamento resi

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_SO23_1_LRE_22

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22
Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 674.918.227,11 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e nel bilancio per l'anno 2007, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2006, nell'importo di 905.364.964,55 euro, con una differenza in aumento di 230.446.737,44 euro, di cui:
a) 180.890.623,66 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 approvata con il comma 2;
b) 10 milioni di euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A2 approvata con il comma 3 e finalizzate alla riduzione dell'indebitamento, con conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1 relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alla riduzione del ricorso al mercato finanziario, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
4. In corrispondenza alle riduzioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 111 - tabella D - relativamente ai capitoli 2260, 2481 e 2502 limitatamente a 50.000 euro è disposta la riduzione di 306.600 euro dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 3 e 4, l'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria

2007), è ridotta di complessivi 10.306.600 euro per l'anno 2007 e resta determinata nella misura massima di complessivi 805.562.927,80 euro, suddivisi in ragione di 284.974.618,35 euro per l'anno 2007, di 260.517.408,69 euro per l'anno 2008 e di 260.070.900,76 euro per l'anno 2009.
6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A3 relativa alle maggiori entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 2 trasferimenti al sistema delle autonomie locali

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2006 è accertato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in complessivi 452.010.325,95 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 4, comma 2, della legge regionale 2/2006, e al recupero della somma di 20.826.123 euro di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il conguaglio positivo è determinato in 35.584.202,95 euro, cui si sommano 4.392.077,29 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e non utilizzate al 31 dicembre 2006, per complessivi 39.976.280,24 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 24, 25 e 49.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione di 1.750.000 euro, erogata in unica soluzione per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 12.974.202,95 euro erogata in unica soluzione per il 65 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 1/2007, e per il restante 35 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 1/2007.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione di 360.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 1/2007, per situazioni particolari dei Comuni, è incrementato di ulteriori 500.000 euro.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 400.000 euro alle Province per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2007 per il finanziamento delle spese gestionali connesse alle funzioni trasferite è incrementato di una quota straordinaria di 2 milioni di euro.
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 17.984.202,95 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 1/2007, è incrementato della quota di 9.992.077,29 euro. La quota del fondo eventualmente residuata dopo l'assegnazione ai sensi dell'articolo 3, commi 21 e 22, della legge regionale 1/2007 e ai sensi del comma 31 del presente articolo, è destinata al finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER). Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 9.992.077,29 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6

dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 37, della legge regionale 1/2007, per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 è incrementato di ulteriori 200.000 euro ed è ripartito d'ufficio e in unica soluzione tra i beneficiari dell'assegnazione di cui al medesimo articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 in misura proporzionale alla quota di spese preventivate rimasta non finanziata per insufficienza del fondo. Rimane fermo il termine per la rendicontazione previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 70.000 euro, per l'anno 2007, a integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per i percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e di Faedis e dai Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano. Il fondo è destinato per 35.000 euro ad integrazione delle finalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione, i Comuni di Attimis, Faedis e l'Unione di Attimis e Faedis, e per 35.000 euro a favore del Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione e i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
16. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali firmatari dei Protocolli d'intesa di cui al comma 15 comunicano alla Regione gli enti beneficiari dell'assegnazione, gli interventi da realizzare e la relativa tempistica di attuazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto degli interventi segnalati e fissa il termine per la rendicontazione che deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
17. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e Faedis, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1554 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Attimis e Faedis>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
18. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1555 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
19. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:
a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della legge regionale 2/2006, e risultante dagli oneri effettivamente sostenuti nel 2006 rispetto a quelli preventivati, come da dichiarazione resa con la rendicontazione presentata entro i termini previsti;
b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono

nell’anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l’anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l’erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.>>.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 14, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 19, fanno carico all’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’attuazione dei progetti individuati nel Protocollo d’intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.
22. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d’intesa di cui al medesimo comma 21, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d’investimento - con la denominazione “Spese per l’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’interno - interconnessione sale operative” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2007.
23. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all’attuazione del progetto n. 3 del Protocollo d’intesa di cui al medesimo comma 21, da realizzare mediante la concessione al Ministero dell’interno di un contributo per la costituzione e il funzionamento del "Sistema informativo comune" presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1639 (1.1.151.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese correnti - con la denominazione "Spese per l’attuazione del progetto n. 3 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’interno - sistema informativo comune" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2007.
24. L’accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 49, della legge regionale 2/2006, è ulteriormente finanziato al fine dell’aggiornamento del programma di formazione a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali. L’aggiornamento del programma, approvato dalla Giunta regionale, su proposta di ANCI e UNCEM, riguarda in particolare le recenti riforme legislative statali e regionali, nonché la nuova programmazione comunitaria, anche al fine di valorizzarne l’attuazione attraverso le forme associative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Ai fini del presente comma è stipulato un atto aggiuntivo dell’accordo di programma, nel quale sono definite le modalità di trasferimento delle risorse.
25. All’associazione referente individuata nell’accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l’attuazione del comma 24.
26. L’associazione referente di cui al comma 25 presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell’atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l’assegnazione di cui al comma 24 è stata utilizzata per le finalità ivi previste.
27. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1 - tabella A1 - a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1685 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - con la denominazione <<Anci corsi di formazione>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2007.
28. In via di interpretazione autentica del comma 25 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2007, con il termine “Comuni” si intendono anche le unioni di Comuni.
29. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 12, della legge regionale 12/2006 per la rendicontazione degli studi di fattibilità aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, previa valutazione delle motivate e rilevanti esigenze comunicate dal Comune capofila beneficiario dell’assegnazione.
30. La Comunità collinare del Friuli, beneficiaria dell’assegnazione di cui all’articolo 2, comma 36, della

legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), pari a 280.000 euro e di ulteriori 80.000 euro ai sensi della legge regionale 12/2006, per la realizzazione delle attività connesse ad interventi nel settore ambientale, è autorizzata a trasferire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comune di Cassacco 130.000 euro per l'acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale. Il Comune di Cassacco rendiconta alla Regione l'assegnazione ricevuta entro il 31 dicembre 2008. Resta fissato alla data del 30 giugno 2008 il termine di rendicontazione da parte della Comunità collinare del Friuli del finanziamento residuo.

31. La quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 1/2007, residuata dopo il finanziamento delle convenzioni tra Comuni e Comunità montana di appartenenza è destinata al finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni aventi ad oggetto la gestione associata di funzioni e servizi. I criteri di finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni sono definiti dalla Giunta con il Piano di valorizzazione territoriale adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

32. Il termine del 15 marzo per la ricognizione delle forme associative e il termine del 15 aprile per la presentazione delle proposte di accordo quadro, previsti dal Piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, limitatamente all'anno 2007, con riferimento agli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 1/2006, costituiti entro il 30 giugno 2007, sono prorogati al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

33. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno, ai sensi del comma 32, beneficiano dell'incentivo ordinario e straordinario previsto dal Piano di valorizzazione territoriale presentando domanda, secondo i modelli previsti dal medesimo Piano di valorizzazione territoriale, entro e non oltre il 30 agosto 2007.

34. I Comuni capoluogo di provincia aventi la qualificazione giuridica di Ambito di sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 1/2006 e gli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1/2006, possono proporre una proposta di accordo quadro aggiuntiva rispetto a quelle proposte entro il 15 aprile 2007 presentando apposita domanda entro il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno ai sensi del comma 32 possono presentare quattro proposte di accordo quadro.

35. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 1/2006, dopo le parole: <<i compensi>> sono inserite le seguenti: <<di natura indennitaria e i rimborsi>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni compensative delle minori entrate ICI per edifici di culto e similari per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 400.574,23 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2007 al 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzata con l'articolo 1, comma 7, tabella A4. Corrispondentemente, nella medesima tabella A4, è prevista l'entrata di pari importo, quale assegnazione statale, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. Al fine di consentire il completamento da parte dell'Amministrazione regionale dei procedimenti contributivi in corso alla data dell'1 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), come modificato dal comma 68 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 e, a modifica di quanto previsto, relativamente all'anno 2007, dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 24/2006 e dall'articolo 3, comma 88, della legge regionale 1/2007:

A) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1520, è ridotto di 110.000 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.3.330.1.371 e 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento rispettivamente ai capitoli 6871 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilancio medesimi;

b) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1522, è ridotto di 1.995.500 euro per l’anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell’articolo 69, commi 2 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.1.330.2.352, 11.2.330.2.363, 11.5.330.2.442, 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento, rispettivamente ai capitoli 6298, 6310, 6994, 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 2.105.500 euro per l’anno 2007 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità previsionale di base	Capitolo	2007 (euro)
11.3.330.1.371	6871	53.000
11.5.330.1.375	6807	19.000
11.5.330.1.375	6992 (2.1.163.3.10.10) (di nuova istituzione) Contributi agli enti locali, ad istituti, enti, associazioni, consorzi e comitati al fine di assicurare la copertura delle spese per l’organizzazione di convegni e manifestazioni, nonché per l’attuazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione - parte corrente	38.000
11.1.330.2.352	6298	500.000
11.2.330.2.363	6310	772.400
11.5.330.2.442	6994	132.000
11.6.330.2.133	3388 (2.1.210.5.08.29) (di nuova istituzione) Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l’ acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica	3.522,45
11.6.330.2.3	2843	30.119,77
11.6.330.2.3	2870	557.457,78

40. Al comma 62 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<per l’anno 2007>> sono aggiunte le seguenti: <<da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile>>.
41. Il comma 93 dell’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<93. Nell’ambito delle iniziative previste dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’associazione dei sindaci della ricostruzione in via anticipata e in soluzione unica un contributo di 100.000 euro per l’effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’ espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni>>), per l’allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all’avvio del progetto della scuola di perfezionamento “Sismic risk management” da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l’Università degli studi di Udine.>>.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, fanno carico all’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al quale vengono apportate le seguenti modifiche:
a) viene spostato alla unità previsionale di base 1.3.370.1.18;
b) la sua denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo all’associazione sindaci per l’effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge

regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine>>;
c) il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<1.1.152.2.06.06>>.
44. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9469 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione "Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine - fondi terremoto" e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
45. Le somme assegnate alle Province ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), e non ancora utilizzate dalle Province stesse per interventi previsti dalla legge regionale medesima e dall'articolo 79, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere utilizzate, nel limite di 700.000 euro, per interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 18/2005.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 30.000 euro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), alla medesima trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1522 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/2006, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e delle disposizioni in materia di politiche di sicurezza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinata, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - la somma di 1.500.000 euro con riferimento all'unità previsionale di base 53.6.250.1.920, con riferimento al capitolo 9700, partita 56 - del prospetto D1 allegato al documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 per l'anno 2007.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 3 promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire fino all'ammontare di 95 milioni di euro gli oneri a carico degli enti del Servizio sanitario regionale derivanti:
a) dalla copertura degli oneri contrattuali per il personale dipendente e convenzionato per il periodo antecedente all'1 gennaio 2006;
b) dall'accantonamento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dipendente per il biennio economico 2006-2007.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per

l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" una sovvenzione straordinaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in comune di Mossa.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendiconto della sovvenzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Salute e protezione sociale - Fabbisogno risorse finanziarie settori sanitario, socio-sanitario e sociale - spese d'investimento - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in Comune di Mossa>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni un contributo straordinario finalizzato alla copertura delle spese per l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese eventuali spese di personale, nonché per i costi di gestione correlati all'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
7. I fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale. A ciascun ente gestore è in ogni caso garantito un contributo minimo pari a 40.000 euro. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i fondi assegnati entro il 31 dicembre 2008.
8. La rendicontazione è effettuata dagli enti gestori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4521 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - con la denominazione <<Contributi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per l'attuazione del reddito di base per la cittadinanza>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste un contributo straordinario, fino a un importo massimo di 100.000 euro, per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente a oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto, il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i modelli organizzativi da preferire con l'indicazione dei punti di forza e delle eventuali criticità, gli obiettivi e i risultati attesi.
11. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 10, l'ente beneficiario presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio medesimo. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4568 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente ad oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro, destinato a parziale copertura dei costi che l'ente

deve sostenere per la realizzazione di un centro polifunzionale, finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare, a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, sottoscritta dal Servizio sociale del Comune coinvolto, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4569 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione di volontariato "Il Focolare di Gorizia" per la realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa un contributo straordinario per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono stabiliti nel decreto di concessione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4572 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano un contributo straordinario di 100.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione giustificativa. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4573 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, purché iscritti all'albo regionale, contributi triennali per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione, fino a un importo massimo di 30.000 euro all'anno.
23. Gli enti ausiliari di cui al comma 22, per ricevere i contributi relativi al secondo e terzo anno, devono sottoscrivere almeno una convenzione con un'azienda per i servizi sanitari della regione. In sede di prima applicazione i contributi decorrono dall'1 gennaio 2007 per il primo, il secondo e il terzo anno di attività.
24. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui ai commi 22 e 23 sono stabiliti con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Per le finalità previste dai commi 22, 23 e 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4678

(1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.

26. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2006, per l'anno 2007 non si applica il limite massimo previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.2.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

28. Al comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.

29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 75, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.

30. Al comma 83 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, le parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della nuova sede>>.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione prima delle parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono inserite le seguenti: <<per l'acquisto dell'area e>>.

32. Al comma 86 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole: <<non superiore a quindici anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'Associazione stipula,>>.

33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 86, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. Al comma 104 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole: <<per dieci anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula,>>.

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. Al comma 113 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19/2006, dopo le parole: <<spesa ritenuta ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<per l'acquisto di immobili e>>.

37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 36, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. Al comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole: <<vincolo decennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<vincolo quinquennale>>.

39. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge regionale 2/2000, in favore dei titolari di un diritto di comodato sull'immobile oggetto di contributo, il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per un dato periodo posto a carico dei

beneficiari non trova applicazione nel caso di trasferimento in altro edificio della sede dell'attività già allocata in tale immobile. Rimane fermo il contributo concesso, ancorché residuino annualità ancora da erogare.
40. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 44, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 38, e dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, anche in forma diretta.>>.
42. Per le finalità previste all'articolo 10, comma 5 bis, della legge regionale 11/2006, come aggiunto dal comma 41, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4533 (1.1.141.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - con la denominazione <<Spese della Regione per l'attuazione della Carta Famiglia>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.
43. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come aggiunto dall'articolo 21, comma 10, della legge regionale 19/2006, le parole: <<all'anno scolastico 2006-2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>>.
44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 43, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo una tantum a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007.
46. Il contributo di cui al comma 45 è finalizzato a sostenere i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, che abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonché quelli che, pur non essendo attivati alla predetta data, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006. L'assegnazione del contributo comporta una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie.
47. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 45.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8466 (2.1.152.2.08.34) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007>> e con lo stanziamento di 2.250.000 euro per l'anno 2007.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente beneficiario, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto 174/FIN del 12 aprile 1999 ancorché lo stesso sia stato utilizzato, nel rispetto della finalità prevista dal decreto di concessione, in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000.
50. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a utilizzare i contributi già concessi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e dell'articolo 17, comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'esecuzione di ulteriori opere di ristrutturazione del centro sanitario sociale denominato Villa Sartorio, anziché per l'acquisto di arredi e attrezzature, così come risultante dal quadro economico di spesa già approvato con il decreto di concessione dei contributi.
51. Ai sensi di quanto disposto dal comma 50, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a integrare la documentazione dimostrativa della spesa sostenuta con ulteriore documentazione attestante gli ulteriori lavori eseguiti per garantire la completa fruibilità della struttura semiresidenziale.

52. È consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al completamento da parte degli enti del Servizio sanitario regionale di appartenenza degli interventi necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, comunque, per 12 mesi decorrenti dall'1 agosto 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, ferma restando per gli enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di negare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi.
53. Le disposizioni di cui al comma 52 hanno efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
54. Per far fronte a temporanee e documentate esigenze di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica, gli enti del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale dai provvedimenti di finanza pubblica, possono acquisire prestazioni orarie aggiuntive dal proprio personale dipendente.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 hanno efficacia a decorrere dall'1 giugno 2007 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
56. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 54 trovano applicazione le disposizioni regionali già diramate per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario).
57. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:
<<e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.>>.
58. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), erogati negli anni 2006 e 2007, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2007, la conferma dell'incentivo riferito all'attuazione parziale del progetto già ammesso a beneficio, sulla base di una relazione che evidenzi i risultati conseguiti. In sede di conferma del contributo l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere integralmente la spesa rendicontata.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n.1 (Legge finanziaria 2007) è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere incentivi per l'attività di ricognizione, mappatura e analisi comparativa delle esperienze regionali e degli enti locali nell'area di Euroregione riferibili ad approccio di Agenda 21.>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui

denominazione le parole <<Finanziamento dell'attività di ricognizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Spese dirette e incentivi per l'attività>> e il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il codice <<1.1.142.2.11.33>>.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza a supporto del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217, per la realizzazione degli interventi necessari a superare la situazione di emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. Il finanziamento è concesso ad ARPA sulla base di uno specifico programma di interventi di potenziamento operativo volti a fornire il necessario supporto alle azioni di emergenza del Commissario, senza rallentare l'azione svolta a terra a favore delle attività economiche presenti nel medesimo sito.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1.320.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2243 (1.1.158.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina dei lavori pubblici e affari generali - spese correnti, con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza a supporto del Commissario delegato nella laguna di Marano e Grado>> e con lo stanziamento di 1.320.000 euro per l'anno 2007.
8. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore.>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:
<<19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.>>.
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.>>.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le economie contributive relative all'attuazione del programma generale previsto dall'articolo 5, comma 40, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono destinate alla bonifica delle aree inquinate dalla presenza di discariche nei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco.
15. L'Amministrazione provinciale di Udine rendiconta le attività anche parzialmente realizzate ai sensi dell'articolo 5, commi da 40 a 44, della legge regionale 4/1999, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

16. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a utilizzare direttamente le economie contributive di cui al comma 14 o a devolvere i relativi importi ai Comuni interessati dalle operazioni di bonifica.
17. I soggetti pubblici attuatori degli interventi di bonifica di cui al comma 16 sono tenuti ad integrare il rendiconto delle spese sostenute con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie messe in atto per individuare i responsabili degli inquinamenti e per il recupero degli importi spesi.
18. L'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione dei lavori di bonifica dei siti contaminati, fa capo all'unità previsionale di base 3.5.28 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo III - categoria 3.5 - rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali, con la denominazione <<Entrate derivanti da proventi speciali>> con riferimento al capitolo 28 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - con la denominazione <<Escussione garanzie finanziarie siti contaminati>>.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui al comma 18 con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2328 (1.1.210.3.08.29) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - spese d'investimento - con la denominazione <<Utilizzo somme provenienti dall'escussione garanzie finanziarie siti contaminati per interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche>>.
21. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, prorogato fino all'11 ottobre 2007 dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12/2006, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2008. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita dalla Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2007.
23. I commi 41, 42 e 43 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono abrogati.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a integrazione dei finanziamenti statali già individuati, un contributo annuo costante di 100.000 euro al Consorzio Depurazione Laguna SpA di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento e il completamento dell'impianto di depurazione centralizzato.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. La concessione ed erogazione del contributo è disposta con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2604 (2.1.234.5.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - spese in conto capitale - con la denominazione <<Contributi annui costanti al Consorzio Depurazione Laguna SpA di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento e il completamento dell'impianto di depurazione centralizzato>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

27. Dopo il comma 9 dell'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. La Giunta regionale determina le modalità di individuazione del Commissario, gli indirizzi per lo svolgimento dell'incarico e il relativo compenso, il cui onere è posto a carico del capitolo 2423 dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2007.
9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rivalersi nei confronti della Provincia per gli oneri sostenuti. Il Commissario è autorizzato ad avvalersi dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.>>.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 9 bis, della legge regionale 30/1987, come aggiunto dal comma 27 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 30/1987, i finanziamenti e i contributi concessi ad Enti pubblici per la ristrutturazione e la riattivazione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti, si intendono riferiti a ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, senza obbligo di previa comunicazione all'Amministrazione regionale di eventuale variazione intervenuta in corso d'opera nelle modalità e nella tecnologia di trattamento.
30. Il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, è sostituito dal seguente:
<<19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le istanze dei Comuni volte all'acquisizione e al conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico.>>.
31. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2456 (2.1.232.3.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 277 - Disciplina gestione rifiuti - spese d'investimento, con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per l'acquisizione e conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
32. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 23 e 24, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'acquisizione di beni e servizi connessi con il funzionamento del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2509 (2.1.210.3.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 276 - Idraulica - spese in conto capitale - con la denominazione <<Spese per acquisto di materiali, mezzi e attrezzature nonché beni e servizi connessi all'attività del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dai commi 28 e 29 della legge regionale 2/2006, sono anticipati dalla Regione e riversati con cadenza trimestrale dall'Autorità di bacino regionale alla Regione stessa su apposito capitolo di entrata.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al comma 37 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2006 ai Comuni che hanno presentato domanda entro l'anno medesimo oltre il termine fissato dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento medesimo.
37. I contributi di cui al comma 36 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ivi

citati, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al comma 36.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<per l'installazione degli ascensori>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'installazione di ascensori, servoscale, montascale a poltroncina o a piattaforma e altri ausili similari>>.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 39, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, nelle cui denominazioni le parole <<per l'installazione degli ascensori>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'installazione degli ascensori, servoscale, montascale a poltroncina o a piattaforma e altri ausili similari>>:
a) UPB 4.1.340.2.344 - capitolo 3313;
b) UPB 4.1.340.2.770 - capitolo 650;
c) UPB 4.1.340.2.771 - capitolo 652;
d) UPB 4.1.340.2.772 - capitolo 651;
e) UPB 4.1.340.2.773 - capitolo 653.
41. Al fine di addivenire alla stipula con le ATER regionali di appositi accordi di programma, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che rispondano a criteri di pronta cantierabilità nell'anno 2009, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3232 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48 e 49 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 1/2007.
43. Il saldo positivo pari a 2.524.314,24 euro derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2006 sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	capitolo di entrata	maggiori e minori accertamenti
4.3.1568	1501	+ 441.436,49
4.3.568	1531	- 421.459,66
4.3.569	1540	+ 285.722,09
4.3.570	1541	+ 440.656,96
4.3.571	1542	+ 1.292.600,13
4.3.572	1543	+ 485.358,23

è iscritto, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con l'articolo 1, comma 2 - Tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3273 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>.
44. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), pari a ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2007, sono iscritte all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. In relazione alle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 44, sono autorizzate le seguenti spese a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico di seguito indicati:
a) 4.030.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 - capitolo 3273;
b) 250.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui articolo 4, comma 38, della legge regionale 21

luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 - capitolo 3217;
c) 720.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 7 ter, primo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985 e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, all'articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e da ultimo modificato dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 3/1990, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 – capitolo 3435.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 maggio 2007, n. 18, nel limite delle somme trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma. Gli interventi previsti dall'accordo di programma vengono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
47. Per le finalità previste dal comma 46:
a) è autorizzata la spesa di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3343 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
b) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 397 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
c) è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 434.939,34 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.304.818,02 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3344 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi annui costanti ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;
d) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata complessiva di 1.304.818,02 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 398 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni pluriennali dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">>. Le entrate assegnate dallo Stato per gli anni dal 2010 al 2021 sono accertate e riscosse sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
48. Per le finalità di cui al comma 46 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II", a titolo di cofinanziamento, l'importo complessivo di 9.319.047,50 euro.
49. E' autorizzata la spesa di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3345 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica

edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” - cofinanziamento regionale>> e con lo stanziamento di 9.319.047,50 euro per l’anno 2007.
50. Al comma 69 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<in Comune di Grado>> sono aggiunte le seguenti: <<; i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o a altre forme di ricorso al mercato finanziario cui la Provincia di Gorizia ricorra per la realizzazione dei lavori>>.
51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 3342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 7 dell’articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), le parole <<Enti locali e agli istituiti autonomi per le case popolari>> sono sostituite dalle seguenti: <<Enti locali, alle ATER e all’Autorità portuale>> e le parole <<dell’Arma dei Carabinieri o degli altri corpi di polizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco>>.
53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 34, comma 7, della legge regionale 2/1989, come da ultimo modificato dal comma 52, fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 3389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita in <<Contributi annui costanti agli Enti locali, alle ATER e all’Autorità portuale per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell’Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del fuoco>>.
54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cordenons un finanziamento per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina nell’ambito di un accordo di programma tra il Comune stesso e la Regione.
55. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, a carico del capitolo 3386 (2.1.232.3.08.27) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Cordenons per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2007.
57. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per gli interventi previsti dall’articolo 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare.
58. Le domande per la concessione del contributo “una tantum” di cui al comma 57 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.
59. Per la finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 3463 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamenti straordinari per gli interventi rivolti alla conservazione, manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2007.
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un programma integrativo per l’effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle conseguenti misure e interventi, su utenze energetiche rappresentate da “edifici pubblici o ad uso pubblico”, in aggiunta al programma statale di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2006 (Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 3 gennaio 2007, n. 2. L’Amministrazione regionale è altresì au-

torizzata ad affidare incarichi per l'esecuzione di corsi di formazione, commissionare studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile). L'attuazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche, nonché l'attività di formazione e di consulenza sono rese da società dedicate alla promozione, sviluppo e alla certificazione dell'edilizia sostenibile.
61. La Regione per l'attuazione del programma, per gli immobili di proprietà della Regione, si avvale della Società Gestione Immobili FVG Spa .
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007, di cui 40.000 euro destinati alle attività di formazione consulenza e ricerca, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.1.571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3228 (2.1.142.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'attivazione di un Programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche su utenze pubbliche, corsi di formazione, studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" - fondi regionali>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
63. Dopo il comma 38 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2006, è aggiunto il seguente:
<<38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2006.>>.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 12/2006, come aggiunto dal comma 63, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. In deroga al disposto di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella - A1, alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2006 per un ammontare complessivo di 732.186,08 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ed ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:

UPB	capitolo di entrata	
3.6.544	1062	16.084,54
4.3.579	1450	644.849,41
4.3.579	1534	71.252,13

66. Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2006 per l'attuazione d'iniziative per la celebrazione del trentennale degli eventi sismici del 1976 previsto dall'articolo 4, comma 42, della legge regionale 12/2006, è prorogato al 30 settembre 2007.
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 66 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, o ai loro successori per causa di morte che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione di carenze statiche e funzionali, emerse nel corso dei lavori realizzati sugli alloggi medesimi ai sensi dell'articolo 140, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) come integrato dall'articolo 4, comma 99, della legge regionale 4/2001.
69. Le domande per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 sono presentate ai Comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione comprovante l'accertamento delle citate carenze e del progetto delle opere da eseguire.
70. Il contributo, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dall'Ufficio tecnico del Comune o, in caso di impossibilità dello stesso, dal Servizio interventi in materia di ricostruzione della Di-

rezione centrale ambiente lavori pubblici, è concesso dal Sindaco ed erogato a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere. Il contributo non può comunque superare per ciascun alloggio per le opere di recupero statico il massimale stabilito dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 4/2001, e per le opere di recupero funzionale il massimale risultante dall'aggiornamento all'attualità dei limiti parametrici stabiliti per le opere b) e c) dall'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

71. Per gli interventi di cui al comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.

72. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 68 a 71 fanno carico alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

73. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 137 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), comma 15, della legge regionale 13/1998, i Comuni sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, ivi considerate, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere ed impianti pubblici.

74. Il comma 46 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è abrogato.

75. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<entro il termine di cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di sette anni>>.

76. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente: <<In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, è autorizzato il transito per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, competitive o amatoriali subordinatamente all'autorizzazione di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), da parte della struttura regionale competente in materia idraulica e al parere favorevole di tutti i Comuni territorialmente interessati dal transito, verso pagamento dell'indennizzo calcolato in applicazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002.>>.

77. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 76, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Sono fatte salve le norme di salvaguardia stabilite dall'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).>>.

78. Il termine fissato dal comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 marzo 2009.

79. I contributi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2003, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale possono essere concessi anche in presenza di operazioni creditizie erogate dagli enti di previdenza e assicurativo-assistenziali.

80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai procedimenti contributivi in corso. I relativi oneri continuano a far carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

81. Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dall'articolo 5, comma 45, della legge regionale 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: <<I medesimi contributi possono essere concessi anche per attività tecnico-scientifica afferente alla definizione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibili di cui al periodo precedente.>>.

82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

83. Per gli interventi realizzati, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, da Enti di sviluppo industriale, da Consorzi di enti locali, da Comunità montane o da Comuni delegati da altri Enti locali in esecuzione di rapporto convenzionale, il contributo massimo assentito non può essere superiore a 50.500 euro per singolo Comune presso il quale viene realizzato il sistema di gestione ambientale.

84. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, sono ammissibili a finanziamento ancorché abbiano ottenuto altre pubbliche provvidenze nel limite delle spese effettivamente sostenute.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro

a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano.

86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3910 (2.1.238.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione "Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione.

88. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere fidejussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società.

89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3903 (2.1.210.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione "Spese per la costituzione di una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 111/2004" e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa;

b) intervenire con propri fondi al potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradale regionale, nonché per la soppressione di passaggi a livello.

91. Per la realizzazione delle opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui al comma 90, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la SpA Autovie Venete e con la SpA Rete Ferroviaria Italiana per l'individuazione delle opere da attuare e per la definizione delle modalità di realizzazione delle opere stesse. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione.

92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa complessiva di 58.388.000 euro, suddiviso in ragione di 106.000 euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione e gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) capitolo 3900 (2.1.210.3.09.17) - <<Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - fondi regionali>> e con lo stanziamento di 106.000 euro per l'anno 2007;

b) capitolo 3905 (2.1.210.3.09.17) - <<Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 58.282.000 euro, suddiviso in ragione 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009.

93. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 144, 145 e 146, della legge regionale 1/2005, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 3900 e 3905 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile.

95. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 94 stabilisce le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione.

96. Per le finalità di cui al comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3933 (2.1.238.3.09.17) di nuova istituzione alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 – Trasporto merci - con la denominazione "Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale a chiamata già avviato in via sperimentale mediante la concessione di un finanziamento di 59.000 euro ciascuno ai Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago.
98. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3901 (1.1.152.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - spese correnti - con la denominazione "Finanziamento per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata a favore dei Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago" e con lo stanziamento di 118.000 euro per l'anno 2007.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V attraverso la realizzazione di manifestazioni e fiere anche di carattere itinerante.
100. La concessione del contributo di cui al comma 99 è subordinata all'approvazione della Giunta regionale del programma di iniziative.
101. Le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 99 sono stabiliti nel decreto di concessione predisposto dal competente Servizio logistica e trasporto merci.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3902 (1.1.156.2.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V" e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
103. Il comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, è sostituito dal seguente:
<<126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati, attraverso le procedure di selezione previste dalla vigente normativa, alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.>>.
104. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 126, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 103, fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<(2.1.220.3.09.18)>>:
a) capitolo 3929 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri - ricorso al mercato finanziario>>;
b) capitolo 3919 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri>>.
105. Il comma 127 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, è abrogato.
106. I commi 68 e 69 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e l'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), come sostituito dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 12/2003, sono abrogati.
107. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole <<contributi ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa,>>.
108. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 107, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.350.2.1926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

109. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2005 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.>>.
110. In via di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo di cui al medesimo comma 1, a società a partecipazione pubblica in cui l'Ente territoriale mantenga una partecipazione azionaria, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
111. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 5 finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace

1. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è autorizzata l'ulteriore spesa di 600.000 euro per l'anno 2007, da ripartirsi tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del fabbisogno effettivamente accertato a livello provinciale.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5329 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese correnti - con la denominazione "Assegni di studio per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della legge regionale 14/1991 Integrazione somme erogate alle Province" e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
3. Ai fini del cofinanziamento degli interventi di edilizia scolastica indicati all'articolo 1, comma 625, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province 1.000.000 euro per l'anno 2007 per la realizzazione di opere comprese nei programmi da esse predisposti secondo le procedure previste dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5185 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese d'investimento - con la denominazione "Finanziamento alle province per la realizzazione di opere di edilizia scolastica - cofinanziamento regionale " e con lo stanziamento di 1.000.000 euro per l'anno 2007.
5. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis contributi nel settore ecomuseale
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore, per l'organizzazione e la realizzazione delle specifiche iniziative formative individuate dal programma di istituzione degli Ecomusei ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi di attività.>>.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10/2006 è abrogato.
7. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, come inserito dal

comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5224 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi nel settore ecomuseale>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con contributi straordinari al finanziamento del programma speciale di eventi di spettacolo dal vivo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1136, della legge 296/2006, ai fini della partecipazione della Regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia al "Fondo per gli accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie", nonché per il cofinanziamento di ulteriori nuove proposte di spettacolo dal vivo avviate dall'anno in corso in collaborazione con gli enti locali del territorio.
10. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5167 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Finanziamento di nuovi eventi di spettacoli dal vivo parzialmente sostenuti da Fondi statali e realizzati in collaborazione con gli enti locali" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 20.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal.
12. Per le finalità previste dal comma 11, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5241 (1.1.153.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Amministrazione provinciale di Trieste per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal" e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
13. Il comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito con il seguente:
<<16. Ai fini dell'adeguamento della rete di strutture teatrali presente sul territorio, è autorizzato il finanziamento di interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche, nonché l'acquisto di sale teatrali ubicate in Comuni capoluogo di provincia o di riferimento comprensoriale, mediante contributi straordinari sugli investimenti sostenuti dagli enti gestori. I contributi sono concessi entro il limite del 90 per cento della spesa ammissibile.>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), è sostituito con il seguente:
<<1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria e il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, ovvero detentori, limitatamente agli enti pubblici che abbiano in concessione o amministrazione beni di proprietà demaniale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;>>.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale annuo costante di 7.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco nell'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale) e a devolverlo per i lavori di restauro conservativo e funzionale della Villa Mori di proprietà comunale.
17. La domanda è presentata per le finalità di cui al comma 16 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
18. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle norme regionali a favore della minoranza linguistica slovena, alla concessione dei contributi a valere sul "Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del

bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. (Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 23/2001. Approvazione), e al decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 23/2001. Approvazione), in attuazione di un programma di ripartizione delle risorse tra le istanze presentate, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

19. Con le medesime modalità di cui al comma 18 si provvede alla concessione dei contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

20. Gli oneri di cui ai commi 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento, rispettivamente al capitolo 5575 e al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone un contributo straordinario di 230.000 euro per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

23. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4522 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica" e con lo stanziamento di 230.000 euro per l'anno 2007.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Costruiamo il Futuro di Udine una sovvenzione straordinaria per l'attuazione delle finalità statutarie.

25. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa relativo alle attività. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e stabilisce le modalità di rendiconto della sovvenzione.

26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4523 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione "Sovvenzione straordinaria all'Associazione Costruiamo il Futuro di Udine per l'attuazione delle finalità statutarie" e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.

27. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente dotati da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.>>.

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 27, fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo decennale di 6.650 euro assegnato all'ASD Caporiacco nell'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, per la realizzazione di interventi di risistemazione e adeguamento degli impianti sportivi di proprietà.

30. Per le finalità previste dal comma 29, la domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
31. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli interventi realizzati dal Comune di Udine per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle prescrizioni previste da norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, mediante la concessione di un contributo straordinario decennale a sollievo degli oneri sostenuti dal Comune medesimo, in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario.
33. Per le finalità previste dal comma 32, è autorizzato il limite di impegno decennale di 295.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 885.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6182 (2.1.232.5.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili - spese d'investimento - con la denominazione "Contributi pluriennali al comune di Udine a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza". Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Fondo per lo studio delle malattie del fegato - ONLUS di Trieste un contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale.
35. In sede di prima applicazione, il contributo di cui al comma 34 è destinato prioritariamente alla trasformazione dell'associazione nella costituenda Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, all'esito del procedimento di trasformazione, il contributo di cui al comma 34 a favore della Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
37. E' autorizzata, contestualmente alla concessione, l'erogazione di un anticipo dell'ottanta percento del contributo. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale il contributo si riferisce.
38. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5597 (2.1.158.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - con la denominazione "Contributo annuale alla ONLUS per lo studio delle malattie del fegato con sede in Trieste".
39. Nella legenda posta in calce alla tabella degli organismi culturali riconosciuti di interesse regionale approvata con l'articolo 6, comma 167, della legge regionale 1/2007, le parole <<maggiore di 100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<maggiore o uguale a 100.000 euro>>.
40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 6 interventi nei settori produttivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuno degli enti sottoindicati un contributo annuale a sostegno dell'attività formativa dagli stessi erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio:
a) Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
b) Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine;

c) Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
d) Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine;
e) Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine.

2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale ed è riferito all'anno formativo che inizia nel mese di settembre successivo.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio gestione interventi sistema formativo, entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione. I progetti sono soggetti a valutazione sotto il profilo didattico. La durata complessiva in ore dei progetti valutati positivamente deve garantire la congruità del contributo in rapporto ai parametri di finanziamento al tempo vigenti nel settore della formazione professionale. Qualora tale congruità non risulti assicurata, il contributo è proporzionalmente ridotto. E' autorizzata l'erogazione di un anticipo del 50 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività e di un ulteriore anticipo del 45 per cento dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si conclude l'attività.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di formazione professionale.

5. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 211 - Gestione interventi sistema formativo - spese correnti - con il codice di finanza regionale, la denominazione e l'importo a fianco di ciascuno indicato:
a) 5838 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale all'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 470.000 euro per l'anno 2007;
b) 5839 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 310.000 euro per l'anno 2007;
c) 5840 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 580.000 euro per l'anno 2007;
d) 5841 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 240.000 euro per l'anno 2007;
e) 5842 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 200.000 euro per l'anno 2007.

7. L'Amministrazione regionale può affidare all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale istituita con l'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), previa assegnazione dei necessari mezzi finanziari, il compito di curare la realizzazione di iniziative attinenti alle materie di competenza dell'Agenzia stessa. Per la rendicontazione dei finanziamenti si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5804 (1.1.161.2.06.05) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Realizzazione tramite l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di iniziative attinenti le materie di competenza della stessa Agenzia" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli Venezia Giulia, quale capofila del progetto, un contributo a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto approvato dalla Commissione europea, del preven-

tivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti termini e modalità per la liquidazione del contributo.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5837 (1.1.163.2.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti, con la denominazione "Contributo all'ENAIP FVG a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, di concerto con le Fondazioni bancarie regionali e la SISSA di Trieste, speciali borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5143 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - spese correnti - con la denominazione <<Istituzione di borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Scienze di Rehovot in Israele>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
14. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente :
<<2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.>>.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 14, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5144 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2008 della manifestazione denominata <<InnovAction, fiera globale dell'innovazione>>, sino alla concorrenza di 300.000 euro.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 1.009.395,38 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. della regione i cui legali rappresentanti hanno formalmente sottoscritto un accordo finalizzato ad avviare un processo di aggregazione mediante fusione di essi con la conseguente costituzione di nuovi Consorzi.
21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>). Ai fini dei relativi controlli, prima della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale richiede al beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi previsti dal regime <<de minimis>>.
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Servizio produzioni agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'accordo tra i Consorzi finalizzato all'aggregazione e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

23. La costituzione dei nuovi Consorzi di cui al comma 20 deve avvenire entro il 31 dicembre 2009; la mancata costituzione comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6008 (1.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. per l'aggregazione mediante fusione e la conseguente costituzione di nuovi Consorzi>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Terzo di Aquileia e per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana.
26. Ai fini delle opere idrauliche individuate dal comma 25 costituisce criterio di priorità di finanziamento l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori esistenti.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6555 (1.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - con la denominazione "Finanziamento interventi di bonifica idraulica al Consorzio di bonifica Bassa friulana" e con lo stanziamento complessivo di 2.100.000 euro, suddiviso in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.>>.
29. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 28, è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.>>.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 28/2001, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6895 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter, comma 2 ter, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 29, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<quindici anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<venti anni>>.
33. Al comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come sostituito dall'articolo 8, comma 148, della legge regionale 2/2006, le parole <<possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono prevedere la concessione di un contributo in conto capitale, in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato>>.
34. Al comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale>>.
35. Per le finalità di cui al all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come da ultimo modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6702 (1.1.243.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - con la denominazione "Contributi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.

36. La Regione sostiene, secondo il metodo partecipativo, il settore lattiero-caseario dell'area montana quale elemento di caratterizzazione del settore primario regionale e di sviluppo durevole e sostenibile della montagna friulana e delle comunità locali che vi risiedono.

37. In relazione al Piano di riconversione, che contiene la strategia per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana, elaborato dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15/2005, adottato dalla Giunta regionale previa valutazione tecnica di fattibilità da parte di apposita Commissione di valutazione, le latterie deliberano, con provvedimento formale dell'organo competente, l'adesione al Piano medesimo, condividendone la strategia.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Qualora il Piano di riconversione demandi l'attuazione delle azioni dirette alla riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana a una società cooperativa con funzioni consortili che operi nel settore agroalimentare alla quale, tra l'altro, partecipano le latterie aderenti al Piano, la predetta società può essere autorizzata a riscuotere il contributo in nome e per conto delle altre latterie. La misura del contributo è determinata suddividendo il valore complessivo degli oneri previsti dal Piano di riconversione per il numero delle latterie beneficiarie.

39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Il contributo può essere erogato anche in via anticipata nel limite massimo del 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

40. L'avanzamento della realizzazione graduale del Piano di riconversione si sostanzia in più fasi, periodicamente sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione di cui al comma 37; al termine delle attività previste nel Piano di riconversione Agemont SpA relaziona alla Giunta regionale sul grado di attuazione dello stesso.

41. Costituisce causa di irricevibilità della domanda l'aver ottenuto l'intero contributo <<de minimis>> a valere sulla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Costituisce causa di revoca del contributo <<de minimis>> la mancata ovvero la parziale realizzazione delle azioni previste nel Piano di riconversione.

42. La Commissione di valutazione è costituita con decreto dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed è composta da dipendenti regionali esperti nelle materie concernenti il settore lattiero-caseario e quello delle riconversioni aziendali.

43. Ai fini dei commi da 36 a 42 si intende per:

a) latterie: le società cooperative agricole con funzioni consortili che operano nel settore agroalimentare, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione nel settore agroalimentare, le latterie turnarie, con sede legale o sede operativa in area montana;

b) area montana: la zona omogenea della Carnia, la zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la zona omogenea del Pordenonese, la zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, la zona omogenea del Carso, di cui all'Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

44. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6814 (1.1.243.3.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi a titolo de minimis alle latterie dell'area montana>> e con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2007.

45. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

<<5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi.>>.

46. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/2003, come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6862 (2.1.158.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione "Spese per convenzioni con le C.C.I.A.A. per la tenuta degli Albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
47. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 24/2006, è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle domande di aiuto presentate a titolo di <<de minimis>> successivamente alla data del 31 dicembre 2006, si applica la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>).>>.
48. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 47, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295, 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai soggetti beneficiari i contributi concessi in base alla legge regionale 25/1996, ancorché oggetto di provvedimento di restituzione, qualora la revoca dell'atto di concessione sia dovuta alla stipula di contratti a tempo determinato con Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare ospitalità a persone disabili inserite in comunità alloggio.
50. Al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<Con il medesimo fondo i Comuni, in qualità di proprietari boschivi, possono beneficiare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con il medesimo fondo i Comuni e gli altri enti pubblici in qualità di proprietari boschivi, ovvero i soggetti da essi delegati alla gestione dei propri boschi, possono beneficiare>>.
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<per l'attività svolta nell'ambito>> sono inserite le seguenti: <<della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali,>>.
53. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 52, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<Art. 24 didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:
a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.>>.

55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 54, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. Il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinché concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.>>.
57. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 41, della legge regionale 12/2006, come sostituito dal comma 56, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2227 e 2228 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. Il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è sostituito dal seguente:
<<42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime.>>.
59. Dopo il comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 è aggiunto il seguente:
<<42 bis. I fondi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sono assegnati agli Enti di cui al comma 42 e per le finalità di cui al comma 41, in proporzione diretta alla superficie boscata e al numero dei Comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, e sono erogati ai beneficiari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), con le priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).>>.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale così come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2819 (1.1.163.1.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione <<Contributo alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA per la realizzazione di uno studio finalizzato ad analizzare le opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana in un contesto di valorizzazione delle fonti idriche e di sviluppo sostenibile del territorio.
64. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6007 (1.1.142.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordi-

nario ad Agemont SpA per la realizzazione di uno studio sulle opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
66. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le azioni oggetto di convenzione annuale con l'ICE, previo accordo di programma con il Ministero per lo sviluppo economico, anche mediante l'attribuzione delle risorse alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attuazione di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 744.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è costituito un Fondo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.
69. L'incentivo è concesso a fondo perduto nella misura massima di 40.000 euro per il ripristino delle attività economiche danneggiate.
70. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 69 e può essere prevista la realizzazione delle iniziative di ripristino anche per il tramite di organismi previsti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.2.527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9613 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 – Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione <<Fondo per il ristoro dei danni conseguenti a eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2007.
72. Il comma 87 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo.>>.
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 87, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 72 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo al Consorzio del mobile Livenza per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale di prodotto>>.
74. Ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto dell'agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento da utilizzare per predisporre uno studio che, sulla base della raccolta e dell'elaborazione dei dati tecnico-economici necessari, permetta di individuare le filiere produttive prioritarie su cui intervenire nell'ambito del distretto, i territori più vocati alle produzioni, le imprese interessate.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9191 (2.1.163.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione "Finanziamento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per predisporre uno studio ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
76. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituita dalla seguente:
<<a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;>>.
77. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 è aggiunto il seguente periodo: <<Tale disposizione si applica anche alle strutture turistico-ricettive.>>.

78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993, come modificato dal comma 77, fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 7618 e 7620.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza degli enti interessati, i contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1530 del 23 maggio 2003 e n. 1590 dell'1 luglio 2005 e regolarmente concessi, aventi ad oggetto la realizzazione di depuratori, nonché di impianti di trattamento di rete di raccolta, con sostituzione dell'oggetto a fronte di maturate esigenze territoriali desumibili dalla programmazione approvata dagli enti interessati successivamente agli esercizi finanziari riferiti alle rispettive assegnazioni e per interventi di natura analoga.
80. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
81. La Comunità montana della Carnia è autorizzata a partecipare, quale componente dell'assemblea consortile, al Consorzio per lo Sviluppo industriale di Tolmezzo - CO.S.IN.T. conferendo i propri beni immobili, ancorché assistiti da finanziamento regionale e oggetto di vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a contribuzione gli oneri sostenuti nel corso del 2007 e relativi alla progettazione e alle relative procedure di evidenza pubblica concernenti le opere di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per gli anni dal 2008 al 2017.
83. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 82 fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 le parole <<all'Ente Autonomo Fiera di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<a Fiera Trieste SpA>> e le parole <<la parziale ristrutturazione del comprensorio fieristico di Montebello in Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 84, fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9106 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi pluriennali a Fiera Trieste Spa per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive>>.
86. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.>>.
87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 86, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale adatte allo sviluppo del turismo "short break", l'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, e a seguito di accordo di programma con le amministrazioni competenti, a sostenere i progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori.
89. Per le finalità di cui al comma 88 l'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a utilizzare anche forme di sponsorizzazione e compartecipazione pubblica e privata.
90. Il finanziamento di cui al comma 88 è concesso sulla base di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. L'accordo di programma può prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e successive modifiche, la possibilità di disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati dell'amministrazione competente per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione totale o parziale degli interventi di cui al comma 89.

91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.2.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9234 (2.1.236.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo sistema turistico regionale - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG a sostegno dei progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori>> e con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2007.
92. Per le finalità del finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 8, commi 111, 112 e 113, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in deroga alla disciplina applicativa prevista dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli oneri relativi alle spese tecniche generali e di collaudo sono da considerarsi ammissibili nell'aliquota massima del 20 per cento a prescindere dalla categoria di opera prevalente e dall'importo dei lavori.
93. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 92 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per la realizzazione di opere e interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza.
95. Il finanziamento, di cui al comma 94, è concesso una tantum nella misura massima di 400.000 euro previa presentazione da parte del beneficiario di un dettagliato programma di attività relativo alle opere, agli interventi, alle manifestazioni e agli eventi da realizzare. Il decreto di concessione determina termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9218 (2.1.232.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di opere ed interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2007.
97. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai codici gestionali Siope (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici), di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e disposizioni attuative, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la suddivisione dello stanziamento del capitolo 9223 dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313, in relazione agli interventi preventivabili, in base alle domande pervenute, di natura capitale o corrente. L'Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni al bilancio regionale e al documento tecnico conseguenti alla suddivisione dello stanziamento disposta dalla deliberazione della Giunta regionale.
98. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), la parola << pluriennali>> è soppressa.
99. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6, commi 3 e 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 98, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 9223 e 9227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti di enti pubblici connessi alle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci, ai sensi dell'articolo 160 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che hanno presentato le domande relative all'anno 2005 e per le quali i contributi non sono stati concessi.
101. Il finanziamento di cui al comma 100 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 47.430 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9269 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 7/2000, nei confronti della società costituita in forza dell'articolo 1 della legge re-

gionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), e relativamente alle opere pubbliche dalla stessa realizzate.
104. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla disciplina applicativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse con riferimento agli strumenti di finanziamento agevolato di cui agli articoli 95, 96 e 98, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
105. La Giunta Regionale determina gli strumenti agevolativi per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 104 in relazione agli indirizzi e alla normativa statale di riferimento. A tal fine possono essere determinati specifiche priorità e soggetti beneficiari.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso nell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) - per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore della Società Promotur Spa il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 90, della legge regionale 15/2005, e ad autorizzare la società medesima all'utilizzo delle economie di spesa realizzate in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, relativi agli anni 2005 e 2006, per gli interventi di cui al Piano industriale 2006-2010.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali risorse statali assegnate in base alla normativa di cui all'articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 296/2006, per le quote corrispondenti, a rimborso di spese sostenute e contributi già assegnati, in favore di progetti e iniziative ai sensi dell'articolo 174 della legge regionale 2/2002, e dell'articolo 6, commi 62 e 63, della legge regionale 12/2006.
109. Il comma 149 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.>>.
110. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 149, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 109, fanno carico all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6822 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Al fine di favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di personale esterno in ordine alla predisposizione di piani strategici, azioni di animazione e consulenza a favore dei beneficiari regionali che parteciperanno ai bandi, attività di comunicazione e divulgazione istituzionali relative ai suddetti programmi e progetti.
112. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa complessiva di 173.529,52 euro suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.579 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - di parte corrente>>, con riferimento al capitolo 2008 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali, previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.>>.
113. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 112 si provvede mediante recupero

per pari importo - dal fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" di cui all'articolo 1, comma 1 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006), della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, costituito presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA - delle somme derivanti da minori spese a valere sulle azioni di assistenza tecnica impegnate anticipatamente alla costituzione del Fondo stesso in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2001 medesima.

114. L'entrata complessiva di 173.529,52 euro, suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008, relativa al disposto di cui al comma 113 è accertata e riscossa sull'unità previsionale di base 3.6.1003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 539 (3.6.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Rientri dal "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" a valere sulle azioni di assistenza tecnica>> e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.

115. Ai fini di dare pronta attuazione al Programma comunitario di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e del programma "Competitività e Occupazione" e sino all'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché quelle previste dall'articolo 14, comma 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006, con riferimento all'istituzione del Segretariato tecnico congiunto.

116. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente alle spese di assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.574 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2013 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione <<Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l'anno 2007.

117. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente all'istituzione del Segretariato tecnico congiunto, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.572 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale>>, con riferimento al capitolo 2007 (2.1.239.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione <<Spese per l'istituzione del Segretariato tecnico congiunto - 2007-2013>> e con lo stanziamento di 520.000 euro per l'anno 2007.

118. All'onere di 1.720.000 euro per l'anno 2007 di cui ai commi 116 e 117 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9600 <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

119. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia - Slovenia la Giunta regionale è autorizzata, a fronte di motivata richiesta del beneficiario finale di un progetto per il quale è stato già assunto il formale provvedimento di impegno della spesa, a destinare una quota dell'impegno stesso a favore di un diverso beneficiario già incluso nel partenariato progettuale e previo assenso di quest'ultimo.

120. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 7 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1. Il comma 4 dell'articolo 2 (Riduzione dell'aliquota IRAP nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano) della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

<<4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379/5 del 28.12.2006, e del regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, pubblicato sulla GUUE L 325/4 del 28.10.2004.>>.

2. Il comma 16 dell'articolo 1 (Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) è sostituito dal seguente:

<<16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379/5 del 28.12.2006.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) relativa all'anno 2005.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 754 (2.1.163.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 288 - Rapporti internazionali e partenariato territoriale - con la denominazione <<Contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica e internazionale "Informest" per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 relativa all'anno 2005>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) relative al conferimento ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto maturate a partire dall'1 gennaio 2007.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto>>.

7. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - code contrattuali", sottoscritto in data 3 luglio 2007, è iscritto lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 180 - Gestione del personale - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per la contrattazione integrativa - contratto collettivo sottoscritto in data 3 luglio 2007>> e con lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9645 <<Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 15 gennaio 2007.

9. Le quote di stanziamento iscritte a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655, non utilizzate a chiusura di esercizio sono trasferite agli esercizi successivi fino alla completa applicazione del contratto di cui al comma 7.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con propri decreti lo storno delle somme, nella misura massima prevista dal contratto di cui al comma 7, e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
11. La Regione, in attuazione del protocollo di collaborazione sottoscritto in data 4 dicembre 2006 con il Ministero della giustizia al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità degli uffici del Ministero medesimo aventi sede nel territorio regionale, mette a disposizione di detti uffici, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo, nel numero massimo di venti unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
13. La validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 2293;
b) concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo edile - grafico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3506;
c) concorso pubblico per esami a n. 19 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3507;
d) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3509;
e) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3511;
f) concorso pubblico per esami a n. 15 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3510;
g) concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo geologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3508.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 13, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
15. Al personale regionale inviato in missione in località del territorio regionale non compete, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità oraria di trasferta di cui all'articolo 118, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 35/1996.
16. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 213 bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 532 e 600 della legge 296/2006, il disposto di cui al comma 15 non si applica al personale del Corpo forestale regionale; il disposto medesimo non si applica, altresì, nel caso di svolgimento di attività ispettive.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 119 dopo le parole <<della spesa>> sono inserite le seguenti: <<, comprensiva della prima colazione,>>;
b) al secondo comma dell'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 81/1982, le parole <<di lire 35.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 35 euro>>;
c) il terzo comma dell'articolo 122 è abrogato.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Alla legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole <<nonché delle spese>> sono aggiunte le parole <<di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle>>;
b) il secondo comma dell'articolo 1 è abrogato;
c) l'articolo 2 è abrogato;
d) l'articolo 2 bis è abrogato.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6/1965, come modificato dal comma 20, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'articolo 17 (Trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 è abrogato.
23. Al fine di applicare in modo omogeneo negli enti del Friuli Venezia Giulia i diritti contrattuali e quelli sindacali, gli accordi contrattuali sottoscritti dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) relativi alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali si applicano anche negli enti nei quali, pur non facenti parte del comparto unico regionale del pubblico impiego, si applica per legge il contratto di comparto unico.
24. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dell'amministratore interessato.
25. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dei titolari delle predette cariche consiliari.
26. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza della comunità regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), concorre, con interventi e azioni, allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio regionale.
27. La legge finanziaria regionale considera annualmente la funzione di cui al comma 26 nella fissazione dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 e con riferimento al capitolo 99 - rubrica n. 260.
28. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e contabile, disciplina l'attuazione della funzione di cui al comma 26 fissando, in particolare, le modalità di individuazione degli interventi, delle azioni e dei beneficiari e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi concessi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'utilizzazione di tutti gli strumenti, compresi quelli forniti dall'innovazione tecnologica, per il corretto e razionale funzionamento dei propri uffici.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitoli 1453, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1464 e 1466;
b) UPB 52.2.270.1.670 - capitolo 1457;
c) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1484 e 1486.
31. Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunto il seguente:
<<52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a

sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.>>.

32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 52bis, della legge regionale 4/2001, come aggiunto dal comma 31, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.190.1.2678 - capitolo 900;
b) UPB 52.2.210.1.1639 - capitolo 431;
c) UPB 52.2.220.1.924 - capitolo 304;
d) UPB 52.2.230.1.1615 - capitolo 4104;
e) UPB 52.2.250.1.474 - capitolo 9827;
f) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 67;
g) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 68;
h) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1515;
i) UPB 52.2.280.1.1640 - capitolo 595;
j) UPB 52.2.290.1.577 - capitolo 610;
k) UPB 52.2.300.1.550 - capitolo 9828;
l) UPB 52.2.310.1.1619 - capitolo 4720;
m) UPB 52.2.320.1.1621 - capitolo 9829;
n) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 9830;
o) UPB 52.2.340.1.1633 - capitolo 9831;
p) UPB 52.2.350.1.1636 - capitolo 9832;
q) UPB 52.2.360.1.476 - capitolo 9833;
r) UPB 52.2.370.1.479 - capitolo 9834.

33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), fanno carico alla unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 24/2006.

35. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), le parole <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007>>.

36. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, sono apportate le variazioni di seguito elencate:

a) il capitolo 9330 è spostato dall'unità previsionale di base 14.5.360.1.2950 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065 che si istituisce alla Funzione obiettivo 14 - programma 14.1 - rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti, con la denominazione <<Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti>>;

b) i capitoli 7003, 7005 e 7006 sono spostati dall'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065;

c) le unità previsionali di base 14.5.360.1.2950 e 6.2.360.1.65 sono soppresse;

d) nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 nella denominazione del capitolo 594 le parole <<per il ricorso alle collaborazioni coordinate continuative a supporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per incarichi di collaborazione a tempo determinato a supporto>>;

e) il capitolo 594 è spostato dalla unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 alla unità previsionale di base 51.1.280.1.653;

f) nell'ambito dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.2 nella denominazione del capitolo 592 dopo le parole <<di quiescenza>> sono aggiunte le parole <<e dei trattamenti di fine rapporto>>;

g) nell'ambito dell'unità previsionale di base 56.2.330.4.551 nella denominazione del capitolo 2813 le parole <<Trasferimenti ai partners italiani - Fondi Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti al Veneto e all'Università di Udine - Fondi FESR>>;

h) il capitolo 2276 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 all'unità previsionale di base

3.2.340.1.545 e il codice di finanza regionale diventa <<1.1.156.2.10.16>>;
i) il capitolo 2441 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.243.3.08.16>>;
j) il capitolo 3289 è spostato dall'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.242.3.07.26>>;
k) all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 la denominazione dei capitoli del documento tecnico di seguito specificati è sostituita come segue:
1) capitolo 1496 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi>>;
2) capitolo 1497 - <<Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - Ricorso al mercato finanziario>>;
l) all'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 la denominazione del capitolo 1457 del documento tecnico, è sostituita dalla seguente: <<Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione, l'adattamento nonché la manutenzione ordinaria dei beni immobili anche in uso, nonché spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>>;
m) il capitolo 6312 è spostato dall'unità previsionale di base 11.1.330.2.197 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo;
n) il capitolo 6823 è spostato dall'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
o) la denominazione dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 è sostituita dalla seguente: <<Trasferimento di somme agli Enti locali a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato>>;
p) il capitolo 6833 è spostato dall'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514.
37. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) all'unità previsionale di base 6.1.24 nella denominazione del capitolo 140 del documento tecnico le parole <<Trasferimenti ai partners italiani>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quota FESR Veneto e Università di Udine>>;
b) all'unità previsionale di base 3.6.1003 il capitolo 519 del documento tecnico è soppresso.
c) il capitolo 303 è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.432 all'unità previsionale di base 2.3.447 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria - di parte capitale>>; conseguentemente il codice di finanza regionale del capitolo 303 va rettificato in (2.3.2);
d) la denominazione dell'unità previsionale di base 2.3.22 è sostituita dalla seguente: <<Assegnazioni compensative dallo Stato>>;
e) il capitolo 630 è spostato dall'unità previsionale di base 3.6.1038 all'unità previsionale di base 3.6.1035;
f) l'unità previsionale di base 3.6.1038 è soppressa;
g) il capitolo 1240 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.1240 all'unità previsionale di base 2.3.837.
38. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e in applicazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica desumibili dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società dalla stessa controllate in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza, nonché a promuovere le modifiche statutarie necessarie alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate, anche attraverso l'introduzione di sistemi di amministrazione

diversi dal sistema tradizionale e quindi l'adozione del sistema dualistico di cui agli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile, ovvero del sistema monistico di cui agli articoli 2409 sexiesdecies e seguenti del codice civile.
39. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con apposita deliberazione degli organi societari competenti.
40. I compensi di cui al comma 39 non possono essere comunque superiori alla retribuzione spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali di fascia A.
41. Agli amministratori delle società di cui al comma 39 possono essere riconosciute indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata, nonché le indennità di missione e il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato.
42. Per il fine previsto dal comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la ridefinizione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nell'ottica di un loro complessivo contenimento e in coerenza con l'oggetto sociale.
43. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri, i tempi e le modalità di adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 42 e la disciplina relativa alla pubblicità nell'albo e nel sito informatico degli incarichi conferiti e dei relativi compensi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative ai mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi inclusi i mezzi di trasporto speciali. Sono comprese in tali spese quelle relative all'esercizio, all'assicurazione, alla manutenzione e al noleggio degli automezzi.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1465;
b) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1460;
c) UPB 52.2.340.1.554 - capitolo 2465;
d) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 6465.
46. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le parole <<studi ed indagini in materia di fiscalità regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale>>.
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 4/2000, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1491 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Spese per studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale e per l'avvio delle attività relative alla fiscalità regionale e locale>>.
48. Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, per consentire il completamento delle operazioni di liquidazione, anche al fine di definire il contenzioso in essere con il personale già in servizio, l'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese risultanti dalla procedura di liquidazione di Agra Promo Srl.
49. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 981 (1.1.141.1.01.01), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione "Spese relative alla procedura di liquidazione di Agra Promo Srl" e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale medesima .
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare risorse finanziarie a un fondo comune d'investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione esistente, dei crediti vantati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche -FRIE - nello svolgimento della propria attività istituzionale.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 53.1.250.1.1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 53 - programma 53.1 - rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione <<Trasferimenti al Fondo comune di investimento>>, con riferimento al capitolo 972 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Risorse finanziarie da apportare al Fondo comune di investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione dei crediti vantati dal FRIE nello svolgimento della propria attività istituzionale>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal finanziamento di cui agli interventi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 24 (Edilizia scolastica ed universitaria), comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991);
b) articolo 33 (Edilizia universitaria), comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
c) articolo 5 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport), commi 24 e 26, della legge regionale 1/2004;
d) articolo 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
e) articolo 5 (Tutela dell'ambiente e assetto del territorio), comma 77, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) articolo 7 (Sviluppo economico), comma 5, della legge regionale 1/2007;
g) articolo 7, comma 14, della legge regionale 1/2007;
h) articolo 7, comma 60, della legge regionale 1/2007.
57. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 56 fanno carico all' unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) capitolo 1546 relativamente alle lettere a), b), c), d), f) e g);
b) capitolo 1547 relativamente alle lettera e) e h).
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
59. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare al Comune di Trieste l'importo di 9 milioni di euro per favorire il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina subordinatamente all'impegno da parte del Comune stesso di restituire una somma di pari importo non appena acquisita dall'ANAS.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.350.4.707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 56 - programma 56.2 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione, con la denominazione <<Anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (1.1.413.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio

n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - partite di giro - con la denominazione "Anticipazione al Comune di Trieste per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina" e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.

62. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.11 di nuova istituzione al Titolo VI - Categoria 6.1 - partite di giro - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso da parte del Comune di Trieste delle anticipazioni di cassa concesse sul contributo assegnatogli dall'ANAS per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.

63. Ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, la parola <<2007>> è sostituita dalla seguente: <<2008>>.

64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 490 e 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

65. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 7 (Banca dati), della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono posti a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1490 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap, per accordi con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento, nonché per convenzioni con i soggetti competenti alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi al fine di implementare la banca dati informatica di cui all'articolo 7, comma 1, legge regionale 12 novembre 1996, n. 47>>.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un sistema informatico dedicato al Programma operativo regionale Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - FSE 2007-2013.

67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

68. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 67 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 15.3.320.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5931 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

69. Al comma 55 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<a stipulare>> sono aggiunte le seguenti: <<o prorogare>>.

70. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA) dopo le parole <<beni immobili>> sono inserite le parole <<e beni mobili>>.

71. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

72. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Art. 8 copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 - tabelle A1 e A2 - e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 6 - tabella A3 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9 sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea

1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 4, comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), relativa alla unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Art. 10 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 2007

ILLY

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

1.1.370.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1513
FONDO PER L' ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI E LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI TRA ENTI LOCALI
ART. 3 , COMMI 21 , 22 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	9.992.077,29	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1542
TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI
ART. 3 , COMMI 5 , 6 , LETTERE A) , B) , C) , D) , E) , COMMI 10 , 11 , 14 , L.R. 2007 N. 1
COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , L.R. ASS. 2007 , ART. 3 , COMMA 17 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	17.984.202,95	2008	--	2009	--

TOTALE: 1.1.370.1.6

2006	--	2007	27.976.280,24	2008	--	2009	--

1.1.370.2.1008 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE ALLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1506
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DAGLI AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE (ASTER)
ART. 2 , COMMA 14 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 3 , COMMA 37 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	10.000.000,00	2008	--	2009	--

1.3.370.1.1552 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 236 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SISTEMA AUTONOMIE LOCALI)

CAPITOLO S/ 1685 (1.1.158.2.12.33) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ANCI CORSI FORMAZIONE
ART. 2 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	500.000,00	2008	--	2009	--

3.1.340.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIU_ TI SOLIDI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 266 LAVORI PUBBLICI, AFFARI GENER.)

CAPITOLO S/ 2259
INTERVENTI PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE E DI SITI INQUINANTI SU CUI INSISTONO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, PER L' AVVIO ED IL FINANZIAMENTO DELL' ARPA PER L' ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, NONCHE' PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA
ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 , L.R. 24.1.1997 N. 5 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 , L.R. ASS. 2007 , ART. 9 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 15 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 9 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 15 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 21.7.2004 N. 19

2006	--	2007	3.438.588,23	2008	--	2009	--

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

4.1.340.2.1124 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO S/ 3399 (1.2.236.3.07.26) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FONDO UNICO DI DOTAZIONE REGIONALE DI CUI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 APRILE 2001, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61 E 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 - FONDO DI DOTAZIONE - ARTICOLO 4 CONVENZIONE TRA REGIONE E CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REISCRIZIONE FONDI STATALI

2006	--	2007	9.942.086,00	2008	--	2009	--

4.1.340.2.2524 FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO S/ 3273
FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI
ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 4 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	2.524.314,24	2008	--	2009	--

4.5.340.2.644 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 268 INTERVENTI RICOSTRUZIONE)

CAPITOLO S/ 9500
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - FONDI TERREMOTO
TITOLO V L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 19 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 7 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2006	--	2007	732.186,08	2008	--	2009	--

5.4.350.1.398 SPESE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA VIABILITA'

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 252 INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ)

CAPITOLO S/ 3906
EROGAZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DEGLI INDENNIZZI PER LA MAGGIORE USURA DELLA STRADA
ART. 66 , COMMA 5 , L.R. 21.10.1986 N. 41

2006	--	2007	196.956,87	2008	--	2009	--

7.1.310.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E ONERI PER PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4355
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ARTT. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	95.000.000,00	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA A1        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                                     (CONTINUA)

7.7.310.2.255    CONTRIBUTI PER GLI ASILI-NIDO COMUNALI E PRIVATI

( RUBRICA N.  310  SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE    - SERVIZIO N.  206  SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI  )

CAPITOLO S/ 4924
  CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI SENZA FINALITA' DI  LUCRO  PER  PROMUOVERE  IN  VIA  SPERIMENTALE  IL
  MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI DI ASILO NIDO
  ART. 13 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 17 , L.R.  18.7.2005
  N. 15 E COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 20 , COMMA 16 , ART. 21 , COMMA 18 ,  L.R.  26.10.2006
  N. 19
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        800.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.2.330.2.362   SPESE PER STUDI E PIANI GENERALI DI BONIFICA, PER LA REALIZZAZIONE E  LA  MANUTEN_
                 ZIONE DI OPERE DI BONIFICA E ALTRE OPERE PUBBLICHE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  220  BONIFICA ED IRRIGAZIONE       )

CAPITOLO S/ 6890
  SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE - DESTINAZIONE DEI
  PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI E DI ACQUE PUBBLICHE
  ART. 1 TER , COMMI 1 , 2 , L.R. 27.11.2001 N. 28 COME  INSERITO  DA  ART.  26  ,  COMMA  1  ,  L.R.
  29.10.2002 N. 28 , ART. 7 , COMMA 50 , L.R. 2007 N. 1 , ART. 61 , COMMA 1 ,  L.R.  3.7.2002  N.  16
  COME MODIFICATO DA
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        867.758,23 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.6.330.1.2812  DEVOLUZIONE AI COMUNI MONTANI DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER
                 IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  214  AGAG AGRICOLTURA              )

CAPITOLO S/ 2980
  DEVOLUZIONE AI COMUNI MONTANI DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RINNOVO DELLE
  AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI
  ART. 1 , L.R. 15.5.2000 N. 12 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 23 , L.R. 15.5.2002 N.
  13
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        288.126,52 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

13.1.360.1.336   INTERVENTI PER ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE DELL' ARTIGIANATO

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  227  PROMOZIONE COMPARTO ARTIGIANAT)

CAPITOLO S/ 8909
  FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' DI PRIMO IMPIANTO DEI CENTRI  DI  ASSISTENZA  TECNICA  ALLE  IMPRESE
  ARTIGIANE
  ART. 72 , COMMA 3 , L.R. 22.4.2002 N. 12
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         74.998,19 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

15.4.330.2.957   SPESE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  256  TUTELA AMBIENTI NATURALI      )

CAPITOLO S/ 6837        (2.1.210.3.10.29)     ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE NATURA - CONSERVATION AND  RESTORATION  OF  CALCAREOUS
  FENS IN FRIULI - REISCRIZIONE FONDI UNIONE EUROPEA
  REGOLAMENTO C.E.E. 7.11.2000 N. 1655
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        423.200,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

15.6.330.2.2007 PROGRAMMA OPERATIVO PESCA 2000-2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 218 PESCA E ACQUACOLTURA)

CAPITOLO S/ 8257 (2.1.243.5.10.14) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL' AMBITO DEL DOCUP 2000-2006 RELATIVO ALLO STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA - REISCRIZIONE FONDI
ART. 2 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1263

2006	2007	2008	2009
--	162.286,89	--	--

51.1.280.1.652 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 285 ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO PERS.)

CAPITOLO S/ 539 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE DERIVANTI DALL' EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RENDERE EFFETTIVO L' USO ORALE DELLA LINGUA AMMESSA A TUTELA - REISCRIZIONE FONDI STATALI
ARTT. 9 , 15 , L. 15.12.1999 N. 482

2006	2007	2008	2009
--	14.975,00	--	--

51.1.280.1.662 FONDO CONTRATTAZIONE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 180 GESTIONE DEL PERSONALE)

CAPITOLO S/ 9645
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL' ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 20
ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 13.8.2002 N. 20

2006	2007	2008	2009
--	2.508.270,68	--	--

51.1.280.1.3501 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 180 GESTIONE DEL PERSONALE)

CAPITOLO S/ 3545
COMPENSI NETTI SPETTANTI AL PERSONALE A TITOLO DI INCENTIVO SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 14
ART. 11 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 7 , COMMA 64 , L.R. 26.1.2004 N. 1
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	2007	2008	2009
--	294.226,00	--	--

52.2.270.2.678 SPESE PER LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 264 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR)

CAPITOLO S/ 1494 (1.1.210.5.01.15) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI E DI SPAZI DA DESTINARE A PARCHEGGI PER LE SEDI ISTITUZIONALI ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI SOCIETARIE, NELL' AMBITO DEL PROGETTO STRAORDINARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE
ART. 7 , COMMA 36 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 24.5.2004 N. 17 E DA ULTIMO INTEGRATO DALL' ART. 7 , COMMA 48 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	2007	2008	2009
--	21.517,10	--	--

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

53.1.270.2.692 ONERI PER GARANZIE FIDEJUSSORIE

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 175 PARTECIPAZIONI REGIONALI)

CAPITOLO S/ 1545
ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
ART. 2 , L.R. 26.4.1976 N. 6 , L.R. 18.6.1976 N. 20 , L.R. 27.10.1979 N. 59 , ART. 2 , L.R. 17.1.1980 N. 2 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 9.12.1991 N. 57 , ART. 26 , COMMA 3 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 8 , L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 6 , COMMI 1 , 2 , L.R. 4.1.1995 N. 3 , ART. 5 , COMMI 91 , 118 , 122 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	2007	2008	2009
--	6.500.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 1547
ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
ART. 1 , COMMA TERZO , L.R. 11.11.1965 N. 24 , ART. 4 , L.R. 19.8.1969 N. 31 , ART. 9 , L.R. 11.6.1975 N. 30 , L.R. 28.12.1983 N. 85 , ART. 13 , L.R. 31.10.1987 N. 35 , L.R. 11.12.1989 N. 33 , ART. 87 , COMMA 11 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , L.R. 23.10.1992 N. 31 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 144 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 63 , COMMA 12 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 4 , COMMA 17 , ART. 17 , COMMA 26 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 20 , COMMA 8 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 23 , COMMA 2 , L.R. 18.1.1999 N. 3 , ART. 9 , COMMI 18 , 19 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 85 , ART. 6 , COMMA 110 , ART. 8 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMA 19 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 7 , COMMI 110 , 115 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 7 , COMMA 13 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 1 TER , COMMA 2 SUB 3 , L.R. 27.11.2001 N. 28 COME INSERITO DALL' ART. 6 , L.R. ASS. 2007 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 8 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 6 , COMMA 33 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 7 , COMMA 80 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 91 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 7 , COMMA 36 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 7 , L.R. ASS. 2007
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	2007	2008	2009
--	7.000.000,00	--	--

TOTALE: 53.1.270.2.692

2006	2007	2008	2009
--	13.500.000,00	--	--

53.1.350.1.502 RESTITUZIONI ALLO STATO
(U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE)
(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 253 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

CAPITOLO S/ 3932 (1.1.151.1.12.31) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME NON UTILIZZATE
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	2007	2008	2009
--	171.656,31	--	--

53.1.360.1.708 RESTITUZIONI ALLO STATO
(U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE)
(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 224 AGAG ATTIVITA' PRODUTTIVE)

CAPITOLO S/ 9179 (1.1.151.1.12.31) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME NON UTILIZZATE
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	2007	2008	2009
--	953.197,08	--	--

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

53.4.250.1.712 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9680
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 20 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2006	--	2007	5.000.000,00	2008	--	2009	--

53.4.250.1.713 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9681
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2006	--	2007	2.000.000,00	2008	--	2009	--

53.4.250.2.722 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9683
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE

2006	--	2007	1.000.000,00	2008	--	2009	--

53.4.250.2.723 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9684
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE

2006	--	2007	1.000.000,00	2008	--	2009	--

53.6.250.1.920 FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9700/56 (1.1.190.1.12.33) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIFORMA DELL' ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA SICUREZZA

2006	--	2007	1.500.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

1.3.370.2.8 ALTRI TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE ALLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1522
TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI
ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 6 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	8.219.200,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1523
TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 27.11.2006 N. 24

2006	--	2007	-8.219.200,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 1.3.370.2.8

2006	--	2007	--	2008	--	2009	--

7.2.310.2.223 FINANZIAMENTI PER LA SPESA D' INVESTIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, PER STRUTTURE SANITARIE, PER L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO E PER LE RESIDENZE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4398
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
ART. 51 , L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 14.7.1995 N. 27

2006	--	2007	1.780.800,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 4399
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 51 , L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2006	--	2007	-1.780.800,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 7.2.310.2.223

2006	--	2007	--	2008	--	2009	--

TABELLA A3 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

3.2.521 TITOLI AZIONARI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 175 PARTECIPAZIONI REGIONALI)

CAPITOLO E/ 770
ENTRATE DERIVANTI DA AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE

2006	--	2007	6.047.044,00	2008	--	2009	--

3.5.898 INTROITI DEGLI IMPORTI DELLE FIDEIUSSIONI A FRONTE DEI MANCATI ESTIRPI DEI VIGNETI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO E/ 843 (3.5.0) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DIRITTI DI REIMPIANTO DELLA RISERVA REGIONALE
ART. 5 , REGOLAMENTO C.E.E. 17.5.1999 N. 1493

2006	--	2007	P.M.	2008	--	2009	--

3.6.542 RIMBORSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO E/ 1052
SOMME RIMBORSATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DA ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE PER L' IMPIANTO, LO SVILUPPO E LA GESTIONE A LORO FAVORE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO DELL' ENTE REGIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
ART. 6 , L.R. 27.4.1972 N. 22

2006	--	2007	850.000,00	2008	--	2009	--

3.6.821 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO E/ 1087 (3.6.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RECUPERO DI SOMME EROGATE ALLE AGENZIE SOCIALI PER L' ABITAZIONE PER INTERVENTI DI INSERIMENTO ABITATIVO DEI LAVORATORI FLESSIBILI

2006	--	2007	250.000,00	2008	--	2009	--

3.6.1002 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 285 ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO PERS.)

CAPITOLO E/ 534
RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE DELLA DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI E RELATIVI INTERESSI

2006	--	2007	180.000,00	2008	--	2009	--

3.7.1910 RIENTRI DERIVANTI DA AZIENDE TURISTICHE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 180 GESTIONE DEL PERSONALE)

CAPITOLO E/ 550
ACQUISIZIONE DALLA TURISMO FVG DELLE SOMME RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO
ART. 22 , COMMA 3 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME SOSTITUITO DA ART. 106 , COMMA 21 , L.R. 5.12.2005 N. 29

2006	--	2007	-670.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA A3 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

4.1.560 DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 264 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR)

CAPITOLO E/ 1299
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI, NELL' AMBITO DEL PROGETTO STRAORDINARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE
ART. 7 , COMMA 39 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006 --	2007 30.000.000,00	2008 --	2009 --

6.1.856 RECUPERO DI TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PARTITE DI GIRO

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 182 GESTIONE PREVIDENZ./QUIESCENZA)

CAPITOLO E/ 1166
RIMBORSO DA PARTE DELL' I.N.P.D.A.P. E DI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI DELLE QUOTE DI INDENNITA' DI BUONUSCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE
ART. 144 , L.R. 31.8.1981 N. 53

2006 --	2007 1.500.000,00	2008 --	2009 --

CAPITOLO E/ 1169
RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO REGIONALE DELLE QUOTE DI INDENNITA' DI BUONUSCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE
ART. 186 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5

2006 --	2007 1.000.000,00	2008 --	2009 --

TOTALE: 6.1.856

2006 --	2007 2.500.000,00	2008 --	2009 --

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

2.3.22 ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE DALLO STATO

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO E/ 1561 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE DALLO STATO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE MINORI ENTRATE I.C.I. DEGLI EDIFICI DI CULTO
ART. 2 , COMMI 1 , 2 , L. 1.8.2003 N. 206

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	400.574,23	2008	--	2009	--

2.3.68 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONE
(U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE)
(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 240 SANITA' PUBBLICA VETERINARIA)

CAPITOLO E/ 399 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CELIACHIA DEGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE
ART. 5, COMMA 2, L. 4.7.2005 N. 123

2006	--	2007	39.300,03	2008	--	2009	--

2.3.99 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 224 AGAG ATTIVITA' PRODUTTIVE)

CAPITOLO E/ 712
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE
ARTT. 6 , 9 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110

2006	--	2007	345.940,64	2008	--	2009	--

2.3.330 ASSEGNAZIONI PER PROGETTI DI COMPETENZA DEL S.I.R.

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO E/ 1127 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ERGONET" IN MATERIA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

2006	--	2007	2.100.000,00	2008	--	2009	--

2.3.384 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE E INTERREGIONA_ LE - SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO E/ 620 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO

2006	--	2007	41.522,57	2008	--	2009	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

2.3.387 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER IL PERIODO 2000-2006

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 254 TRASPORTO MERCI)

CAPITOLO E/ 91
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO PORTUS
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	-8.500,00	2008	--	2009	--

2.3.388 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER IL PERIODO 2000-2006 - INIZIATIVA COMUNITARIA IN_ TERREG III

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 239 RAPPORTI COMUNITARI)

CAPITOLO E/ 77
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C - PERIODO 2000-2006
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	121.654,86	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 78
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C - PERIODO 2000-2006
ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	85.158,40	2008	--	2009	--

TOTALE: 2.3.388

2006	--	2007	206.813,26	2008	--	2009	--

2.3.395 ASSEGNAZIONI VINCOLATI AD INTERVENTI FORMATIVI COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L' ATTUAZIONE DI OBIETTIVI ED INIZIATIVE COMUNITARI

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO E/ 935
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" PER IL PERIODO 2001-2006
ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	8.812,06	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 936
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" PER IL PERIODO 2001-2006
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	9.608,38	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 960 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

COFINANZIAMENTO STATALE DELL' OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
ART. 3 , COMMA 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

2006	--	2007	24.066.032,00	2008	21.848.249,00	2009	22.285.216,00
		2007	24.066.032,00	2008	21.848.249,00	2009	22.285.216,00
		2010	22.069.373,00	2011	22.523.992,00	2012	22.987.701,00
		2013	23.460.686,00				

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

CAPITOLO E/ 961 (2.3.3) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO DELL' OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
ART. 3 , COMMA 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

2006	--	2007	18.189.266,00	2008	16.513.051,00	2009	16.843.313,00
		2007	18.189.266,00	2008	16.513.051,00	2009	16.843.313,00
		2010	16.680.178,00	2011	17.023.782,00	2012	17.374.257,00
		2013	17.731.742,00				

TOTALE: 2.3.395

2006	--	2007	42.273.718,44	2008	38.361.300,00	2009	39.128.529,00

2.3.429 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO E/ 339
ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI
ARTT. 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , L. 1.4.1999 N. 91

2006	--	2007	86.937,24	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 479
ACQUISIZIONE DI FONDI PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHE' PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA
ART. 36 , COMMA 14 , L. 27.12.1997 N. 449

2006	--	2007	576.270,31	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 717
ACQUISIZIONE DI FONDI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MEDICINA PENITENZIARIA
ART. 8 , DECRETO LEGISLATIVO 22.6.1999 N. 230

2006	--	2007	160.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 828 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BUONE PRATICHE PER L' ALIMENTAZIONE E L' ATTIVITA' FISICA IN ETA' PRESCOLARE
L. 26.5.2004 N. 138

2006	--	2007	600.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 835
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SCREENING DEL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO (OBIETTIVO 1 E 2 E OBIETTIVO 3)
ART. 2 BIS , COMMA 1 , D.L. 29.3.2004 N. 81 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.5.2004 N. 138

2006	--	2007	389.325,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 838 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE SUGLI INCIDENTI DOMESTICI: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E ASSISTENZA ALL' AVVIO DEI PIANI REGIONALI - FONDI STATALI
L. 26.5.2004 N. 138

2006	--	2007	140.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

CAPITOLO E/ 1305 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI PER SOSTENERE GLI ONERI DI IMPIANTO
ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA C) , L. 21.10.2005 N. 219

2006	--	2007	95.759,32	2008	--	2009	--

TOTALE: 2.3.429

2006	--	2007	2.048.291,87	2008	--	2009	--

2.3.436 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO E/ 647 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FORME ALTERNATIVE ALL' ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI E A FAVORE DEI MINORI FUORI FAMIGLIA
L. 28.3.2001 N. 149

2006	--	2007	15.938,27	2008	--	2009	--

CAPITOLO E/ 738
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL' ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
ART. 3 , COMMA 4 , L. 30.3.2001 N. 125

2006	--	2007	11.435,30	2008	--	2009	--

TOTALE: 2.3.436

2006	--	2007	27.373,57	2008	--	2009	--

2.3.441 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 212 SERV.UNIVERSITA' RICERCA INNOV)

CAPITOLO E/ 443 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN RELAZIONE AL RIMBORSO DI PRESTITI FIDUCIARI PER STUDENTI
ART. 4 , COMMA 100 , L. 24.12.2003 N. 350

2006	--	2007	204.966,76	2008	--	2009	--

2.3.444 ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 197 ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO)

CAPITOLO E/ 420
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE
ART. 1 , COMMA 9 , L. 10.3.2000 N. 62

2006	--	2007	2.098.288,00	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                    TABELLA A4        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1)                              |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

CAPITOLO E/ 5233        (2.3.1)              ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SPESA  SOSTENUTA  DALLE  FAMIGLIE
  PER L' ISTRUZIONE
  ART. 27 , L. 23.12.1998 N. 448
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      2.646.780,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 2.3.444
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      4.745.068,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.445   ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO IN MATERIA DI INFORMATIZZAZIONE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  191  E-GOVERNMENT                  )

CAPITOLO E/  826        (2.3.2)              ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER PROGETTO SIFOL IN MATERIA DI E-LEARNING
  ART. 1 , COMMA 1 , L.R. ASS. 2007
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        310.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.461   ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA IDRAULICO-AMBIENTALE

( RUBRICA N.  340  AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI     - SERVIZIO N.  276  IDRAULICA                     )

CAPITOLO E/  378
  ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO  STATO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  URGENTI  PER  LA
  RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SERVIZIO IDRAULICA
  ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 11.6.1998 N. 180 CONVERTITO NELLA L.  3.8.1998  N.  267  ,  ART.  16  ,  L.
  31.7.2002 N. 179
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      2.301.300,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.464   ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI VIABILITA'

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  252  INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ.)

CAPITOLO E/  498
  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE  SUL  TERRITORIO
  REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE
  ART. 34 , DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285 , ART. 1 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 23
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        202.025,84 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.469   ASSEGNAZIONI VINCOLATE IN MATERIA DI INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI    - SERVIZIO N.  219  INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL.)

CAPITOLO E/  604
  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997  -  INIZIATIVE  DI  EDUCAZIONE
  ALIMENTARE
  DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        878.904,44 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

CAPITOLO E/ 631 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA
DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143

2006	2007	2008	2009
--	1.043.246,34	--	--

TOTALE: 2.3.469

2006	2007	2008	2009
--	1.922.150,78	--	--

2.3.472 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI (A.P.A.)

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO E/ 582
ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , L. 15.1.1991 N. 30

2006	2007	2008	2009
--	1.750.000,00	--	--

2.3.474 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI FORMATIVI

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO E/ 325
ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
ART. 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 9 , COMMA 3 , D.L. 20.5.1993 N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 19.7.1993 N. 236 , ART. 118 , L. 23.12.2000 N. 388

2006	2007	2008	2009
--	4.333.596,26	--	--

CAPITOLO E/ 328
ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL' APPRENDISTATO
ART. 68 , COMMA 5 , DECRETO LEGISLATIVO 17.5.1999 N. 144 , ART. 118 , COMMA 16 , L. 23.12.2000 N. 388 , ART. 16 , L. 24.6.1997 N. 196

2006	2007	2008	2009
--	6.227.824,43	--	--

CAPITOLO E/ 754
ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI
ART. 6 , COMMA 4 , L. 8.3.2000 N. 53

2006	2007	2008	2009
--	363.584,45	--	--

TOTALE: 2.3.474

2006	2007	2008	2009
--	10.925.005,14	--	--

2.3.765 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 193 IDENTITA' LINGUISTICHE E CULT.)

CAPITOLO E/ 73
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
ART. 9 , COMMI 1 , 2 , ART. 15 , COMMA 1 , L. 15.12.1999 N. 482

2006	2007	2008	2009
--	700.000,00	--	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

2.3.1026 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL.)

CAPITOLO E/ 606
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 - INIZIATIVE NEL SETTORE DELL' AGRITURISMO
DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143

2006	2007	2008	2009
--	1.492.300,00	--	--

CAPITOLO E/ 614
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 - SUSSIDI PER MANIFESTAZIONI E FIERE

2006	2007	2008	2009
--	209.400,00	--	--

TOTALE: 2.3.1026

2006	2007	2008	2009
--	1.701.700,00	--	--

2.3.1029 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO E/ 107 (2.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA DI MISURE E INTERVENTI SU UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE

2006	2007	2008	2009
--	181.570,34	--	--

2.3.1066 ASSEGNAZIONI DESTINATE AL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 266 LAVORI PUBBLICI, AFFARI GENER.)

CAPITOLO E/ 693
ASSEGNAZIONI DA PARTE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE SEZIONI REGIONALI DELL' OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI
ART. 3 , COMMA 14 , L. 11.2.2004 N. 109

2006	2007	2008	2009
--	67.792,80	--	--

2.3.1240 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL TURISMO - PARTE CAPITALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO E/ 527 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE CAPITALE A FAVORE DEL TURISMO
ART. 27 , COMMA 2 , L. 16.1.2003 N. 3

2006	2007	2008	2009
--	826.245,42	--	--

2.3.1502 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA ED ITINERARI PEDONALI

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 252 INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ)

CAPITOLO E/ 1109
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' CICLISTICA
ART. 18 , L. 1.8.2002 N. 166 , ART. 4 , COMMA 154 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	2007	2008	2009
--	1.435.839,24	--	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA A4        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

CAPITOLO E/ 1110
  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MUTUO FINANZIATE  CON  CONTRAZIONE  DI
  MUTUO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' CICLISTICA
  ART. 18 , L. 1.8.2002 N. 166
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007     -1.155.611,01 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 2.3.1502
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007        280.228,23 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.1898  ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTERREGIONALI - SERVIZIO  AFFARI  AMMINI_
          STRATIVI E CONTABILI

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  214  AGAG AGRICOLTURA              )

CAPITOLO E/  602
  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 -  RICERCA  E  SPERIMENTAZIONE
  - SIAGRI
  DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007        200.000,00 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.1998  ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,  AMMINI_
          STRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  214  AGAG AGRICOLTURA              )

CAPITOLO E/  603
  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 - ERSA
  DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007        400.000,00 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO E/ 1603        (2.3.4)               ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 -  PIANO  DI  SVILUPPO  RURALE
  2007 - 2013
  DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007        400.000,00 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 2.3.1998
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007        800.000,00 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

2.3.2000  ASSEGNAZIONI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CO. RE. COM.

( RUBRICA N.  260  SEGRETARIATO GENERALE          - SERVIZIO N.  186  AFFARI DELLA PRESIDENZA       )

CAPITOLO E/ 1010
  ASSEGNAZIONI DA PARTE DELL' AUTORITA'  PER  LE  GARANZIE  NELLE  COMUNICAZIONI,  SULLA  BASE  DELLE
  CONVENZIONI PREVISTE DALL' ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 249/1997, PER  L' ESERCIZIO  DA  PARTE
  DEL CO. RE. COM DELLE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE
  ART. 1 , COMMA 13 , L. 31.7.1997 N. 249 , ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 10.4.2001 N. 11
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --           |2007         24.127,99 |2008      --           |2009      --          |
       -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

6.1.24 ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PERIODO 2000-2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 259 FORESTE E ANTINCENDIO)

CAPITOLO E/ 140 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B "CADSES" - PERIODO 2000 - 2006 - PROGETTO CARBON-PRO - QUOTA FESR VENETO E UNIVERSITA' DI UDINE
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	97.864,50	2008	--	2009	--

6.1.31 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PERIODO 2000-2006 - PARTITE DI GIRO

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 254 TRASPORTO MERCI)

CAPITOLO E/ 92
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI NELL' AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 PER IL TRAMITE DELL' AUTORITA' DI PAGAMENTO - PROGETTO PORTUS - TRASFERIMENTI AI PARTNERS
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	8.500,00	2008	--	2009	--

6.1.70 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER IL PERIODO 2000-2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO E/ 805
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE PER L' ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO "INNOREF" - TRASFERIMENTI AL "FONDO DI ROTAZIONE" DI CUI ALLA LEGGE 16 APRILE 1987 N. 183 RELATIVI AI PARTNERS ITALIANI
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 1 , COMMA 4 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	84.784,48	2008	--	2009	--

1.3.360.1.2992 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 229 SOSTEGNO COMPARTO COOPERATIVO)

CAPITOLO S/ 8552
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE ALLA COOPERAZIONE SOCIALE - FONDI STATALI
L. 27.2.1985 N. 49 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ART. 4 , COMMA 17 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , COMMA 17 BIS DELL' ART. 4 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME INSERITO DA ART. 11 , COMMA 8 , L.R. 15.5.2002 N. 13 E INTEGRATO DALL' ART. 21 , COMMA 14 , L.R. 30.4.2003 N. 12 COMMA 17 TER DELL' ART. 4 L.R. 25.1.2002 N. 3 COME INSERITO DALL' ART. 11 COMMA 8 DELLA L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 6 , COMMA 38 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 11 , L.R. 26.10.2006 N. 20

2006	--	2007	152.598,58	2008	--	2009	--

1.3.370.1.536 TRASFERIMENTI DI SOMME AGLI ENTI LOCALI A TITOLO DI ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE DAL_ LO STATO

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1561 (1.1.152.2.11.33) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE DALLO STATO, DA TRASFERIRE AI COMUNI, A TITOLO DI RIMBORSO PER LE MINORI ENTRATE I.C.I. DEGLI EDIFICI DI CULTO
ART. 2 , COMMI 1 , 2 , L. 1.8.2003 N. 206 , ART. 2 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	400.574,23	2008	--	2009	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

3.4.340.2.597 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLO_GICA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 276 IDRAULICA)

CAPITOLO S/ 2554
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SERVIZIO IDRAULICA
ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 11.6.1998 N. 180 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 3.8.1998 N. 267 , ART. 16 , L. 31.7.2002 N. 179

2006	--	2007	2.301.300,00	2008	--	2009	--

4.3.340.1.2111 OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 266 LAVORI PUBBLICI, AFFARI GENER.)

CAPITOLO S/ 2222
ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI REGIONALI DELL' OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 3 , COMMA 14 , L. 11.2.2004 N. 109 , ART. 6 , COMMA 63 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	67.792,80	2008	--	2009	--

4.4.340.1.571 INTERVENTI SU UTENZE ENERGETICHE
(U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE)
(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3022 (2.1.142.2.10.28) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURE E INTERVENTI SU UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE - FONDI STATALI
ART. 13 , COMMA 2 , DECRETO LEGISLATIVO 16.1.1990 N. 79

2006	--	2007	181.570,34	2008	--	2009	--

5.4.350.1.398 SPESE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA VIABILITA'

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 252 INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ.)

CAPITOLO S/ 3907
EROGAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE SUL TERRITORIO REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE - FONDI STATALI
ART. 34 , DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285

2006	--	2007	202.025,84	2008	--	2009	--

5.4.350.2.211 INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' E DEL TRASPORTO CICLISTICO

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 252 INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ)

CAPITOLO S/ 2996
FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE E AI COMUNI, PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' CICLISTICA E REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI INTEGRATI
ART. 18 , L. 1.8.2002 N. 166 , ART. 4 , COMMA 154 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	1.435.839,24	2008	--	2009	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3997
CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI PER LA MOBILITA' CICLISTICA E LA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI INTEGRATI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
ART. 18 , L. 1.8.2002 N. 166 , ART. 5 , COMMA 115 , L.R. 2007 N. 1

2006 --	2007 -1.155.611,01	2008 --	2009 --

TOTALE: 5.4.350.2.211

2006 --	2007 280.228,23	2008 --	2009 --

6.2.260.1.5000 FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

(RUBRICA N. 260 SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO N. 186 AFFARI DELLA PRESIDENZA)

CAPITOLO S/ 4000
TRASFERIMENTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLE SOMME STANZIATE DALL' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DA PARTE DEL CO. RE. COM.
ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 10.4.2001 N. 11 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 17 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006 --	2007 24.127,99	2008 --	2009 --

7.2.310.2.223 FINANZIAMENTI PER LA SPESA D' INVESTIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, PER STRUTTURE SANITARIE, PER L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO E PER LE RESIDENZE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4436 (2.1.237.3.08.08) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI PER SOSTENERE GLI ONERI DI IMPIANTO-NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI
ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA C) , L. 21.10.2005 N. 219

2006 --	2007 95.759,32	2008 --	2009 --

7.3.310.1.232 INTERVENTI INTEGRATIVI DELLA SPESA CORRENTE SANITARIA

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4035
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SCREENING DEL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO (OBIETTIVO 1 E 2 E OBIETTIVO 3)

ART. 2 BIS , COMMA 1 , D.L. 29.3.2004 N. 81 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.5.2004 N. 138

2006 --	2007 389.325,00	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 4513
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO PER L' ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, PER L' ATTIVITA' DEI COORDINATORI LOCALI E PER IL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE AD EFFETTUARE TRAPIANTI E PRELIEVI E A CONSERVARE I TESSUTI ED IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE DI TRASPORTO
ARTT. 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , L. 1.4.1999 N. 91

2006 --	2007 86.937,24	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 4579
FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI, NONCHE' PER LE RELATIVE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA
ART. 36 , COMMA 14 , L. 27.12.1997 N. 449

2006 --	2007 576.270,31	2008 --	2009 --

```
====================================================================================================
|                      TABELLA A4        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                                 (CONTINUA)

CAPITOLO S/ 4657
  INTERVENTI DI MEDICINA PENITENZIARIA
  ART. 8 , DECRETO LEGISLATIVO 22.6.1999 N. 230
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       160.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 4973        (1.1.157.2.08.08)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO  OPERATIVO  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI  PREVENZIONE  SUGLI
  INCIDENTI DOMESTICI: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  E  ASSISTENZA   ALL' AVVIO  DEI  PIANI  REGIONALI
  - FONDI STATALI
  L. 26.5.2004 N. 138
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       140.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 4974        (1.1.157.2.08.08)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BUONE PRATICHE PER L' ALIMENTAZIONE  E   L' ATTIVITA'
  FISICA IN ETA' PRESCOLARE"
  L. 26.5.2004 N. 138
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       600.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 7.3.310.1.232
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007     1.952.532,55 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

7.5.310.1.243    INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, PER SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE DISA_
                 BILI E PER LA PREVENZIONE ED IL RECUPERO DALLE MALATTIE SOCIALI

( RUBRICA N.  310  SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE    - SERVIZIO N.  206  SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI  )

CAPITOLO S/ 4972
  FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL' ABUSO DI ALCOL E  AI  PROBLEMI
  ALCOLCORRELATI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
  ART. 3 , COMMA 4 , L. 30.3.2001 N. 125
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        11.435,30 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

7.5.310.1.568    FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONE
( U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE )
( RUBRICA N.  310  SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE    - SERVIZIO N.  240  SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  )

CAPITOLO S/ 4512        (1.1.157.2.08.08)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN  MATERIA  DI  CELIACHIA  DI
  RISTORATORI E ALBERGATORI
  ART. 5 , COMMA 2 , L. 4.7.2005 N. 123
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        39.300,03 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

7.7.310.1.537    INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'

( RUBRICA N.  310  SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE    - SERVIZIO N.  206  SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI  )

CAPITOLO S/ 4571        (1.1.161.2.08.07)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  INTERVENTI A SOSTEGNO DI FORME ALTERNATIVE ALL' ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI  E  A  FAVORE  DEI
  MINORI FUORI FAMIGLIA
  L. 28.3.2001 N. 149
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        15.938,27 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

8.1.300.1.265 INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI, PER L' ORIENTAMENTO E LA FREQUENZA SCOLASTICA, E PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DI SERVIZI AL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 197 ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO)

CAPITOLO S/ 5233 (1.1.153.2.06.04) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DEI COSTI PER L' ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI
ART. 27 , L. 23.12.1998 N. 448 , ART. 16 , COMMA 47 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 14 , COMMA 3 , L.R. 15.5.2002 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A) , B) , L.R. 21.7.2004 N. 20 , ART. 6 , COMMI 1 , 2 , L.R. 23.1.2007 N. 1 COME MODIFICATI DALL' ART. 1 , L. R. 12.4.2007 N. 8

2006 --	2007 2.646.780,00	2008 --	2009 --

8.1.300.1.544 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 197 ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO)

CAPITOLO S/ 5102
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE
ART. 1 , COMMA 9 , L. 10.3.2000 N. 62

2006 --	2007 2.098.288,00	2008 --	2009 --

8.4.300.1.1901 INTERVENTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 193 IDENTITA' LINGUISTICHE E CULT.)

CAPITOLO S/ 5572
ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A RENDERE EFFETTIVO L' USO ORALE E SCRITTO DELLE LINGUE AMMESSE A TUTELA
ART. 9 , COMMI 1 , 2 , ART. 15 , COMMA 1 , L. 15.12.1999 N. 482

2006 --	2007 700.000,00	2008 --	2009 --

9.1.320.1.332 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IVI COMPRESA L' ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE PER CITTADINI IMMIGRATI

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5814
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI DI FORMAZIONE AZIENDALE E DI FORMAZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
ART. 9 , COMMA 3 , D.L. 20.5.1993 N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 19.7.1993 N. 236

2006 --	2007 4.333.596,26	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 5818
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL' APPRENDISTATO
ART. 68 , COMMA 5 , DECRETO LEGISLATIVO 17.5.1999 N. 144 , ART. 118 , COMMA 16 , L. 23.12.2000 N. 388 , ART. 16 , L. 24.6.1997 N. 196

2006 --	2007 6.227.824,43	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 5820
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI
ART. 6 , COMMA 4 , L. 8.3.2000 N. 53

2006 --	2007 363.584,45	2008 --	2009 --

TOTALE: 9.1.320.1.332

2006 --	2007 10.925.005,14	2008 --	2009 --

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA A4        ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   1)                              |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

9.3.320.1.271    FINANZIAMENTI AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA’ ALLO STUDIO  U_
                 NIVERSITARIO

( RUBRICA N.  320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA’ - SERVIZIO N.  212  SERV.UNIVERSITA’ RICERCA INNOV)

CAPITOLO S/ 5186        (1.1.158.2.06.04)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AGLI STUDENTI PER IL RIMBORSO DI PRESTITI FIDUCIARI
  ART. 4 , COMMI 99 , 100 , L. 24.12.2003 N. 350 , ART. 9 , L.R. 23.5.2005 N. 12
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        204.966,76 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

10.1.280.2.3020  INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER L’ INNOVAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI  AMMINISTRA_
                 ZIONE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  191  E-GOVERNMENT                  )

CAPITOLO S/   63        (2.1.220.3.01.01)      ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI E-LEARNING CON IL PROGETTO "SIFOL-SISTEMA INTEGRATO PER  LA
  FORMAZIONE ON-LINE DEL MANAGEMENT PUBBLICO"-FONDI STATALI
  ART. 1 , L. 30.6.1998 N. 208
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        310.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

10.2.360.2.401   FONDO INCENTIVI ALLE IMPRESE

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA’ PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  224  AGAG ATTIVITA’ PRODUTTIVE     )

CAPITOLO S/ 9610
  FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI ALL’ ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2002,
  N. 110
  ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 9 , COMMA 1  ,  LETTERA  D  )  SUB  3  ,  L.R.
  16.4.1999 N. 7 COME INSERITA DALL’ ART. 6 , COMMA 43 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 6 , COMMA  48  ,
  L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 6 , COMMA 38 , L.R. 2.2.2005 N. 1
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        193.342,06 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

11.1.330.2.352   CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE, PER  INVESTI_
                 MENTI NEL  SETTORE  DELLA  TRASFORMAZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE  E  NEL  SETTORE
                 DELL' AGRITURISMO

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  219  INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6294
  CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI OPERATORI AGRITURISTICI, PER RESTAURO  RISANAMENTO  CONSERVATIVO,
  RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO  EDILIZIO,  AMPLIAMENTO  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEGLI  IMMOBILI
  ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA IVI COMPRESI L' ARREDAMENTO E   L' ATTREZZATURA
  DEI LOCALI, PER  ALLESTIMENTO  DI  AREE  E  SERVIZI  PER  LA  SOSTA  DI  CAMPEGGIATORI  E  TURISTI,
  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO SANITARI ED ALTRE INFRASTRUTTURE  AL  SERVIZIO   DELL' ATTIVITA'
  AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E  VALORIZZAZIONE  DELLE  CONDIZIONI  AMBIENTALI  NEI
  TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRITURISTICA,  PER  INTERVENTI  RELATIVI   ALL' ABBATTIMENTO
  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA  NONCHE'  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
  LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE  DI  PRODOTTI  AZIENDALI  DA  DESTINARE
  ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997
  DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143 , ART. 17 , L.R. 22.7.1996 N. 25  COME  MODIFICATO   DALL' ART.
  90 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 9.11.1998 N. 13, DALL' ART. 7 , COMMA 11  ,  L.R.   15.5.2002 N. 13 ,
  DA  ART. 40 , L.R. 27.11.2006 N. 24 E  INTEGRATO   DALL' ART.   6 , L.R. ASS. 2007
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007      1.492.300,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

11.3.330.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6802
CONTRIBUTI ALL' ERSA - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997
LETTERE C, D, E, F, DELL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 24.7.1995 N. 32 , ART. 49 , COMMA 26 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ARTT. 3 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATI DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 15 , COMMI 1 , 3 , L.R. 16.8.1999 N. 23 COME SOSTITUITO DA ART. 44 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 6 , COMMI 17 , 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 14 , L.R. 20.11.2000 N. 21 , ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 21 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , L.R. 22.4.2002 N. 11 , ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 13.8.2002 N. 21 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , ART. 23 , COMMA 3 , L.R. 4.6.2004 N. 18

2006	--	2007	400.000,00	2008	--	2009	--

11.3.330.1.370 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO AGRICOLO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 4006 (2.1.163.2.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA - FONDI STATALI EX DLGS 143/1997
DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143 , ARTT. 1 , 2 , COMMA 1 , 10 , COMMA 1 , L.R. 23.2.2006 N. 5

2006	--	2007	1.043.246,34	2008	--	2009	--

11.3.330.1.2009 FONDI STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DI NUOVA ISTITUZIONE)

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6700 (1.1.142.1.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SETTORE APISTICO

2006	--	2007	41.522,57	2008	--	2009	--

11.3.330.1.2022 FONDI PER PROGRAMMI INTERREGIONALI - SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6339
RICERCA E SPERIMENTAZIONE - SIAGRI - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997
DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143 , ART. 7 , COMMA 23 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2006	--	2007	200.000,00	2008	--	2009	--

11.5.330.1.372 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6830
CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE - FONDI STATALI
L. 29.6.1929 N. 1366 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , L. 15.1.1991 N. 30 , ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L. 10.7.1991 N. 201 , ART. 4 , COMMA 1 , L. 3.8.1999 N. 280

2006	--	2007	1.750.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

11.5.330.1.375 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E PUBBLICITA' DI PRODOTTI AGRICOLI, PER RICERCA E SVILUPPO, PER L' INTRODUZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6886

SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI E COMITATI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 PUNTO 3), LETT. A), ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2006	--	2007	209.400,00	2008	--	2009	--

11.8.330.1.34 CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI PROPRIETARI DI FON_ DI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6175 (2.1.154.2.10.12) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA CONCESSIONE AI PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE, NONCHE' AI CONSORZI AGRO -SILVO -PASTORALI E AGLI ALTRI SOGGETTI DI GESTIONE ASSOCIATA, DI SUSSIDI CORRISPONDENTI ALLE SPESE CONNESSE AD OPERAZIONI DI PERMUTA E COMPRAVENDITA DEI FONDI MEDESIMI - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO 143/1997
ART. 3 , L.R. 7.2.1992 N. 8 COME MODIFICATO DA ART. 35 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 4 , COMMA 6 , L.R. 24.4.2001 N. 13 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 24.4.2001 N. 13 ABROGATO

2006	--	2007	878.904,44	2008	--	2009	--

14.3.360.2.1312 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CAPITALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO S/ 9068 (2.1.236.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO - TRAMITE TURISMOFVG - DEI PROGETTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI DI INTERESSE TURISTICO NEL PORTALE "ITALIA. IT"
ART. 27 , COMMA 2 , L. 16.1.2003 N. 3 , ART. 10 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME SOSTITUITO DA ART. 106 , COMMA 11 , L.R. 5.12.2005 N. 29

2006	--	2007	826.245,42	2008	--	2009	--

15.3.320.1.1047 OBIETTIVO 3 - INTERVENTI PREGRESSI E PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5960 (1.1.163.2.10.05) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE -FSE 2007-2013
ART. 3 , COMMA 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
SPESA RIPARTITA

2006	--	2007	42.255.298,00	2008	38.361.300,00	2009	39.128.529,00
		2007	42.255.298,00	2008	38.361.300,00	2009	39.128.529,00
		2010	38.749.551,00	2011	39.547.774,00	2012	40.361.958,00
		2013	41.192.428,00				

TABELLA A4 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)

(CONTINUA)

15.4.330.2.2357 ATTUAZIONE PIANI DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6842 (2.1.236.5.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

TRASFERIMENTI ALL' AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) DELLA QUOTA REGIONALE DI COFINANZIAMENTO PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - FONDI STATALI EX DLGS 143/1997
ART. 7 , COMMA 149 , L.R. 23.1.2007 N. 1 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	400.000,00	2008	--	2009	--

15.5.310.1.1423 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 92 (1.1.157.2.08.08) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III - C - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO "INCO-HEALT"
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	137.700,00	2008	--	2009	--

15.5.320.1.1414 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E INIZIATIVE COMUNITARIE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5951
INTERVENTI PER L' ASSISTENZA TECNICA DELL' INIZIATIVA COMUNITARIE "EQUAL" - MISURE 6.1 E 6.2
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	18.420,44	2008	--	2009	--

15.5.350.1.489 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER IL PERIODO 2000-2006 - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 254 TRASPORTO MERCI)

CAPITOLO S/ 4300
INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO - ADRIATICO PERIODO 2000 - 2006 - PROGETTO PORTUS
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006	--	2007	-8.500,00	2008	--	2009	--

52.2.280.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO S/ 184 (2.1.220.3.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ERGONET" IN MATERIA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO - COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ALTRE REGIONI

2006	--	2007	2.100.000,00	2008	--	2009	--

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA A4        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1)                             |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                                   (CONTINUA)

56.2.330.4.486   ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER IL PERIODO 2000 - 2006

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  214  AGAG AGRICOLTURA             )

CAPITOLO S/ 1082
  INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA  DI  INIZIATIVA  COMUNITARIA  INTERREG  III  C  2000  -  2006
  - PROGETTO "INNOREF" - TRASFERIMENTI AL "FONDO DI ROTAZIONE" DI CUI ALLA LEGGE 16  APRILE  1987  N.
  183 RELATIVI AI PARTNERS ITALIANI
  ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A ) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         84.784,48 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

56.2.330.4.551   ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PERIODO 2000-2006

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  259  FORESTE E ANTINCENDIO        )

CAPITOLO S/ 2813        ( MODIFICA DENOMINAZIONE )
  INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG  III  B  "CADSES"  PERIODO
  2000 - 2006 - PROGETTO CARBON-PRO - TRASFERIMENTI AL VENETO E ALL' UNIVERSITA'  DI  UDINE  -  FONDI
  FESR
  ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A ) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         97.864,50 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

56.2.350.4.557   ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PERIODO 2000-2006 - PARTITE DI GIRO

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  254  TRASPORTO MERCI              )

CAPITOLO S/ 4301
  INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A  TRANSFRONTALIERO  -  ADRIATICO
  PERIODO 2000 - 2006 - TRASFERIMENTI AI PARTNERS DEL PROGETTO PORTUS
  ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A ) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007          8.500,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

1.1.370.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1508
INCENTIVAZIONE E SVILUPPO FUSIONE TRA COMUNI
ART. 3 , COMMA 39 , L.R. 2007 N. 1 , ART. 2 , COMMA 21 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	-300.000,00	2008	--	2009	--

1.3.280.1.12 SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO S/ 50
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 , L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C) , D) , L.R. 12.2.2001 N. 3

2006	--	2007	150.000,00	2008	--	2009	--

1.3.280.2.13 SPESE D' INVESTIMENTO PER IL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO S/ 55
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C) , D) , L.R. 12.2.2001 N. 3

2006	--	2007	1.260.000,00	2008	--	2009	--

1.3.320.1.1899 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI LAVORO

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 208 LAVORO)

CAPITOLO S/ 8550
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO E SERVIZI ALL' IMPIEGO, CONFLITTI DEL LAVORO E ANAGRAFE DEI SOGGETTI CHE HANNO ADEMPIUTO O ASSOLTO ALL' OBBLIGO SCOLASTICO
ART. 2 BIS , L.R. 14.1.1998 N. 1 COME INSERITO DALL' ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ARTT. 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , L.R. 9.8.2005 N. 18

2006	--	2007	340.000,00	2008	--	2009	--

1.3.370.2.8 ALTRI TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE ALLE AUTONOMIE LOCALI

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL., SERVIZIO 235 SERVIZIO FINANZA LOCALE)

CAPITOLO S/ 1659
CONTRIBUTO AL COMUNE DI MERETO DI TOMBA PER L'ACQUISTO E LA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE DI SAVALONS NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "PROTOSTORIA IN FRIULI"
ART. 3, COMMA 85, L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

7.1.310.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E ONERI PER PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4355

FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ARTT. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	-530.000,00	2008	--	2009	--

7.3.310.1.232 INTERVENTI INTEGRATIVI DELLA SPESA CORRENTE SANITARIA

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 4516

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA RETE REGIONALE "CITTA' SANE" OMS DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA SALUTE DEI CITTADINI E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
ART. 3 , COMMA 4 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

7.4.310.1.237 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO S/ 4519

INTERVENTI TRAMITE I SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI PER IL REDDITO DI BASE DI CITTADINANZA
ART. 59 , L.R. 31.3.2006 N. 6 , ARTT. 8 , 9 , L.R. 7.7.2006 N. 11

2006	--	2007	-1.500.000,00	2008	--	2009	--

7.5.310.1.243 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, PER SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI E PER LA PREVENZIONE ED IL RECUPERO DALLE MALATTIE SOCIALI

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO S/4645

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI "SAN MAURO" DI MANIAGO, "IL SEME" DI FIUME VENETO E "L' ANCORA" DI UDINE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI
ART. 4 , COMMA 59 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	60.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 4764

CONTRIBUTO ANNUO ALLA CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 13 BIS , L.R. 25.9.1996 N. 41 COME INSERITO DALL' ART. 43, COMMA 1, L.R. 9.8.2005 N. 18 E COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 62, COMMA 1, L.R. 31.3.2006 N. 6 E COME MODIFICATO DALL'ART. 13, COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 5 , COMMA 44 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME ABROGATO DALL' ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	15.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 7.5.310.1.243

2006	--	2007	75.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

7.5.310.1.247 PROGETTI ANTIVIOLENZA ED IN TEMA DI DISADATTAMENTO, DEVIANZA E CRIMINALITÀ

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO S/4763
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ANTIVIOLENZA
ART. 3 COMMA 1 , L.R. 16.8.2000 N. 17

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

7.6.310.2.252 CONTRIBUTI PER STRUTTURE, ATTREZZATURE, ARREDI, E PER INTERVENTI SPECIFICI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO PER ANZIANI E DISABILI E NEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO S/4638
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DELEGAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA, AL COMITATO LOCALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - AZZANO DECIMO, E ALL' A.S.P. "OPERA PIA COJANIZ" DI TARCENTO PER L' ACQUISTO DI UN' AUTOAMBULANZA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI
ART. 4 , COMMA 92 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	40.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 4646
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SOLIDARIETA' " DI AZZANO DECIMO PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA
ART. 4 , COMMA 102 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 4814
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA PICCOLO PRINCIPE DI CASARSA DELLA DELIZIA A SOLLIEVO DEI COSTI PER L' ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELL' ATTIVITA' PRODUTTIVA
ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	150.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 7.6.310.2.252

2006	--	2007	240.000,00	2008	--	2009	--

7.7.310.1.537 INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 206 SERV.PROGRAMM.INTERV.SOCIALI)

CAPITOLO S/ 4530
INTERVENTI TRAMITE I COMUNI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
ARTT. 10 , 12 , 15 , 18 , L.R. 7.7.2006 N. 11 , ART. 3 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	-100.000,00	2008	-100.000,00	2009	-100.000,00

CAPITOLO S/ 8464
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO DELLA NATALITA'
ART. 14 , L.R. 24.6.1993 N. 49 COME SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 30.4.2003 N. 12 E MODIFICATO DALL' ART. 3, COMMA 15, L.R. 20.8.2003 N. 14, ART. 3, COMMA 46 , L.R. 26.1.2004 N. 1, ART. 4 ,COMMA 116 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	-410.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 7.7.310.1.537

2006	--	2007	-510.000,00	2008	-100.000,00	2009	-100.000,00

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

1.3.340.2.1404 TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI PER INTERVENTI SPECIFICI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 1671

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AL COMUNE DI MONFALCONE PER L' ACQUISTO, LA MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL' EDIFICIO "EX ALBERGO IMPIEGATI" DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO
ART. 5 , COMMA 48 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 85 , L.R. 29.1.2003 N. 1

LIMITE 3

2006	-51.807,56	2007	-51.807,56	2008	-51.807,56	2009	-51.807,56

2006 - 2015 -51.807,56

2.1.230.2.116 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

(RUBRICA N. 230 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO N. 163 PROTEZIONE CIVILE)

CAPITOLO S/ 4150

FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE"
ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 33 , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 24.5.2004 N. 15 , ART. 14 , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 , L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 32 BIS , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INSERITO DALL' ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 20.4.1999 N. 9 E MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 32 QUINQUIES , COMMA 1 , LETTERA O) , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 28 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COMMI DA 1 A 8, ART. 5 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 4 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 4 , COMMI 5 , 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 4 , COMMA 13 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 13 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 4 , COMMI 1 , 6 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	200.000,00	2008	--	2009	--

3.1.190.1.2094 INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(RUBRICA N. 190 DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO N. 289 AGENDA 21)

CAPITOLO S/ 2219

SPESE DIRETTE E INCENTIVI PER L' ATTIVITA', MAPPATURA, ANALISI COMPARATIVA DELLE ESPERIENZE REGIONALI E DI ENTI LOCALI NELL' AREA DI EUROREGIONE RIFERIBILI AD APPROCCIO DI AGENDA 21
ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 23.1.2007 N. 1 COME SOSTITUITO DA ART. 4 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	-7.000,00	2008	--	2009	--

3.1.340.1.89 SPESE PER STUDI, MONITORAGGI E OGNI ALTRA ATTIVITA' FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLE RISORSE IDRICHE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 276 IDRAULICA)

CAPITOLO S/ 2482

SPESE PER STUDI, RICERCHE, RILIEVI, SONDAGGI, MISURE, MONITORAGGI, ELABORAZIONI E OGNI ALTRA ATTIVITA' FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, DEL REGIME IDROLOGICO DELLE FALDE ACQUIFERE E DELLA RETE IDROGRAFICA, DEL TRASPORTO SOLIDO DEI CORSI D' ACQUA, DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE, DEL BILANCIO IDROLOGICO E SEDIMENTOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI E DELLA LAGUNA DI MARANO - GRADO
ART. 42 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 5 , COMMA 12 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2006	--	2007	80.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

3.1.340.1.709 SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 275 GEOLOGICO)

CAPITOLO S/ 2283 (2.1.142.3.10.29) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER L' ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI FINALIZZATE ALL' ATTIVITA' DI VIGILANZA, RICERCA, INDIRIZZO E STUDIO
ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	160.000,00	2008	--	2009	--

3.1.340.1.1094 INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 266 LAVORI PUBBLICI, AFFARI GENER.)

CAPITOLO S/ 2210
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI ED ALLE SOCIETA' DI CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI PER LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALL' OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE O REGISTRAZIONE AMBIENTALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	-287.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2255
FINANZIAMENTO ALL' ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 16 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 3.1.340.1.1094

2006	--	2007	-187.000,00	2008	--	2009	--

3.1.340.2.64 SPESE PER STRUMENTAZIONI E INDAGINI GEOLOGICHE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 275 GEOLOGICO)

CAPITOLO S/ 2260
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GEOLOGIA APPLICATA E DI IDROGEOLOGIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI FINALIZZATE ALL' ATTIVITA' DI VIGILANZA, RICERCA, INDIRIZZO E STUDIO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	-161.600,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2267 (2.1.210.3.10.29) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	13.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 3.1.340.2.64

2006	--	2007	-148.600,00	2008	--	2009	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

3.2.340.1.545 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 278 INFRASTRUTTURE CIVILI)

CAPITOLO S/ 2277 (2.1.158.3.10.16) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AUTORITA' D' AMBITO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE L' AVVIO DELL' ATTIVITA'
ART. 13 , COMMA 2 , L.R. 23.6.2005 N. 13

2006	--	2007	751.100,00	2008	277.200,00	2009	223.200,00

3.2.340.2.99 INTERVENTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 278 INFRASTRUTTURE CIVILI)

CAPITOLO S/ 2601
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AL CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA DI SAN GIORGIO DI NOGARO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO PROVENIENTI DALLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEL CONSORZIO AUSSA - CORNO
ART. 6 , COMMA 41 , L.R. 18.1.2006 N. 2
LIMITE 1

2006	-100.000,00	2007	-100.000,00	2008	-100.000,00	2009	-100.000,00

2006 - 2020 -100.000,00

3.2.340.2.1793 TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 278 INFRASTRUTTURE CIVILI)

CAPITOLO S/ 2264
FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE ED ALLE AUTORITA' D' AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE PREVISTI NELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - FONDO DERIVANTE DALLA REISCRIZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA
ART. 15 , L. 7.8.1990 N. 241 , ART. 6 , L. 23.5.1997 N. 135 , ART. 19 , L.R. 30.4.2003 N. 12 COME SOSTITUITO DA ART. 4 , COMMA 33 , L.R. 26.1.2004 N. 1 E MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 2.4.2004 N. 11

2006	-250.014,78	2007	5.125,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2441
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CARNIACQUE S.P.A. PER LE SPESE DI AVVIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'
ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 3.2.340.2.1793

2006	-250.014,78	2007	105.125,00	2008	--	2009	--

3.2.340.2.2333 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 278 INFRASTRUTTURE CIVILI)

CAPITOLO S/ 2275
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AUTORITA' D' AMBITO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE L' AVVIO DELL' ATTIVITA'
ART. 13 , COMMA 2 , L.R. 23.6.2005 N. 13

2006	--	2007	-251.100,00	2008	-277.200,00	2009	-223.200,00

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

3.4.340.2.597 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLO_GICA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 276 IDRAULICA)

CAPITOLO S/ 2481 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
SPESE PER L' ESTENSIONE E L' ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE RETI DI RILEVAMENTO IDROLOGICHE E IDROGRAFICHE REGIONALI, PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RELATIVI IMPIANTI FISSI, PER L' ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE E MEZZI FUNZIONALI ALLA LORO GESTIONE ED AI MONITORAGGI -RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO-
ART. 42 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 3.7.2002 N. 16

2006	--	2007	-95.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2483
SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI REGIONALI IDROLOGICHE E IDROGRAFICHE, DEI RELATIVI IMPIANTI FISSI DI RILEVAMENTO, DELLA STRUMENTAZIONE E DEI MEZZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE ED AI MONITORAGGI
ART. 42 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 3.7.2002 N. 16

2006	--	2007	15.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2502
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 4 , COMMI 36 , 38 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	-100.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 3.4.340.2.597

2006	--	2007	-180.000,00	2008	--	2009	--

4.1.340.1.1126 POLITICHE SOCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO S/ 3245
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE AGENZIE SOCIALI PER L' ABITAZIONE, PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALL' INSERIMENTO ABITATIVO DEI LAVORATORI FLESSIBILI
ART. 4 , COMMA 17 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	--	2007	300.000,00	2008	--	2009	--

4.1.340.2.1124 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO S/ 3407
CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLE ATER AL FINE DI FAVORIRE L' AVVIO E L' INSERIMENTO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ECOCOMPATIBILE DA REALIZZARSI NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTICOLO 4, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005 PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CONNESSI A TALI INTERVENTI
ART. 6 , COMMA 54 , L.R. 18.1.2006 N. 2 COME SOSTITUITO DA ART. 5 , COMMA 45 , L.R. 23.1.2007 N. 1

LIMITE 1

2006	--	2007	-40.000,00	2008	-40.000,00	2009	-40.000,00

2008 - 2021 -40.000,00

LIMITE 2

2006	--	2007	--	2008	40.000,00	2009	40.000,00

2008 - 2022 40.000,00

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

TOTALE: 4.1.340.2.1124

2006 --	2007 -40.000,00	2008 --	2009 --

4.1.340.2.2524 FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 270 EDILIZIA RESIDENZIALE)

CAPITOLO S/ 3265
FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - REISCRIZIONE FONDI STATALI
ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 7.3.2003 N. 6

2006 -9.319.047,50	2007 --	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 3273
FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI
ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 4 , L.R. ASS. 2007

2006 --	2007 --	2008 --	2009 -6.000.000,00

TOTALE: 4.1.340.2.2524

2006 -9.319.047,50	2007 --	2008 --	2009 -6.000.000,00

4.2.340.2.433 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3338 (2.1.232.3.08.27) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO
ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA 82 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006 --	2007 1.800.000,00	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 3356
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO
ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 18

2006 --	2007 --	2008 155.000,00	2009 155.000,00

2008 - 2027 155.000,00

CAPITOLO S/ 3358
CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA 82 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006 --	2007 200.000,00	2008 --	2009 --

TOTALE: 4.2.340.2.433

2006 --	2007 2.000.000,00	2008 155.000,00	2009 155.000,00

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

4.3.340.2.174 PARCHEGGI URBANI

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3370
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI, O AI PRIVATI CONCESSIONARI DEI MEDESIMI, PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI URBANI PUBBLICI PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI O DAI PIANI PER IL TRAFFICO
ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 26.10.1987 N. 34 (ABROGATO) COME SOSTITUITO DALL' ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 24.7.1995 N. 31 (ABROGATO) ART. 5 , COMMA 60 , L.R. 2007 N. 1

LIMITE 9

2006	--	2007	-0,07	2008	-0,07	2009	--

2007 - 2008 -0,07

LIMITE 10

2006	--	2007	-46.725,38	2008	-46.725,38	2009	-46.725,38

2007 - 2010 -46.725,38

LIMITE 12

2006	--	2007	-25.748,43	2008	-25.748,43	2009	-25.748,43

2007 - 2011 -25.748,43

LIMITE 14

2006	--	2007	-25.032,24	2008	-25.032,24	2009	-25.032,24

2007 - 2013 -25.032,24

LIMITE 16

2006	--	2007	-8.562,11	2008	-8.562,11	2009	-8.562,11

2007 - 2014 -8.562,11

LIMITE 17

2006	--	2007	-18.200,00	2008	-18.200,00	2009	-18.200,00

2007 - 2016 -18.200,00

TOTALE: 4.3.340.2.174

2006	--	2007	-124.268,23	2008	-124.268,23	2009	-124.268,16

4.3.340.2.177 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI D' INTERESSE PUBBLICO

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3385
CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ED ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA PER IL RECUPERO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO E STORICO DESTINATI AD OSPITARE SPAZI A PREVALENTE USO MUSEALE
ART. 4 , COMMA 72 , L.R. 26.1.2004 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 6 , COMMA 88 , L.R. 18.1.2006 N. 2

LIMITE 1

2006	--	2007	-22.479,76	2008	-24.177,74	2009	-25.875,73

2007	-22.479,76	2008	-24.177,74	2009	-25.875,73
2010	-27.573,73	2011	-29.271,72	2012	-47.541,35
2013	-73.247,53	2014	-99.998,03	2015	-126.812,11
2016	-154.182,78	2017	-181.275,17	2018	-208.367,54

LIMITE 2

2006	-48.074,31	2007	-48.074,31	2008	-48.074,31	2009	-48.074,31

2006 - 2020 -48.074,31

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

LIMITE 3

2006	-242.254,15	2007	-242.254,15	2008	-242.254,15	2009	-242.254,15

2006 - 2020 -242.254,15

LIMITE 5

2006	--	2007	10.000,00	2008	10.000,00	2009	10.000,00

2007 - 2021 10.000,00

CAPITOLO S/ 3389
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI E ALLE A.T.E.R. PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI DESTINATI O DA DESTINARSI A SEDI DELL' ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRI CORPI DI POLIZIA
ART. 34 , COMMA 7 , L.R. 30.1.1989 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 63 , L.R. 9.7.1990 N. 29 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL' ART. 12 , L.R. 3.7.2000 N. 13

LIMITE 7

2006	--	2007	-1.185,27	2008	-1.185,27	2009	-1.185,27

2007 - 2017 -1.185,27

LIMITE 8

2006	--	2007	-185,92	2008	-185,92	2009	-185,92

2007 - 2018 -185,92

LIMITE 9

2006	--	2007	-3.801,77	2008	-3.801,77	2009	-3.801,77

2007 - 2019 -3.801,77

LIMITE 10

2006	--	2007	-495,58	2008	-495,58	2009	-495,58

2007 - 2020 -495,58

LIMITE 11

2006	--	2007	-11.720,69	2008	-11.720,69	2009	-11.720,69

2007 - 2021 -11.720,69

LIMITE 13

2006	--	2007	-7.354,51	2008	-7.354,51	2009	-7.354,51

2007 - 2023 -7.354,51

LIMITE 18

2006	--	2007	352.100,00	2008	352.100,00	2009	352.100,00

2007 - 2026 352.100,00

CAPITOLO S/ 3409
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE
ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 COME MODIFICATO DA ART. 4 , COMMA 35 , L.R. 21.7.2006 N. 12

LIMITE 5

2006	-2.177,02	2007	-2.177,02	2008	-2.177,02	2009	-2.177,02

2006 - 2025 -2.177,02

CAPITOLO S/ 3420
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' A ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE
ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	--	2007	2.000.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5064
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PLURIENNALE AL COLLEGIO DON BOSCO, ALL' ISTITUTO VENDRAMIN DI PORDENONE, ALL' ISTITUTO SALESIANO BEARZI DI UDINE, ALL' ISTITUTO BERTONI, ALL' ISTITUTO RENATI ED ALL' ISTITUTO TOMADINI DI UDINE E AL COLLEGIO DON BOSCO DI TOLMEZZO NONCHE' ALL' ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DELL' ORTO DI UDINE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI OPERE STRUTTURALI E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
ART. 5 , COMMA 51 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA 98 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 5 , COMMA 87 , L.R. 2007 N. 1

LIMITE 5

2006	-72.040,00	2007	-72.040,00	2008	-72.040,00	2009	-72.040,00

2006 - 2020 -72.040,00

LIMITE 6

2006	-50.000,00	2007	-50.000,00	2008	-50.000,00	2009	-50.000,00

2006 - 2020 -50.000,00

LIMITE 8

2006	--	2007	122.040,00	2008	122.040,00	2009	122.040,00

2007 - 2021 122.040,00

TOTALE: 4.3.340.2.177

2006	-414.545,48	2007	2.022.371,02	2008	20.673,04	2009	18.975,05

4.3.340.2.178 CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI CULTO E RE_LATIVE PERTINENZE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3435
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE
ART. 7 TER , COMMA PRIMO , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 , L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ART. 7 TER , COMMA TERZO , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 , L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99 , L.R. 7.2.1990 N. 3

2006	--	2007	2.180.000,00	2008	--	2009	--

4.4.340.2.86 CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL' EDILIZIA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 269 DISCIPLINA TECNICA EDILIZIA)

CAPITOLO S/ 3217
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
ART. 4 , COMMA 38 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 4 , L.R. ASS. 2007

2006	-500.000,00	2007	750.000,00	2008	--	2009	--

4.5.340.1.636 SPESE DIRETTE, TRASFERIMENTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DA TERZI, CONNESSI ALL' O_PERA DI RICOSTRUZIONE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 268 INTERVENTI RICOSTRUZIONE)

CAPITOLO S/ 9454
FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO E DEL PROGETTO ESECUTIVO SUL COMPLESSO CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
ARTT. 2 , 4 , COMMI 6 , 7 , L.R. 30.12.1991 N. 66

2006	--	2007	208.164,16	2008	--	2009	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9478

FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LE SPESE CONNESSE AL PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE TECNICO -AMMINISTRATIVE DI ACQUISIZIONE E DI ASSERVIMENTO DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEI COMUNI TERREMOTATI ASSISTITE DAI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONE TERREMOTATE

ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2006	--	2007	78.803,93	2008	--	2009	--

TOTALE: 4.5.340.1.636

2006	--	2007	286.968,09	2008	--	2009	--

4.5.340.2.644 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 268 INTERVENTI RICOSTRUZIONE)

CAPITOLO S/ 9500

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - FONDI TERREMOTO

TITOLO V L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 19 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 7 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2006	--	2007	4.742.068,75	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9522

SPESE DIRETTE PER L' ACQUISIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DA RIATTARE, NONCHE' QUELLE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO E PER I LAVORI NECESSARI PER DESTINARE IL BENE ALL' USO PUBBLICO PREVISTO

ART. 137 , COMMA 5 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 33 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 14 , COMMA SECONDO , L.R. 20.6.1977 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , L.R. 24.4.1978 N. 25

2006	--	2007	35.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9523

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI, NONCHE' DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA', NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE, NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA, NONCHE' PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D' USO DEGLI EDIFICI ACCOMPAGNATO DA OPERE EDILIZIE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, ADATTAMENTO E DI MIGLIORAMENTO

ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 1) , ART. 75 , COMMA TERZO , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 5) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 23 , L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 47 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 , L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 81 , L.R. 2.5.1988 N. 26 , ARTT. 30 , 48 , L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 40 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 139 , COMMA 42 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2006	--	2007	10.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9531

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO, LA RICOSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADATTAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A SODDISFARE FINALITA' SOCIALI DI CARATTERE RICREATIVO O CULTURALE

ART. 40 , L.R. 11.1.1982 N. 2 , ART. 39 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 140 , COMMA 27 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2006	--	2007	20.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9532

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL' ORDINARIO DIOCESANO PER SPESE GENERALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO

ART. 54 , L.R. 18.12.1984 N. 53

2006	--	2007	10.000,00	2008	--	2009	--

```
==================================================================================================
|                     TABELLA D         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   4)                            |
|                                                                                                |
==================================================================================================
                                                                             (CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9541
  ANTICIPAZIONE AI COMUNI DELLE SPESE CONNESSE ALL' ISCRIZIONE AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELLE
  UNITA' IMMOBILIARI RICOSTRUITE TRAMITE INTERVENTI EDILIZI UNITARI,  NONCHE'  DELLE  SPESE  RELATIVE
  AGLI ADEMPIMENTI TECNICI ED  AMMINISTRATIVI  PREORDINATI  ALLA  CESSIONE  DELLE  UNITA' IMMOBILIARI
  MEDESIME
  ART. 72 , L.R. 2.5.1988 N. 26 COME MODIFICATO DALL' ART. 27 , L.R. 11.9.1991 N. 48
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007          5.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 9553
  FINANZIAMENTI PER  L' ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  INTERVENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  SUL  COMPLESSO
  CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
  ART. 4 , COMMI 3 , 4 , 5 , 8 , ART. 5 , L.R. 30.12.1991 N. 66 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA
  6 , L.R. 30.4.2003 N. 12
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007      5.625.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 9570
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE  DI
  INTERVENTI DIRETTI A CONSEGUIRE LA FUNZIONALITA'  DI  STRUTTURE  O  PARTI  DI  ESSE  CON  FINALITA'
  SCOLASTICHE, RICREATIVE O CULTURALI
  ART. 9 , COMMA 45 , L.R. 12.2.1998 N. 3
LIMITE 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006       -487.149,93 |2007        -54.127,77 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                              2006       -487.149,93  2007        -54.127,77

TOTALE: 4.5.340.2.644
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006       -487.149,93 |2007     10.392.940,98 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

4.5.340.2.645    FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE

( RUBRICA N.  340  AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI     - SERVIZIO N.  268  INTERVENTI RICOSTRUZIONE      )

CAPITOLO S/ 9620
  FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E  SOCIALE  E  LA  RINASCITA  DEL
  FRIULI-VENEZIA GIULIA, COSTITUITO CON I CONTRIBUTI SPECIALI PLURIENNALI ASSEGNATI DALLO STATO
LIMITE 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       -280.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                 -280.000,00

CAPITOLO S/ 9621
  FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E  SOCIALE  E  LA  RINASCITA  DEL
  FRIULI-VENEZIA GIULIA
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007     -9.972.759,14 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 4.5.340.2.645
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007    -10.252.759,14 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

5.1.350.2.182    SPESE E CONTRIBUTI PER OPERE DI VIABILITA'

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  252  INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ )

CAPITOLO S/ 3671
  SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E  L' AMMODERNAMENTO  DI  OPERE  DI
  VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' INTERVENTI DI  VIABILITA'  COMPLEMENTARE  -  RICORSO  AL
  MERCATO FINANZIARIO
  ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 3.9.1984 N. 48 , ART.  10  ,  L.R.  20.5.1985  N.  22  COME  SOSTITUITO
  DALL' ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 5 , COMMA 136 , L.R. 26.2.2001 N.  4  ,  ART.
  4 , COMMA 106 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 142 , L.R. 2.2.2005 N. 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007      --           |2008      --           |2009    -18.982.000,00|
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
====================================================================================================
|                     TABELLA D         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   4)                              |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                          (CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3700
  SPESE PER LA ATTUAZIONE  DEL  POTENZIAMENTO,  MIGLIORAMENTO  ED  ADEGUAMENTO  DELLA  VIABILITA'  DI
  RACCORDO CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE REGIONALE NONCHE' PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI  A  LIVELLO
  - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
  ART. 4 , COMMA 68 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 138 , L.R. 2.2.2005 N.
  1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      --          |2008    -14.000.000,00 |2009    -25.300.000,00|
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 5.1.350.2.182
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      --          |2008    -14.000.000,00 |2009    -44.282.000,00|
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

5.1.350.2.186    SPESE PER OPERE DI VIABILITA' IN CONCESSIONE DALL' ANAS

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  252  INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ )

CAPITOLO S/ 3724
  SPESE PER INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E DI COLLAUDO DEL PROGETTO APPROVATO DALL' A.N.A.S. PER  LA
  REALIZZAZIONE  DEL  TRATTO  OPICINA-  FERNETTI  DEL  COLLEGAMENTO   AUTOSTRADALE   SISTIANA-OPICINA
  -PADRICIANO
  ART. 1 , COMMA TERZO , L.R. 28.10.1980 N. 53 COME AGGIUNTO  DALL' ART.  4  ,  COMMA  PRIMO  ,  L.R.
  7.5.1982 N. 32
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         6.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

5.3.350.2.100    INTERVENTI PER GLI AUTOPORTI, INTERPORTI E PER ALTRE STRUTTURE E SOGGETTI CONNESSI
                 AL TRASPORTO MERCI, NONCHE' PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO COMBINATO

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  254  TRASPORTO MERCI               )

CAPITOLO S/ 3862
  CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER  L' ACQUISIZIONE  DI  NUOVI  SISTEMI  INFORMATICI  E  TELEMATICI,
  NONCHE' DI NUOVI BENI STRUMENTALI PER IL TRASPORTO COMBINATO, IVI COMPRESI NATANTI E MEZZI NAUTICI
  ART. 3 , COMMI 3 , 4 , 5 , L.R. 22.3.2004 N. 7
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      1.413.952,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 3870
  CONTRIBUTI PER L' ISTITUZIONE, L' AVVIO E LA  REALIZZAZIONE  DI  NUOVI  SERVIZI  MARITTIMI  PER  IL
  TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI IN PARTENZA E/O IN ARRIVO DAI NODI LOGISTICI E  PORTUALI  SITI  NEL
  TERRITORIO REGIONALE
  ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 24.5.2004 N. 15
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        400.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 5.3.350.2.100
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      1.813.952,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

5.4.350.1.564    ATTIVITA' NEL SETTORE DEI TRASPORTI

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  254  TRASPORTO MERCI               )

CAPITOLO S/ 3628
  SPESE  PER  LA  PROMOZIONE  E/O  PARTECIPAZIONE  AD  INIZIATIVE  VOLTE  A  SVILUPPARE  IL   SISTEMA
  TRASPORTISTICO REGIONALE INTEGRATO
  ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 26.6.2001 N. 16
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         7.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)

(CONTINUA)

5.4.350.2.2990 INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L' EDUCAZIONE STRADALE

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 252 INFRASTRUTTURE, VIE COMUNICAZ)

CAPITOLO S/ 3926
INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L'EDUCAZIONE STRADALE
L.R. 25.10.2004 N. 25 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 1.8.2005 N. 16 , ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006 --	2007 380.000,00	2008 --	2009 --

5.5.350.1.215 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 253 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

CAPITOLO S/ 3977
FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ART. 16 , L.R. 7.5.1997 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 5 , COMMA 152 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMI 132 , 133 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2006 --	2007 958.000,00	2008 --	2009 --

6.1.340.2.85 SPESE PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA

(RUBRICA N. 340 AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO N. 275 GEOLOGICO)

CAPITOLO S/ 2221
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA E GEOLOGICO -FORMAZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 14 BIS , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DALL' ART. 9 , L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 6 , COMMA 106 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006 --	2007 -150.000,00	2008 --	2009 --

6.1.350.1.82 SPESE PER IL CATASTO REGIONALE DELLE GROTTE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLO_ GICO

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 199 TUTELA DEL PAESAGGIO)

CAPITOLO S/ 2001
SPESE PER IL COMPLETAMENTO, PER L' AGGIORNAMENTO E PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE GROTTE
ART. 3 , L.R. 1.9.1966 N. 27 COME MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 121 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006 --	2007 28.000,00	2008 --	2009 --

10.1.350.2.1926 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI - TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE

(RUBRICA N. 350 VIABILITA' E PIANIFICAZIONE - SERVIZIO N. 254 TRASPORTO MERCI)

CAPITOLO S/ 3859
INTERVENTI A FAVORE DELL' INNOVAZIONE NEI SETTORI DEI TRASPORTI, LOGISTICA E INFRASTRUTTURE IMMATERIALI
ART. 19 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.2005 N. 26

2006 -1.813.952,00	2007 --	2008 --	2009 --

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA E         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5)                               |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================

8.1.300.1.249     INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI E PER IL FUNZIONAMENTO
                  DELLE SCUOLE MATERNE

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  197  ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO     )

CAPITOLO S/ 5020
  CONTRIBUTI A COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI PER LE  SPESE  DI
  FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE
  ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA A ) , L.R. 12.6.1984 N. 15 COME MODIFICATO   DALL' ART.  12  ,  L.R.
  25.3.1996 N. 16
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        400.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 5022
  CONTRIBUTI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO  SCUOLE
  MATERNE NON STATALI
  ART. 7 BIS , L.R. 12.6.1984 N. 15 COME INSERITO DALL' ART. 1 , L.R. 7.11.1986 N.  47  ED  INTEGRATO
  DALL' ART. 1 , L.R. 1.6.1987 N. 17
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         50.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 8.1.300.1.249
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        450.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.1.300.1.265     INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI, PER L' ORIENTAMENTO E LA FREQUENZA
                  SCOLASTICA, E PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA  DI  SERVIZI  AL
                  SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  197  ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO     )

CAPITOLO S/ 5033
  CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  A  SOSTEGNO  DEI  COSTI  PER  IL  TRASPORTO  SCOLASTICO  E
  L' ACQUISTO DI TESTI
  ART. 16 , COMMA 47 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 14 , COMMA 3  ,  L.R.
  15.5.2002 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A ) , B ) , L.R. 21.7.2004 N. 20 ,
  ART. 6 , COMMI 1 , 2 , L.R. 23.1.2007 N. 1 COME MODIFICATI DALL' ART. 1 , P.L. NONA LEGISLATURA  N.
  242
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007     -1.120.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.1.300.1.368     INTERVENTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE, ANCHE  A  INDIRIZZO  SPECIALI-
                  STICO

CAPITLO S/ 5112
  SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO "VILLA S. MARIA DELLA  DELLA PACE" DI MEDEA
  PER  IL  PERSEGUIMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  ISTITUZIONALI  ART. 5,  COMMA  7, L.R. 26.1.2004 N. 1 COME
  MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 101, L.R. FIN. 2006
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         50.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.1.300.2.268     INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE, IVI COMPRESO LO  SVI_
                  LUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DI SERVIZI

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  197  ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO     )

CAPITOLO S/ 5052
  CONTRIBUTI A COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E  COOPERATIVE  CHE
  GESTISCONO SCUOLE MATERNE PER OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE E PER  L' ACQUISTO  DI
  ARREDI ED ATTREZZATURE
  ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA E ) , L.R. 12.6.1984 N. 15 COME MODIFICATO ED INTEGRATO   DALL' ART.
  113 , L.R. 1.2.1993 N. 1
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        250.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA E         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5)                              |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                              (CONTINUA)

8.1.300.2.540    INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA INFORMATICA

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  197  ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO     )

CAPITOLO S/ 5139
  FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE AGEVOLAZIONI VOLTE ALL' ACQUISTO DI APPARECCHIATURE  INFORMATICHE  E
  DI ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E A SISTEMI  DI  SICUREZZA  DA  PARTE  DI  SOGGETTI  CHE  HANNO
  PARTECIPATO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 8
  ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA B ) , L.R. 18.5.2006 N. 8 , ART. 5 , COMMA 3 SUB 2 , L.R. 18.5.2006 N. 8
  COME INSERITO DA ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 2007 N. 1
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --          |2007      2.210.000,00 |2008      --          |2009      --          |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.2.300.1.279    INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  195  CONSERVAZIONE BENI CULTURALI  )

CAPITOLO S/ 5170
  SPESE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE, INVENTARIO, RESTAURO E ORGANIZZAZIONE DI CORSI A  TUTELA  DEL
  PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
  ARTT. 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 21.7.1971 N. 27 , ART. 7 , L.R. 21.7.1971 N. 27 COME MODIFICATO DA  ART.
  7 , COMMA 12 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ARTT. 8 , 9 , 9 BIS , 10 , 11 ,  L.R.  21.7.1971  N.  27  ,  E
  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 3 , COMMA 1 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A ) , B ) ,
  L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 2 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 6 , COMMA 30 , L.R. 2007 N. 1
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --          |2007        100.000,00 |2008      --          |2009      --          |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.2.300.1.282    SOVVENZIONI NEL SETTORE DEI MUSEI

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  195  CONSERVAZIONE BENI CULTURALI  )

CAPITOLO S/ 5224        ( MODIFICA DENOMINAZIONE )
  CONTRIBUTI NEL SETTORE ECOMUSEALE
  ART. 4 BIS , L.R. 20.6.2006 N. 10 COME AGGIUNTO DA ART. 5 , COMMA 10 , L.R. 21.7.2006 N. 12 ,  ART.
  5 , L.R. ASS. 2007
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --          |2007        -20.000,00 |2008      --          |2009      --          |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.2.300.1.283    INTERVENTI NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  195  CONSERVAZIONE BENI CULTURALI  )

CAPITOLO S/ 5250
  INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE
  ARTT. 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , L.R. 1.12.2006 N. 25
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --          |2007        100.000,00 |2008      --          |2009      --          |
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

8.2.300.2.281    INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE, CULTURALE E AR_
                 CHEOLOGICO

( RUBRICA N.  300  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT     - SERVIZIO N.  195  CONSERVAZIONE BENI CULTURALI  )

CAPITOLO S/ 5194
  CONTRIBUTI DECENNALI A ENTI, ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI  DI  CUI  LA  REGIONE  STESSA  SIA  SOGGETTO
  COMPARTECIPANTE A SOLLIEVO DEGLI ONERI, IN LINEA CAPITALE ED INTERESSI, PER L' ACQUISTO E/O PER  LA
  REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO  DI  BENI  IMMOBILI  DI  PREGIO  STORICO,
  ARTISTICO E ARCHITETTONICO, DESTINATI PREVALENTEMENTE A SALE CINEMATOGRAFICHE NONCHE' PER LE  SPESE
  DI PROGETTAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI
  ART. 5 , COMMA 30 , L.R. 26.1.2004 N. 1 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 15 , L.R. 21.7.2004 N.
  19 , ART. 5 , COMMA 8 , L.R. 18.7.2005 N. 15
LIMITE 3
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
       |2006      --          |2007       -295.000,00 |2008       -295.000,00 |2009       -295.000,00|
       ----------------------------------------------------------------------------------------------
               2007 - 2016               -295.000,00
=====================================================================================================
```

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

(CONTINUA)

8.3.300.1.291 INTERVENTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER ATTIVITA' TEATRALI ED O_ PERISTICHE

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 194 ATTIVITA' CULTURALI)

CAPITOLO S/ 5204
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA CON SEDE A TRIESTE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
ART. 7 , COMMA 27 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	20.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5339
FINANZIAMENTO ALL' ENTE AUTONOMO DEL TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELL' OPERETTA
ART. 41 , COMMA 13 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5354
QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI ANNUI ALLA ASSOCIAZIONE PER L' ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA
ART. 5 , COMMA 27 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2006	--	2007	350.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5365
CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PER IL MITTELFEST PER IL FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 1 , L.R. 16.4.1997 N. 12 , ART. 5 , COMMA 46 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2006	--	2007	60.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5393
CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
ART. 19 , COMMA 12 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 17 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	290.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5397
FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE ALL' AZIENDA SPECIALE DI VILLA MANIN PER L' ATTIVITA' E GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO
ART. 5 , COMMA 27 , L.R. 21.7.2004 N. 19 COME SOSTITUITO DA ART. 7 , COMMA 16 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 5 , COMMA 14 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5407
CONTRIBUTO ANNUO ALL' UNIONE DELLE SOCIETA' CORALI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (U.S.C.I.) PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CONCERTISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
ART. 5 , COMMA 34 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2006	--	2007	20.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5422
CONTRIBUTI AL COMITATO S. FLORIANO DI ILLEGIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - INIZIATIVE ESPOSITIVE
ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA N) , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5424
CONTRIBUTI AL LABORATORIO PER L'IMMAGINARIO SCIENTIFICO - TRIESTE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO
ART. 5, COMMA 58, LETTERA P), L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5426
FINANZIAMENTI AGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO CHE CURANO L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 6.11.2006 N. 21

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/5434
CONTRIBUTI A ENTI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA SENZA FINI DI LUCRO PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL CINEMA COME MOMENTO DI PROMOZIONE CULTURALE
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 6.11.2006 N. 21

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 8.3.300.1.291

2006	--	2007	1.120.000,00	2008	--	2009	--

8.4.300.2.999 INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEGLI EMIGRATI

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 193 IDENTITA' LINGUISTICHE E CULT.)

CAPITOLO S/ 5579
FONDO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO E PER I RIMPATRIATI
ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 26.2.2002 N. 7 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 , COMMA 10 , LETTERA B) , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 8 , COMMA 16 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 5 , COMMA 134 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 5 , COMMA 19 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 5 , COMMA 20 , L.R. 18.7.2005 N. 15 COME INTEGRATO DAL DISPOSTO ART. 6 , COMMA 80 , L.R. 2007 N. 1 , ART. 5 , COMMA 21 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

8.5.300.2.466 COOPERAZIONE DECENTRATA

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 198 POLITICHE DELLA PACE)

CAPITOLO S/ 726
FONDO PER LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE REALIZZATO DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NELLA REGIONE
ART. 1 ,COMMA 5 , L.R. 30.10.2000 N. 19 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 ,COMMA 1 , L.R. 21.7.2004 N.19

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

8.6.300.1.1356 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 196 ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE)

CAPITOLO S/ 6193
CONTRIBUTI AI GIOVANI DI ETA' COMPRESA TRA I QUATTORDICI E I VENTINOVE ANNI, AGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO ED ALLE AGGREGAZIONI GIOVANILI, CHE SIANO RESIDENTI, ABBIANO LA PROPRIA SEDE O SVOLGANO LA PROPRIA ATTIVITA' IN REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A PROMUOVERE L' AUTONOMA CAPACITA' IDEATIVA E ORGANIZZATIVA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI GIOVANI A INIZZIATIVE ASSOCIATIVE DI VALORE SOCIALE E CULTURALE
ART. 15 , L.R. 23.5.2007 N. 12

2006	--	2007	-73.652,00	2008	--	2009	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

(CONTINUA)

8.7.300.1.321 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 196 ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE)

CAPITOLO S/ 6040
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A COMUNI, ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI RICREATIVI AZIENDALI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
ART. 11 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 3.4.2003 N. 8

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	-22.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6056
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AQUILE FVG" DI PONTEBBA PER IL SOSTEGNO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI
ART. 7 , COMMA 84 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6086
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE PER LA PROMOZIONE E L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI E PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 5 , COMMA 123 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2006	--	2007	20.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6145
CONTRIBUTI A COMUNI, ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI RICREATIVI AZIENDALI, SENZA FINI DI LUCRO, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L' ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE, PER SOSTENERE L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE, DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE ATTINENTI LO SPORT E IL TEMPO LIBERO PROGRAMMATE DOPO IL 28 FEBBRAIO
ART. 11 , COMMA 1 , ART. 12 , COMMA 3 , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8

2006	--	2007	75.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6147
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE, DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE ATTINENTI LO SPORT E IL TEMPO LIBERO E DI INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE O DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE ED EDUCATIVO
ART. 11 , COMMA 4 , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8

2006	--	2007	150.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6273
SPESE PER SOSTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE NELL' AMBITO DEL TEMPO LIBERO
ART. 25 , COMMA 3 , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8

2006	--	2007	30.852,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 8.7.300.1.321

2006	--	2007	303.852,00	2008	--	2009	--

8.7.300.2.327 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

(RUBRICA N. 300 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT - SERVIZIO N. 196 ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE)

CAPITOLO S/ 6158
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE DOTATI PER L' ACQUISTO DI MEZZI NECESSARI AL TRASPORTO, DI ATTREZZATURE SPECIALIZZATE E DI EQUIPAGGIAMENTI
ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8

2006	--	2007	-10.200,00	2008	--	2009	--

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

(CONTINUA)

9.3.320.1.271 FINANZIAMENTI AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA' ALLO STUDIO U_
NIVERSITARIO

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 212 SERV.UNIVERSITA' RICERCA INNOV)

CAPITOLO S/ 5111
FINANZIAMENTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA' ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE E UDINE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI COSTI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
ART. 8 , COMMA 23 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	2007	2008	2009
--	100.000,00	--	--

9.3.320.1.272 CONTRIBUTI VARI PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 212 SERV.UNIVERSITA' RICERCA INNOV)

CAPITOLO S/ 5084
CONTRIBUTI AL CONSORZIO " M.I.B. " PER L' ATTIVITA' FORMATIVA ISTITUZIONALE
ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 8 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2006	2007	2008	2009
--	100.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 5087
CONTRIBUTI ANNUALI AL CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE CON SEDE IN UDINE PER LE SPESE DI GESTIONE
ART. 6 , COMMA 108 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2006	2007	2008	2009
--	20.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 5128
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE
ART. 15 , COMMA PRIMO , L.R. 2.7.1969 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 32 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 5 , COMMA 21 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2006	2007	2008	2009
--	900.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 5131
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INIZIATIVE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)
ART. 15 , COMMA PRIMO , L.R. 2.7.1969 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 32 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 5 , COMMA 54 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2006	2007	2008	2009
--	120.000,00	--	--

TOTALE: 9.3.320.1.272

2006	2007	2008	2009
--	1.140.000,00	--	--

9.4.320.1.326 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI ENTI DI RICERCA

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 212 SERV.UNIVERSITA' RICERCA INNOV)

CAPITOLO S/ 5604
CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS) DI TRIESTE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' APPLICATIVE CONCERNENTI STUDI E RICERCHE NELLE SCIENZE DEL MARE E NELLA BIOLOGIA MARINA
ART. 6 , COMMA 24 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	2007	2008	2009
--	130.000,00	--	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

6.5.360.2.2201 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NEI POLI SCIISTICI

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO S/ 8954
CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI SEDE DELL' AVVENIMENTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI ALL' INCREMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITA' PUBBLICA E PRIVATA IN FUNZIONE DELLE UNIVERSIADI DEL 2003
ART. 7 , COMMA 114 , L.R. 26.2.2001 N. 4
LIMITE 1

2006	--	2007	-2.723,21	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -2.723,21

9.1.320.1.332 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IVI COMPRESA L' ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE PER CITTADINI IMMIGRATI

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5807
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERE A) , B) , C) , D) , ART. 31 , L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 11 , L.R. 28.10.1988 N. 62 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMI 11 , 13 , 14 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 5 , L.R. 11.5.1993 N. 19 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 4.7.1997 N. 23 , ART. 9 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 13 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 35 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 5 , COMMA 5 , LETTERA A) , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 22 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 10 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 25.10.2004 N. 24 , ART. 37 , COMMA 2 , L.R. 31.3.2006 N. 6 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 20

2006	--	2007	-500.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5822
SOVVENZIONE ALLA "SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI" PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DIDATTICA
ART. 2 , L.R. 25.3.1988 N. 15 , ART. 131 , L.R. 1.2.1993 N. 1

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 9.1.320.1.332

2006	--	2007	-470.000,00	2008	--	2009	--

9.2.320.1.504 INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI E LAVORO INTERINALE

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 209 PROFESSIONI, INTER. SETTORIALI)

CAPITOLO S/ 7999
FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I PROFESSIONISTI
ART. 6 , L.R. 22.4.2004 N. 13 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 9 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	-110.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8545
SPESE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DEI CONTENUTI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LAVORO E PROFESSIONI
ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	10.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 9.2.320.1.504

2006	--	2007	-100.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

9.2.320.1.2982 INTERVENTI PER L' OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITA' DEL LAVORO

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 208 LAVORO)

CAPITOLO S/ 8490
FONDO DI DOTAZIONE DELL' AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 14 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 9.8.2005 N. 18

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	-135.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8495
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO
ARTT. 49 , 50 , 51 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 11 , L.R. 7.7.2006 N. 11

2006	--	2007	-50.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8496
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER SVILUPPARE UN EFFICACE CONTRASTO DELLE FORME DI LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE
ARTT. 52 , 53 , L.R. 9.8.2005 N. 18

2006	--	2007	-200.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 9.2.320.1.2982

2006	--	2007	-385.000,00	2008	--	2009	--

9.2.320.2.1504 INTERVENTI DI PARTE CAPITALE IN MATERIA DI PROFESSIONI E LAVORO INTERINALE

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 209 PROFESSIONI, INTER. SETTORIALI)

CAPITOLO S/ 8003
FINANZIAMENTI PER LE SPESE DI AVVIO E DI FUNZIONAMENTO DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE
ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2004 N. 13

2006	--	2007	150.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8006
INCENTIVI AI PROFESSIONISTI PER L' ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DELLE PROCEDURE E DELLE PRESTAZIONI
ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2004 N. 13

2006	--	2007	-50.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 9.2.320.2.1504

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

9.2.360.1.1066 AIUTI ALL' OCCUPAZIONE NEL SETTORE ARTIGIANO

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 227 PROMOZIONE COMPARTO ARTIGIANAT)

CAPITOLO S/ 8601
FINANZIAMENTO ALL' ENTE BILATERALE DELL' ARTIGIANATO (EBIART) AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LE AZIENDE ARTIGIANE IN CRISI ED I LORO DIPENDENTI
ART. 68 BIS , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12 COME INSERITO DA ART. 7 , COMMA 12 , L.R. 29.1.2003 N. 1

2006	--	2007	-450.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

10.1.320.1.1533 PROMOZIONE DELL' INNOVAZIONE

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 212 SERV.UNIVERSITA' RICERCA INNOV)

CAPITOLO S/ 5056
SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "FVG INNOVAZIONE"
ART. 8 , COMMA 41 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 5103
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA) PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DELL' EDITORIA SCIENTIFICA
ART. 6 , COMMA 10 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	300.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 10.1.320.1.1533

2006	--	2007	350.000,00	2008	--	2009	--

10.1.360.2.331 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL COMPARTO INDUSTRIALE PER L' INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA RICERCA APPLICATA

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 225 SOSTEGNO COMPARTO INDUSTRIALE)

CAPITOLO S/ 8020
CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI
ART. 21 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 22 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 23 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43, COMMA 1, L.R. 23.7.1984, N. 30, MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ARTT. 3 , 4 , L.R. 7.8.1985 N. 31

2006	--	2007	-9.663.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8021 (2.1.243.5.10.28) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 110/2002
ART. 21 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 22 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 23 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43, COMMA 1, L.R. 23.7.1984, N. 30, MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ARTT. 3 , 4 , L.R. 7.8.1985 N. 31

2006	--	2007	10.090.211,85	2008	--	2009	--

TOTALE: 10.1.360.2.331

2006	--	2007	427.211,85	2008	--	2009	--

10.2.360.2.401 FONDO INCENTIVI ALLE IMPRESE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 224 AGAG ATTIVITA' PRODUTTIVE)

CAPITOLO S/ 9610
FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2002, N. 110
ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) SUB 3 , L.R. 16.4.1999 N. 7 COME INSERITA DALL' ART. 6 , COMMA 43 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 6 , COMMA 48 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 6 , COMMA 38 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	-740.211,85	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                    TABELLA F        ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                               |
|                                                                                                 |
====================================================================================================
                                                                             (CONTINUA)

10.2.360.2.2468  INTERVENTI PER LA TUTELA LEGALE DEI BREVETTI

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE          - SERVIZIO N.  226  POLITICHE ECONOMICHE MARKETING)

CAPITOLO S/ 9607
  TRASFERIMENTI ALLE C.C.I.A.A. A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LA TUTELA LEGALE DEI BREVETTI RELATIVI A
  BENI PRODOTTI DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL TERRITORIO REGIONALE
  ART. 27 , L.R. 10.11.2005 N. 26
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007       193.428,00 |2008      --          |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.1.330.1.481   INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE VITIVINICOLO

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI    - SERVIZIO N.  217  SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  )

CAPITOLO S/ 6821
  SPESE PER STUDI, RICERCHE, ANALISI DI MERCATO ED EVENTI DIVULGATIVI DELLA  PRODUZIONE  VITIVINICOLA
  REGIONALE
  ART. 7 , COMMA 37 , L.R. 2007 N. 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      -960.000,00 |2008      -800.000,00 |2009      -800.000,00|
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.1.330.1.2003  INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI    - SERVIZIO N.  218  PESCA E ACQUACOLTURA          )

CAPITOLO S/ 6254
  SPESE PER CONVENZIONI CON STUDIOSI ED ESPERTI PER LE ESIGENZE DI  PROGRAMMAZIONE  DEGLI  INTERVENTI
  REGIONALI NEI SETTORI DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA, NONCHE' CON  ENTI,  ORGANISMI  E  ISTITUTI,
  PUBBLICI E PRIVATI, PER LA PROMOZIONE E RICERCA NEI SETTORI MEDESIMI
  ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 29.1.2003 N. 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        50.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 6267       (2.1.162.2.10.14)     ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

  CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DEL SETTORE DELLA PESCA PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
  ATTIVITA' EX ARTICOLO 20, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982,  N.  41  E  SUCCESSIVE
  MODIFICHE - FONDI REGIONALI
  ART. 6 , COMMA 20 , L.R. 20.8.2003 N. 14
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         5.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 11.1.330.1.2003
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        55.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.1.330.2.350   CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO  FONDIA_
                 RIO E AZIENDALE, PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AGRITURISMO, E PER  INVESTIMENTI
                 NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI    - SERVIZIO N.  219  INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6338
  CONTRIBUTI PLURIENNALI PER PROMUOVERE LA RISTRUTTURAZIONE FONDIARIA  DELLE  IMPRESE  AGRICOLE,  CON
  PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA
  ART. 7 , COMMI 15 , 16 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18
LIMITE 6
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007       100.000,00 |2008       100.000,00 |2009       100.000,00|
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
            2007 - 2021                100.000,00
====================================================================================================
```

TABELLA F (RELATIVA ALL’ ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

11.1.330.2.352 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE, PER INVESTI_ MENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E NEL SETTORE DELL’ AGRITURISMO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6293
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI OPERATORI AGRITURISTICI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL’ ATTIVITA’ AGRITURISTICA IVI COMPRESI L’ ARREDAMENTO E L’ ATTREZZATURA DEI LOCALI, PER ALLESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ALTRE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’ ATTIVITA’ AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL’ AZIENDA AGRITURISTICA, PER INTERVENTI RELATIVI ALL’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL’ AZIENDA STESSA, NONCHE’ PER REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALL’ ATTIVITA’ AGRITURISTICA
ART. 69 , COMMA 10 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 17 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME MODIFICATO DALL’ ART. 90 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 9.11.1998 N. 13 E DALL’ ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13, DALL’ ART. 40 , L.R. 27.11.2006 N. 24 E DALL’ ART. 6 , L.R. ASS. 2007
LIMITE 3

2006	--	2007	60.000,00	2008	--	2009	--

2007 - 2007 60.000,00

11.3.330.1.369 CONTRIBUTI PER L’ ATTIVITA’ DELL’ ERSA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6800
CONTRIBUTI ALL’ ERSA
ARTT. 75 , 76 , 77 , COMMA 1 , 78 , COMMA 1 , 105 , COMMA 9 , L. R. 23.4.2007 N. 9 LETTERE C, D, E, F, DELL’ ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 24.7.1995 N. 32 , ART. 49 , COMMA 26 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 3 , L.R. 22.7.1996 N. 25, ARTT. 11 , 13 , L.R. 22.7.1996 N. 25 , ART. 14 , L.R. 22.7.1996 N. 25, ARTT. 15 , 16 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATI DALL’ ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 16.8.1999 N. 23 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 16.8.1999 N. 23 COME MODIFICATO DA ART. 15 , COMMA 5 , L.R. 25.8.2006 N. 17 , ART. 6 , COMMI 17 , 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2 E COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 44 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 14 , L.R. 20.11.2000 N. 21 , ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL’ ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 21 , L.R. 25.1.2002 N. 3, ART. 7 , L.R. 22.4.2002 N. 11 , ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 13.8.2002 N. 21 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R.4.3.2004 N. 8 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 24.3.2004 N. 8 COME MODIFICATO DA ART. 7 , COMMA 58 , L.R. 2007 N. 1 , ART. 23 , COMMA 3 , L.R. 4.6.2004 N. 18

2006	--	2007	400.000,00	2008	--	2009	--

11.3.330.1.370 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO AGRICOLO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 4007
FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA
ARTT. 1 , 2 , COMMA 1 , 10 , COMMA 1 , L.R. 23.2.2006 N. 5

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

11.3.330.1.371 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’ ATTIVITA’

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6870
SOVVENZIONE ANNUALE AL CENTRO REGIONALE PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE DELLE SPECIE ANIMALI ALLEVATE PER I SERVIZI DI FECONDAZIONE EQUINA NATURALE
ART. 1 , L.R. 27.8.1990 N. 38 , E ART. 2 , L.R. 27.8.1990 N. 38 ABROGATA DALL’ ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA RRR) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2006	--	2007	10.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

11.3.330.1.1235 SERVIZI, ENTI, ASSOCIAZIONISMO - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

CAPITOLO S/ 4276

TRASFERIMENTI ANCHE IN VIA ANTICIPATA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI COMPRESA LA PISCICOLTURA, NONCHE' DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE

ART. 11, COMMA 16 BIS, L.R. 3.7.2000 N. 13 COME AGGIUNTO DA ART. 18, COMMA 1 , L.R. 25.8.2006 N. 17

2006	--	2007	70.000,00	2008	--	2009	--

11.3.330.1.2020 FONDI PER PROGRAMMI INTERREGIONALI - PRODUZIONI ANIMALI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6333

FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE ZOOTECNICO

ART. 6 , COMMA 60 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	110.000,00	2008	--	2009	--

11.3.330.2.381 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 7026

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI

ART. 29 , L.R. 27.11.1981 N. 79 COME DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2006	--	2007	-220.781,96	2008	--	2009	--

11.3.330.2.1237 SERVIZI, ENTI, ASSOCIAZIONISMO - TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 4253

CONTRIBUTI ANNUI ALL' ENTE TUTELA PESCA IN ARIIS DI RIVIGNANO A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA

ART. 5 , COMMA 58 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2006	--	2007	40.000,00	2008	--	2009	--

11.4.330.2.385 INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 7122 (2.1.210.3.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE ED ASSOCIATE, COMPRESE LE COOPERATIVE PER LA RACCOLTA, LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI, NONCHE' IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CLIMATICI AVVERSI DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2002 E DA ALTRE AVVERSITA' ECCEZIONALI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO

ART. 5 , COMMA 1 , D.L. 13.9.2002 N. 200 CONVERTITO NELLA L. 13.11.2002 N. 256 , ART. 6 , COMMA 27 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 6, COMMA 4 L.R. 21.7.2004 N. 19

2006	--	2007	103.544,21	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 7123
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE ED ASSOCIATE, COMPRESE LE COOPERATIVE PER LA RACCOLTA, LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI, NONCHE' IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CLIMATICI AVVERSI DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2002 E DA ALTRE AVVERSITA' ECCEZIONALI DEL MEDESIMO ANNO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO
ART. 5 , COMMA 1 , D.L. 13.9.2002 N. 200 CONVERTITO NELLA L. 13.11.2002 N. 256 , ART. 6 , COMMA 27 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 6, COMMA 4 L.R. 21.7.2004 N. 19

2006	-103.544,21	2007	--	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.4.330.2.385

2006	-103.544,21	2007	103.544,21	2008	--	2009	--

11.5.330.1.367 CONTRIBUTI NEL SETTORE DELL' AGRICOLTURA BIOLOGICA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6809
CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEI PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE IN CONVERSIONE BIOLOGICA PER SOPPERIRE ALLA MINORE REDDITIVITA' DEL PRODOTTO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI BIOLOGICI PER L' IDEAZIONE, LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 24.7.1995 N. 32 , ART. 14 , COMMA 2 , L.R. 24.7.1995 N. 32 (ABROGATO) COME MODIFICATO DALL' ART. 37 , COMMA 4 , L.R. 19.8.1996 N. 31 ABROGATO)

2006	--	2007	56.000,00	2008	--	2009	--

11.5.330.1.372 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 6831
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
L. 29.6.1929 N. 1366 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 1 , L.R. 8.7.1977 N. 34 , E ART. 2 , L.R. 8.7.1977 N. 34 DA ULTIMO ABROGATI DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA BB) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2006	--	2007	15.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 6834
FINANZIAMENTO ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE PER L' ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CHE FREQUENTANO IL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA
ART. 7 , COMMA 62 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	-150.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.5.330.1.372

2006	--	2007	-135.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

11.5.330.1.377 ONERI PER CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO AGRICOLO

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6877
SPESE DERIVANTI DA CONVENZIONI CON PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE AL CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO AGRICOLO E RURALE, NONCHE' PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA TECNICA ED ECONOMICA ANCHE A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE
ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

11.5.330.2.378 CONTRIBUTI PER L' ALLEVAMENTO, LA RIPRODUZIONE E LA PROFILASSI DEL BESTIAME

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 217 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE)

CAPITOLO S/ 7027
FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONTRO L' IPOFECONDITA' DEL BESTIAME E LA MORTALITA' NEO E POST-NATALE - FONDI REGIONALI
ART. 4 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42 , IMPLICITAMENTE ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

11.6.330.1.120 SPESE PER L' ORIENTAMENTO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI FORESTALI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 259 FORESTE E ANTINCENDIO)

CAPITOLO S/ 2821
SPESE PER INTERVENTI PER ASSISTENZA TECNICA, INDAGINI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, ISTRUZIONE FORESTALE E DIVULGAZIONE, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DELL' OSSERVATORIO DEL LEGNO E DEL DISTRETTO DEL LEGNO
ART. 5, ART. 27 , COMMA PRIMO , LETTERE B), C) , D) , E) , F) , G), L.R. 8.4.1982 N. 22, ABROGATI DA ART. 104, L. R. 23.4.2007 N. 9, ART. 9 , COMMA 4 , ART. 40 , COMMI 1 , 2 , ART. 105 , COMMI 1 , 18 , L. R. 23.4.2007 N. 9 ,

2006	--	2007	50.000,00	2008	--	2009	--

11.6.330.1.412 INTERVENTI PER ATTIVITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA, FAUNA SELVATICA E FLORA SPONTANEA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 256 TUTELA AMBIENTI NATURALI)

CAPITOLO S/ 4270
SOVVENZIONI A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE RISERVE DI CACCIA O DAGLI ALTRI SOGGETTI CHE ESPRIMONO IL PRESIDENTE "PRO TEMPORE" DEL DISTRETTO VENATORIO PER L' ACQUISTO DELLE MARCATURE INAMOVIBILI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO, NONCHE' PER LA TUTELA LEGALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
COMMI 1 QUATER, 1 QUINQUIES E 1 SEXIES DELL' ART. 36 , L.R. 31.12.1999 N. 30 COME AGGIUNTI DALL' ART. 27 , COMMA 4 , L.R. 4.6.2004 N. 18

2006	--	2007	-1.450,00	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA F         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                              (CONTINUA)

CAPITOLO S/ 4274
  CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANNUALI DI ATTIVITA',
  CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI VALORI  NATURALI E CULTURALI DELLA TRADIZIONE ORNITOLOGICA
  LOCALE
  ART. 3, COMMA 1, L.R. 1.10.2002 N. 27
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         50.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 11.6.330.1.412
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         48.550,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.6.330.1.950   INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  256  TUTELA AMBIENTI NATURALI      )

CAPITOLO S/ 3100
  SPESE  PER  LA  PRODUZIONE  E  LA  DISTRIBUZIONE  DI  MATERIALE  DIVULGATIVO   E   DIDATTICO,   PER
  L' ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE E DI  AGGIORNAMENTO  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE
  DELL' AMBIENTE NATURALE NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT  ART. 16 , COMMA
  PRIMO  , L.R. 8.4.1982 N. 22 (LEGGE ABROGATA) COME SOSTITUITO DA ART. 18 , COMMA 8 ,  L.R. 8.4.1997
  N. 10 ABROGATO DA ART. 104 , L. R. 23.4.2007  N. 9 , ART. 24  ,  COMMA  1 , L.R. 25.8.2006 N. 17
  COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , L.R. ASS. 2007
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -15.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 3101
  TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER ATTIVITA' CONCERNENTI LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
  ART. 26 , COMMI 1 , 2 , L.R. 31.12.1999 N. 30
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         -1.200,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 3156
  SPESE PER RETRIBUZIONI,  TRATTAMENTO  DI  FINE  RAPPORTO  NONCHE'  RELATIVI  ONERI  RIFLESSI  DELLE
  MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA'
  DEL MEDICO COMPETENTE
  ART. 79 , COMMA 3 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME INTEGRATO DA ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 24.1.1997  N.  6
  COMMA 4 BIS ART. 79 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME AGGIUNTO DALL' ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 9.11.1998 N.
  13 ABROGATO DA ART. 104 , L. R. 23.4.2007  N. 9 , ARTT. 16  ,  17  ,  DECRETO  LEGISLATIVO
  19.9.1994 N. 626
   ( SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO )
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -55.944,41 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 11.6.330.1.950
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -72.144,41 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

11.6.330.1.2261  FONDO REGIONALE PER I SERVIZI FORESTALI - DI PARTE CORRENTE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  259  FORESTE E ANTINCENDIO         )

CAPITOLO S/ 3112
  FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER I SERVIZI FORESTALI - DI PARTE CORRENTE
  ART. 105 , COMMA 11 , L. R. 23.4.2007  N. 9 , ART. 5 , COMMA 114 ,  LETTERA  A  )  ,  L.R.
  26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 90 , COMMA 3 ,  L. R. 23.4.2007  N. 9
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         50.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

11.6.330.2.3 INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEL PATRIMONIO ARBOREO E MICOLOGICO, DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE E PER L' INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 259 FORESTE E ANTINCENDIO)

CAPITOLO S/ 2834
FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA PROGETTAZIONE, L' ESECUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' FORESTALE
ART. 6 , COMMA 39 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	15.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2836
SPESE PER I VIVAI FORESTALI
ART. 1 , L.R. 20.12.1976 N. 65 LEGGE ABROGATA

2006	--	2007	40.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2870
CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DIRETTI AD INCREMENTARE LA PRODUZIONE LEGNOSA MEDIANTE L' ESECUZIONE DI PIANTAGIONI FORESTALI A RAPIDO ACCRESCIMENTO
ART. 3 , L.R. 20.12.1976 N. 65 LEGGE ABROGATA COME INTEGRATO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18 E COME SOSTITUITO DALL' ART. 30 , L.R. 27.11.2006 N. 24 ABROGATO DA ART. 104 , L.R. 23.4.2007 N. 9 , ART. 2 , L.R. ASS. 2007

2006	--	2007	95.914,22	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2890
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI - DI PARTE CAPITALE
ART. 4 , COMMA SECONDO , L.R. 18.2.1977 N. 8 , ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ULTIMO COMMA DELL' ART. 13 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , DALL' (LEGGE ABROGATA) ART. 2 , L.R. 22.1.1991 N. 3 E DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2006	--	2007	-50.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.6.330.2.3

2006	--	2007	100.914,22	2008	--	2009	--

11.6.330.2.133 INTERVENTI PER PROGRAMMI DI GESTIONE FAUNISTICO AMBIENTALE, PER PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E BIOTOPI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 256 TUTELA AMBIENTI NATURALI)

CAPITOLO S/ 3139
SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E TERRENI DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA
ART. 84 , COMMA 1 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME MODIFICATO DA ART. 41 , L.R. 27.11.2006 N. 24 , ART. 4 , L.R. 30.9.1996 N. 42 E COME INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26 , ART. 43 BIS , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME INSERITO DA ART. 21 , COMMA 3 , L.R. 25.8.2006 N. 17

2006	--	2007	246.897,41	2008	--	2009	--

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA F         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                               |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                                  (CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3142
  CONTRIBUTI ALL' ENTE GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LE SPESE DI
  FUNZIONAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI
  ART. 64 , COMMA 4 L.R. 30.9.1996 N. 42
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       120.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 11.6.330.2.133
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       366.897,41 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

11.6.330.2.153   SPESE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE IN GESTIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE
                 RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  259  FORESTE E ANTINCENDIO         )

CAPITOLO S/ 3160
  SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE
  ART. 84 , COMMA 18 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 7 ,  L.R.  8.4.1997
  N. 10 ED INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 9.11.1998 N. 13
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       357.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

11.6.330.2.538   INTERVENTI IN MATERIA FORESTALE

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  259  FORESTE E ANTINCENDIO         )

CAPITOLO S/ 2227
  CONTRIBUTI A PROPRIETARI DI SUPERFICI FORESTALI PRIVATE, SINGOLI O ASSOCIATI, NONCHE' ALLE  IMPRESE
  BOSCHIVE, PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI ENERGETICI A BIOMASSE FORESTALI
  ART. 6 , COMMA 41 , L.R. 21.7.2006 N. 12 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , L.R. ASS. 2007
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006       -15.000,00 |2007      --           |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 2228
  CONTRIBUTI A PROPRIETARI DI SUPERFICI FORESTALI COMUNALI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE
  E IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI ENERGETICI A BIOMASSE FORESTALI
  ART. 6 , COMMA 41 , L.R. 21.7.2006 N. 12 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , L.R. ASS. 2007
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006       -20.000,00 |2007      --           |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 11.6.330.2.538
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006       -35.000,00 |2007      --           |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

11.7.330.1.150   SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  258  TERRITORIO MONTANO            )

CAPITOLO S/ 2960
  SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHE' PER I RELATIVI  ONERI  RIFLESSI
  DELLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IVI  COMPRESI  GLI  ONERI  RELATIVI  ALLE
  ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE
  ART. 87 , COMMA 1 , ART. 88 , COMMI 1 , 4 , 5 , ARTT. 89 , 105 , COMMA 10 , L. R. 23.4.2007  N. 9,
  L.R. 26.2.1990 N. 9 (LEGGE ABROGATA) COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 11, COMMI 4 E 5,   L.R.
  9.11.1998 N. 13 ABROGATO DA ART. 104 , L. R. 23.4.2007  N. 9,  ARTT.  16  ,  17  ,   DECRETO
  LEGISLATIVO 19.9.1994 N. 626 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI    ( SPESA OBBLIGATORIA
  E DI FUNZIONAMENTO )
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       580.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 2961
ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTO DALL' I.N.P.S. ALLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
ART. 87 , COMMA 1 , ART. 88 , COMMI 1 , 4 , 5 , ARTT. 89 , 105 , COMMA 10 , D L. R. 23.4.2007 N. 9, L. 3.2.1963 N. 77 , L. 6.8.1975 N. 427 , L.R. 26.2.1990 N. 9 (LEGGE ABROGATA) COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 11, COMMI 4 E 5, L.R. 9.11.1998 N. 13 ABROGATO DA ART. 104 , L. R.23.4.2007 N. 9 (SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	-100.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.7.330.1.150

2006	--	2007	480.000,00	2008	--	2009	--

11.7.330.2.144 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 258 TERRITORIO MONTANO)

CAPITOLO S/ 2937
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI
R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATA DALL' ART. 1 , L.R. 4.9.1991 N. 43 E ABROGATA DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA Q) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/1998, ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 1 , COMMA 11 , L.R. 13.11.2000 N. 20

2006	--	2007	397.652,55	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2938
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATA DALL' ART. 1 , L.R. 4.9.1991 N. 43 E ABROGATA DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA Q) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/1998, ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 1 , COMMA 11, L.R. 13.11.2000 N. 20, ART. 56 , COMMI 1 , 2 , ART. 105 , COMMA 7 , L. R. 23.4.2007 N. 9,

2006	--	2007	302.347,45	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 2940
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IVI COMPRESE LE OPERE A DIFESA DELLE VALANGHE
ART. 9, COMMI PRIMO E SECONDO, L.R. 8.4.1982 N. 22, COME INTEGRATO DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , E ABROGATO DA ART 104 , L. R. 23.4.2007 N. 9 , ART. 29 , L.R. 8.4.1982 N. 22, COME MODIFICATO DALL' ART. 52 , L.R. 24.7.1982 N. 45, E INTEGRATO DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31, E ABROGATO DALL' ART. 104 , L. R. 23.4.2007 N. 9 , ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 19 , COMMA 6 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2006	--	2007	300.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.7.330.2.144

2006	--	2007	1.000.000,00	2008	--	2009	--

11.8.330.1.26 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NELLE ZONE MONTANE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 216 SERVIZIO PER LA MONTAGNA)

CAPITOLO S/ 1093
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI
ART. 8 , COMMA 69 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	-70.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

11.8.330.1.1159 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPECIFICI NEI TERRITORI MONTANI - PARTE CORRENTE-

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 216 SERVIZIO PER LA MONTAGNA)

CAPITOLO S/ 6883
CONVENZIONE CON AGEMONT S.P.A. PER L' ELABORAZIONE DI UN MODELLO DI SVILUPPO PER IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	--	2007	-60.000,00	2008	--	2009	--

11.8.330.2.514 FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 216 SERVIZIO PER LA MONTAGNA)

CAPITOLO S/ 1047
FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO MONTANO - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 20.12.2002 N. 33 , ART. 17 , L.R. 24.4.2001 N. 13 COME SOSTITUITO DA ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 25.8.2006 N. 17 , ART. 7 , COMMA 75 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	-302.347,45	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1048
FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO MONTANO - FONDI REGIONALI
ART. 17 , COMMA 2 , L.R. 24.4.2001 N. 13 COME SOSTITUITO DALL' ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18 E DA ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 25.8.2006 N. 17 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 20.12.2002 N. 33, ART. 7 , COMMA 75 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2006	--	2007	1.710.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 11.8.330.2.514

2006	--	2007	1.407.652,55	2008	--	2009	--

11.8.330.2.784 CLUB ALPINO ITALIANO - INTERVENTI DIVERSI

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 216 SERVIZIO PER LA MONTAGNA)

CAPITOLO S/ 1043
FINANZIAMENTO ALLA DELEGAZIONE REGIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DI RIFUGI E BIVACCHI DI PROPRIETA' DEL CLUB ALPINO ITALIANO E DELLE SUE SEZIONI LOCALI, NONCHE' ALLA MANUTENZIONE DELLE VIE ATTREZZATE
ART. 8 , COMMA 86 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18

2006	-2.790,00	2007	--	2008	--	2009	--

12.1.360.1.286 ONERI E CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 232 PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZ.)

CAPITOLO S/ 7681
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE NEI PAESI EXTRACOMUNITARI
ARTT. 24 , 25 , L.R. 20.1.1992 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITI DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2003 N. 18

2006	--	2007	-200.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

12.1.360.2.290 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE E PER L' INNOVAZIONE TECNOLOGICA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 225 SOSTEGNO COMPARTO INDUSTRIALE)

CAPITOLO S/ 7708 (2.1.243.3.10.28) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INCENTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER ACQUISTO DI MACCHINARI
L. 28.11.1965 N. 1329 , ART. 6 , COMMI 40 , 41 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2006	--	2007	3.000.000,00	2008	--	2009	--

12.1.360.2.527 INTERVENTI DI PARTE CAPITALE NEL SETTORE INDUSTRIALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 226 POLITICHE ECONOMICHE MARKETING)

CAPITOLO S/ 8650
CONFERIMENTO AL FONDO PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) GESTITO DALLA FRIULIA SPA
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 4.3.2005 N. 4

2006	--	2007	12.700.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 8660
CONFERIMENTO AL FONDO PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) GESTITO DALLA FRIULIA SPA - FONDI DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 110/2002
ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 4.3.2005 N. 4

2006	--	2007	-9.000.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 12.1.360.2.527

2006	--	2007	3.700.000,00	2008	--	2009	--

12.3.360.1.1339 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE INDUSTRIALE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 226 POLITICHE ECONOMICHE MARKETING)

CAPITOLO S/ 7701
INCENTIVI AI COMUNI PER AGEVOLARE L' ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
ART. 9 , COMMA 6 , L.R. 12.2.2001 N. 3

2006	--	2007	258.625,00	2008	--	2009	--

12.3.360.2.318 INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI, SERVIZI E PROGRAMMI DI SVILUPPO

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 226 POLITICHE ECONOMICHE MARKETING)

CAPITOLO S/ 7930
CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO
ART. 10 , L.R. 6.12.1976 N. 63 ABROGATO DALL' ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 18.1.1999 N. 3 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 26.4.1999 N. 11 , ART. 7 , COMMA 89 , L.R. 2007 N. 1
LIMITE 14

2006	--	2007	-1.719,82	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -1.719,82

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 7932
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1999, N. 27
ART. 8 , COMMA 38 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2006	--	2007	77.500,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 7975
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E ALL' ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT) A COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO O IL POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI E DI SERVIZI NELLE ZONE MEDESIME
ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 18.1.1999 N. 3 , ART. 7 , COMMA 90 , L.R. 2007 N. 1

LIMITE 2

2006	--	2007	-422.621,00	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -422.621,00

LIMITE 4

2006	--	2007	-45.274,86	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -45.274,86

LIMITE 7

2006	--	2007	-63.898,90	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -63.898,90

LIMITE 8

2006	--	2007	-8.543,98	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -8.543,98

TOTALE: 12.3.360.2.318

2006	--	2007	-464.558,56	2008	--	2009	--

12.3.360.2.1039 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 226 POLITICHE ECONOMICHE MARKETING)

CAPITOLO S/ 7620
CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE, A ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI APPRESTAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI, COMPRESA L' EVENTUALE REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DARE IN LOCAZIONE, NONCHE' PER LA GESTIONE DELLE AREE STESSE NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1993, N. 50 - FONDI REGIONALI
ART. 8 , L.R. 25.6.1993 N. 50 COME MODIFICATO DALL' ART. 173 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

2006	--	2007	1.600.000,00	2008	--	2009	--

13.1.360.1.336 INTERVENTI PER ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE DELL' ARTIGIANATO

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 227 PROMOZIONE COMPARTO ARTIGIANAT)

CAPITOLO S/ 8909
FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' DI PRIMO IMPIANTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE
ART. 72 , COMMA 3 , L.R. 22.4.2002 N. 12

2006	--	2007	25.001,81	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA F         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

13.1.360.2.338   INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE          - SERVIZIO N.  227  PROMOZIONE COMPARTO ARTIGIANAT)

CAPITOLO S/ 8632
  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA' ARTIGIANA - FONDI  DI  CUI   ALL' ART.  6  DEL
  DECRETO LEGISLATIVO 110/2002
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       -350.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

13.3.360.2.447   INTERVENTI DI SOSTEGNO AL COMPARTO COOPERATIVO - PARTE CAPITALE

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE          - SERVIZIO N.  229  SOSTEGNO COMPARTO COOPERATIVO )

CAPITOLO S/ 8792
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
  ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 7.2.1992 N. 7
LIMITE 4
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -22.481,37 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                  -22.481,37
LIMITE 5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         -7.234,56 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                   -7.234,56
LIMITE 6
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007           -195,42 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                     -195,42

CAPITOLO S/ 8797
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO - DOMANDE PREGRESSE
  AL 1 LUGLIO 2002
  ART. 7 , COMMA 49 , L.R. 29.1.2003 N. 1
LIMITE 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         -4.707,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                   -4.707,00

CAPITOLO S/ 8798
  FINANZIAMENTO ALLA FINRECO PER  INTERVENTI  A  FAVORE  DELLE  COOPERATIVE  ASSOCIATE,  ISCRITTE  AL
  REGISTRO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 79/1982  E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI,  CON  ESCLUSIONE  DELLE
  COOPERATIVE ISCRITTE ALLA SEZIONE' EDILIZIA'
  ART. 4 , COMMI 1 , 2 , L.R. 15.11.1999 N. 28
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        100.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 13.3.360.2.447
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         65.381,65 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

```
==================================================================================================
|                      TABELLA F         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                           |
|                                                                                                |
==================================================================================================
                                                                                  (CONTINUA)

14.1.360.2.2480  INTERVENTI DI PARTE CAPITALE A FAVORE DI COMPRENSORI FIERISTICI

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  232  PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZ. )

CAPITOLO S/ 9113
  CONTRIBUTI PLURIENNALI ALL' ENTE FIERA DI UDINE A FRONTE DEL MUTUO CONTRATTO PER  L' ATTUAZIONE  DI
  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DEL COMPRENSORIO FIERISTICO
  ART. 134 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMA 1 ,  L.R.  6.11.1995
  N. 42 E INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 15.7.1997 N. 24  ,  ART.  11  ,  COMMA  33  ,  L.R.
  12.2.1998 N. 3 , ART. 6 , COMMA 114 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 2
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         -2.952,85 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                   -2.952,85
==================================================================================================

14.2.360.1.1918  INTERVENTI DI PARTE CORRENTE DEL SETTORE COMMERCIO

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  228  SOSTEGNO COMPARTI COMMERCIO   )

CAPITOLO S/ 3011
  CONTRIBUTI AI COMUNI PER L' ATTIVITA' DI CENSIMENTO DEI LOCALI STORICI
  ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 5.8.2004 N. 22 , ART. 92 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2005 N. 29
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       -142.000,00 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

14.2.360.2.1100  INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL COMMERCIO

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  228  SOSTEGNO COMPARTI COMMERCIO   )

CAPITOLO S/ 9151
  CONTRIBUTI  ANNUI  COSTANTI  A  FAVORE  DEGLI  OPERATORI  COMMERCIALI,  AL  FINE  DI  FAVORIRE   LA
  RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO
  ART. 1 , L.R. 8.4.1982 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
LIMITE 21
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -43.800,71 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
             2007 - 2007                  -43.800,71
==================================================================================================

14.3.360.1.43    INTERVENTI PER LA FORMAZIONE ED IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONI TURISTICHE

( RUBRICA N.  360  ATTIVITA' PRODUTTIVE           - SERVIZIO N.  230  SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO   )

CAPITOLO S/ 8979
  FINANZIAMENTI AL COLLEGIO DELLE GUIDE ALPINE - MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA  ALPINA
  PER L' INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE E ALPINISTICHE
  ART. 124 BIS , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME INSERITO DA ART. 9 , COMMA 6 , L.R. 15.5.2002  N.
  13
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -11.100,00 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 9323
  FINANZIAMENTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  CORSI  TEORICO-PRATICI  PER   L' ABILITAZIONE   TECNICA
  ALL' ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI SOCCORRITORE, PATTUGLIATORE E COORDINATORE  DI  STAZIONE  NONCHE'
  PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  ART. 147 , COMMA 1 E ART. 147 , COMMA 3 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 65 , COMMA
  1 , L.R. 5.12.2003 N. 18
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -55.739,10 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 14.3.360.1.43
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        -66.839,10 |2008      --           |2009      --         |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
```

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

14.3.360.1.1111 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 224 AGAG ATTIVITA' PRODUTTIVE)

CAPITOLO S/ 9188
SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NONCHE' SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI
ART. 12 , L.R. 6.11.2006 N. 21 , ART. 174 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DA ART. 6 , COMMA 19 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 84 , COMMA 5 , L.R. 5.12.2005 N. 29 , ART. 8 , COMMA 25 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 37 , L. 25.7.1952 N. 949 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L. 7.8.1971 N. 685 , ART. 53 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 , ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 11 , COMMA 45 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , COMMA 2 , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 22 , COMMI 11 , 12 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 24.5.2004 N. 16 , ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ART. 107 , COMMA 16 , L.R. 5.12.2005 N. 29 , ART. 12 , COMMA 8 , L.R. 26.10.2006 N. 20 , ART. 6 , COMMA 62 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	917.867,10	2008	--	2009	--

14.3.360.1.1300 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 232 PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZ.)

CAPITOLO S/ 9187
FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA TURISMOFVG PER LA PROMOZIONE, L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE
ART. 6 , COMMA 79 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	443.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9198
FINANZIAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE FRIULI -VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DI FILMS NELLA REGIONE ANCHE MEDIANTE LA DOTAZIONE DI UN APPOSITO FONDO DENOMINATO "FILM FUND" DI PROMOZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE REALIZZATE NELLA REGIONE
ART. 7 , COMMA 82 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 1 , ART. 10 , COMMI 2 , 3 , L.R. 6.11.2006 N. 21

2006	--	2007	230.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 14.3.360.1.1300

2006	--	2007	673.000,00	2008	--	2009	--

14.3.360.1.1301 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA, IVI COMPRESO IL POTENZIA_ MENTO DI EVENTI CONGRESSUALI E CORSI DI FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE E NATURA_ LISTICHE

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 230 SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO)

CAPITOLO S/ 9434
CONTRIBUTI AI COLLEGI GUIDE ALPINE-MAESTRI DI ALPINISMO E GUIDE SPELEOLOGICHE-MAESTRI DI SPELEOLOGIA PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE PER L' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 138, COMMA 1, LETTERE A) E D) DELLA LEGGE REGIONALE 2/2002
ARTT. 122 , 127 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 138 , COMMA 1 LETTERE A E D, ART. 159 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2006	--	2007	9.200,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

14.3.360.1.1314 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO S/ 9248
FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 14.7.2005 N. 14

2006	--	2007	450.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9550
FINANZIAMENTO ALLA TURISMO FVG PER GLI ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE COMANDATO DALLA REGIONE NONCHE' PER UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO UNICO REGIONALE
ART. 106 , COMMA 21 , L.R. 5.12.2005 N. 29 , ART. 22 , COMMA 3 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 6 , COMMA 93 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	-670.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 14.3.360.1.1314

2006	--	2007	-220.000,00	2008	--	2009	--

14.4.360.2.45 INTERVENTI PER STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI MONTANI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO S/ 8992
CONTRIBUTI PLURIENNALI AGLI ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE DEI COMUNI MONTANI A SOLLIEVO DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE IVI COMPRESA L’ ACQUISIZIONE E LA SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI
ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 26.1.2004 N. 1 COME MODIFICATO DALL’ ART. 6 , COMMA 127 , L.R. 2.2.2005 N. 1
LIMITE 1

2006	--	2007	-65.767,50	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -65.767,50

CAPITOLO S/ 8993
CONTRIBUTI PLURIENNALI A ENTI PUBBLICI E A PRIVATI OPERATORI OPERANTI NEI COMUNI CONTIGUI AI POLI TURISTICI INVERNALI E NEI COMUNI MONTANI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, OVVERO AD ESSI FUNZIONALI, PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER L’ ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, NONCHE’ PER L’ AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ TURISTICO -SPORTIVE, DI IMPIANTI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA
ART. 6 , COMMA 153 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 1

2006	--	2007	-33.405,88	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -33.405,88

LIMITE 2

2006	--	2007	-30.687,39	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -30.687,39

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 8997
FINANZIAMENTO PLURIENNALE AL COMUNE DI LUSEVERA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CIRCOLARE TURISTICO ALL' INTERNO DELLE GROTTE DI VILLANOVA
ART. 8 , COMMA 111 , L.R. 18.1.2006 N. 2

LIMITE 1

2006	-200.000,00	2007	-200.000,00	2008	-200.000,00	2009	-200.000,00

2006 - 2020 -200.000,00

LIMITE 2

2006	--	2007	200.000,00	2008	200.000,00	2009	200.000,00

2007 - 2021 200.000,00

TOTALE: 14.4.360.2.45

2006	-200.000,00	2007	-129.860,77	2008	--	2009	--

14.4.360.2.1313 INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO

(RUBRICA N. 360 ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO N. 295 SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REG)

CAPITOLO S/ 9212
FINANZIAMENTI QUINDICENNALI ALLA TURISMO FVG A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER L' AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI STABILIMENTI TERMALI, PER IL COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PARCO TERMALE ACQUATICO, PER IL RINNOVO E L' ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI, NONCHE' PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI GIA' DELL' AIAT DI GRADO, AQUILEIA E PALMANOVA
ART. 8 , COMMA 124 , L.R. 18.1.2006 N. 2

LIMITE 1

2006	-400.000,00	2007	-400.000,00	2008	-400.000,00	2009	-400.000,00

2006 - 2020 -400.000,00

LIMITE 2

2006	--	2007	-508.228,00	2008	-508.228,00	2009	-508.228,00

2007 - 2021 -508.228,00

LIMITE 3

2006	--	2007	--	2008	908.228,00	2009	908.228,00

2008 - 2022 908.228,00

CAPITOLO S/ 9237
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE
ART. 109 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 140 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	48.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 9242
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI CONGRESSUALI - INTERVENTI REALIZZATI TRAMITE LA "TURISMO FVG"
ART. 111 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 108 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	-93.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9262

CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI AREE CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA
(LEGGI ABROGATE) ART. 1 , L.R. 13.5.1985 N. 20 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 , L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 5 , L.R. 13.5.1985 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 , COMMA 65 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 16 , L.R. 15.5.2002 N. 13

LIMITE 19

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	-98.167,41	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -98.167,41

LIMITE 20

2006	--	2007	-28.927,79	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -28.927,79

LIMITE 21

2006	--	2007	-54.979,77	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -54.979,77

LIMITE 22

2006	--	2007	-95.317,70	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -95.317,70

LIMITE 23

2006	--	2007	-71.205,67	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -71.205,67

CAPITOLO S/ 9273

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE
ARTT. 11 , 161 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 136 , L.R. 18.1.2006 N. 2

LIMITE 1

2006	--	2007	-20.655,83	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -20.655,83

LIMITE 2

2006	--	2007	-131.787,06	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -131.787,06

LIMITE 3

2006	--	2007	-1.465,82	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -1.465,82

LIMITE 4

2006	--	2007	-62.523,29	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -62.523,29

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9283
FINANZIAMENTO PLURIENNALE AL COMUNE DI AVIANO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE
ART. 8 , COMMA 130 , L.R. 18.1.2006 N. 2

LIMITE 1

2006	-53.376,26	2007	-53.376,26	2008	-53.376,26	2009	-53.376,26

2006 - 2015 -53.376,26

LIMITE 2

2006	--	2007	53.376,26	2008	53.376,26	2009	53.376,26

2007 - 2016 53.376,26

CAPITOLO S/ 9325
CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI DI LIGNANO E DI MUGGIA PER LA COPERTURA, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO
ART. 6 , COMMA 177 , L.R. 22.2.2000 N. 2

LIMITE 1

2006	--	2007	-180.959,14	2008	--	2009	--

2007 - 2007 -180.959,14

TOTALE: 14.4.360.2.1313

2006	-453.376,26	2007	-1.699.217,48	2008	--	2009	--

15.1.370.1.719 FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI - DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 370 RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL. - SERVIZIO N. 161 FINANZIARIO/RENDICONTO AA.LL.)

CAPITOLO S/ 9602
FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) , ART. 14 , COMMA 2 , ART. 23 , L.R. 16.4.1999 N. 7 , ART. 16 , COMMA 14 , L.R. 3.7.2000 N. 13

2006	--	2007	-6.109.405,00	2008	-5.546.398,00	2009	-5.657.326,00

15.3.320.1.1047 OBIETTIVO 3 - INTERVENTI PREGRESSI E PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5960 (1.1.163.2.10.05) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE -FSE 2007-2013
ART. 3 , COMMA 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

SPESA RIPARTITA

2006	--	2007	6.109.405,00	2008	5.546.398,00	2009	5.657.326,00
		2007	6.109.405,00	2008	5.546.398,00	2009	5.657.326,00
		2010	5.602.533,00	2011	5.717.942,00	2012	5.835.660,00
		2013	5.955.732,00				

15.4.330.2.957 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 256 TUTELA AMBIENTI NATURALI)

CAPITOLO S/ 6817
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE NATURA - CONSERVATION AND RESTORATION OF CALCAREOUS FENS IN FRIULI
ART. 7 , COMMA 146 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	--	2008	48.000,00	2009	-769.500,00

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

15.4.330.2.2975 INTERVENTI AGGIUNTIVI AI PIANI DI SVILUPPO RURALE 2000 - 2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 219 INVESTIMENTI, SVILUPPO AGRICOL)

CAPITOLO S/ 6823
FINANZIAMENTI INTEGRATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005
ART. 7 , COMMA 152 , L.R. 2007 N. 1

2006 --	2007 -250.000,00	2008 --	2009 --

15.5.310.1.1423 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006

(RUBRICA N. 310 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - SERVIZIO N. 202 FABBIS.SETTORI SANIT.SOCIOSAN)

CAPITOLO S/ 92 (1.1.157.2.08.08) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III - C - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO "INCO-HEALT"
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006 --	2007 24.300,00	2008 --	2009 --

15.5.320.1.1414 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E INIZIATIVE COMUNITARIE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006

(RUBRICA N. 320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA' - SERVIZIO N. 211 INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO)

CAPITOLO S/ 5951
INTERVENTI PER L' ASSISTENZA TECNICA DELL' INIZIATIVA COMUNITARIE "EQUAL" - MISURE 6.1 E 6.2
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

2006 --	2007 796,32	2008 --	2009 --

15.5.330.1.417 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 1080
INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C - PERIODO 2000-2006 -PROGETTO "INNOREF"
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2006 --	2007 81.309,71	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 1084 (1.1.154.2.10.12) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C - PERIODO 2000-2006 -PROGETTO "INNOREF" - FONDI REGIONALI
ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 23.8.2002 N. 23

2006 --	2007 200.000,00	2008 --	2009 --

TOTALE: 15.5.330.1.417

2006 --	2007 281.309,71	2008 --	2009 --

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)

(CONTINUA)

15.5.330.1.1955 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER IL PERIODO 2000-2006

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 6792 (2.1.142.2.10.10) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TACIS CBC SPF. PROGETTO ALTER-ENERGY
ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 29.12.1999 N. 99

2006	--	2007	30.831,60	2008	--	2009	--

15.6.330.2.2017 PROGRAMMA OPERATIVO PESCA 2007-2013

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 218 PESCA E ACQUACOLTURA)

CAPITOLO S/ 6818
FINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO PER LA PESCA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013
ART. 7 , COMMA 156 , L.R. 2007 N. 1

2006	--	2007	-1.200.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

4.1.270.1.1156 ONERI PREGRESSI ENTI SOPPRESSI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 176 CONSULENZA TECNICA/CONSISTENZA)

CAPITOLO S/ 1243
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI RATEI DEI MUTUI GIA' CONTRATTI DAGLI ENTI SOPPRESSI CON L' ARTICOLO 1 BIS INTRODOTTO NEL D. L. 18 AGOSTO 1978, N. 481 CON LEGGE DI CONVERSIONE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 E DAI SOPPRESSI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO NONCHE' ONERI CONNESSI ALLA LIBERAZIONE DELLE IPOTECHE GRAVANTI SULLE OPERE, SUGLI IMMOBILI E SUI COMPLESSI EDILIZI REALIZZATI CON I MUTUI GIA' CONTRATTI DAGLI ENTI SOPPRESSI CON IL GIA' CITATO ARTICOLO 1 BIS DEL DECRETO LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481
ART. 3 , COMMA 2 , D.P.R. 18.12.1979 N. 839 , ART. 8 TER , L.R. 22.12.1980 N. 70 COME INSERITO DALL' ART. 4 , L.R. 16.8.1982 N. 53 , ART. 6 , L.R. 6.12.1983 N. 83 , ART. 76 , L.R. 30.1.1988 N. 3
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	-350.000,00	2008	--	2009	--

6.2.190.1.74 SPESE PER INDAGINI E RILEVAZIONI STATISTICHE

(RUBRICA N. 190 DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO N. 167 SERVIZIO STATISTICA)

CAPITOLO S/ 1950
SPESE PER INDAGINI, RILEVAZIONI E ACQUISIZIONE DATI STATISTICI DI INTERESSE REGIONALE
ART. 171 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 171 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 15 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

6.2.190.1.1560 SPESE DIRETTE PER LA DOCUMENTAZIONE DELL' ATTIVITA' DELLA REGIONE

(RUBRICA N. 190 DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO N. 283 DIREZIONE COMUNICAZIONE)

CAPITOLO S/ 404
SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE
PUNTO 3, LETTERA A), DELL' ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23 COME MODIFICATA DALL' ART. 6 , L.R. 27.4.1972 N. 24

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1563
SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI BOLLETTINI, MANIFESTI E GIORNALI MURALI, DOCUMENTAZIONI, OPUSCOLI, MONOGRAFIE, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI TELEVISIVI, FOTOGRAFICI E MULTIMEDIALI AL FINE DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DEI PROBLEMI REGIONALI E DI DOCUMENTARE L' ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DELLA REGIONE
PUNTO 4, LETTERA A), ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23 , ART. 46 BIS , COMMA 1 , LETTERA E) , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 20.2.1995 N. 12

2006	--	2007	70.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 6.2.190.1.1560

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA G         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7)                               |
|                                                                                                    |
=====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

6.2.190.1.2069   STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE  INTERESSE  PER
                 LA REGIONE

( RUBRICA N.  190  DIREZIONE GENERALE             - SERVIZIO N.  284  AGAG DIREZ.GENERALE           )

CAPITOLO S/  883
  COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, CONSULENZE,  INDAGINI,  COLLABORAZIONI  ED  ALTRE  SPECIALI
  PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE, ANCHE IN MATERIA  DI  PROGRAMMAZIONE,  NONCHE'
  PER INCARICHI A PERSONALE ESTRANEO ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI
  DIRETTE
  PUNTO 4, LETTERA C) DELL' ART. 1, L.R. 29.10.1965 N. 23 , ART. 23 , COMMA TERZO , L.R. 24.1.1981 N.
  7 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 13 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 198 ,  COMMA  7  ,
  L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 50 , L.R. 30.3.2001 N.  10  ,  ART.  184  ,
  COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N. 1  ,  ART.
  68 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 E MODIFICATO
  DALL' ART. 9 , COMMI 45 , 46 , L.R. 25.1.2002 N. 3
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --            |2007         50.000,00 |2008      --            |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

6.3.370.1.59     FONDO REGIONALE PER L' EUROPA

( RUBRICA N.  370  RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL.   - SERVIZIO N.  239  RAPPORTI COMUNITARI           )

CAPITOLO S/  741
  FONDO REGIONALE PER L' EUROPA
  ART. 2 , L.R. 31.1.1989 N. 6 COME MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMI 1 , 2 , L.R. 30.10.2000 N. 19  ,
  ART. 93 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 13 , L.R. 31.1.1989 N. 6 COME INTEGRATO DALL' ART. 3  ,  COMMA
  1 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --            |2007        320.000,00 |2008      --            |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

6.3.370.1.62     I.S.D.E.E.

( RUBRICA N.  370  RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL.   - SERVIZIO N.  239  RAPPORTI COMUNITARI           )

CAPITOLO S/  744
  FINANZIAMENTO ANNUALE ALL' ISTITUTO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULL' EUROPA COMUNITARIA E  L' EUROPA
  ORIENTALE (I.S.D.E.E.) PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL' ACQUISTO DI
  ATTREZZATURE
  ART. 3 , COMMI 1 , 2 , LETTERA A ) , L.R. 22.4.1986 N. 15
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --            |2007         40.000,00 |2008      --            |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

6.3.370.1.765    INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

( RUBRICA N.  370  RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL.   - SERVIZIO N.  288  RAPPORTI INTERNAZIONALI       )

CAPITOLO S/  752
  CONTRIBUTO   AL   CENTRO   DI   SERVIZI   E   DOCUMENTAZIONE   PER   LA   COOPERAZIONE   ECONOMICA
  INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE  AZIENDE  DELLA  REGIONE
  FRIULI-VENEZIA GIULIA AI FINI DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL' EST EUROPA
  ART. 9 , COMMA 10 , L.R. 25.1.2002 N. 3
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --            |2007       -100.000,00 |2008      --            |2009      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

51.1.280.1.2 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E DI QUIESCENZA

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 182 GESTIONE PREVIDENZ./QUIESCENZA)

CAPITOLO S/ 554
ONERI PREVIDENZIALI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALLA PENSIONE DIFFERITA RISPETTO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO E PER L' ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALL' ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO CON DIRITTO A PENSIONE
L. 24.5.1970 N. 336 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 2 , COMMI 2 , 3 , L.R. 30.12.2002 N. 34
(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2006		2007		2008		2009	
2006	--	2007	-70.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 559
SPESE PER RIMBORSI AGLI AVENTI DIRITTO DI SOMME IN RELAZIONE A VERSAMENTI EFFETTUATI ALLA REGIONE E AD ESSA NON SPETTANTI
ART. 33 , C.C.
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	--	2007	-20.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 578 (1.1.130.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)
EROGAZIONE DELL' INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
ART. 26 , CCLR 21.8.2001 N. 9497 , ART. 33 , CCLR 29.5.2007 N. 205

2006	--	2007	400.000,00	2008	200.000,00	2009	150.000,00

TOTALE: 51.1.280.1.2

2006	--	2007	310.000,00	2008	200.000,00	2009	150.000,00

51.1.280.1.650 BENEFICI RISARCITORI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE E ONERI ASSICURATIVI

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 180 GESTIONE DEL PERSONALE)

CAPITOLO S/ 555
SPESE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PATRIMONIALI CONSEGUENTI AL MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, CONTRO I RISCHI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLA DIREZIONE DI LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA NONCHE' CONTRO I RISCHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO A CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO E CONTRO I RISCHI CONNESSI E CONSEGUENTI ALL' USO DELL' ARMA IN DOTAZIONE AI MARESCIALLI E ALLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE ED ITTICI, NONCHE' PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO - IVI COMPRESI QUELLI DI ALTRA AMMINISTRAZIONE - E DELLA SICUREZZA, DELLA PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE E DEL COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI
ART. 56 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1981 N. 53 COME MODIFICATO DALL' ART. 28 , L.R. 11.6.1988 N. 44 E DALL' ART. 7 , L.R. 1989 N. 13 , ARTT. 109 , 151 BIS , L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 7 , L.R. 21.3.1988 N. 13 , ART. 5 , COMMA 8 PRIMO PERIODO, ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 31.5.2002 N. 14 COME SOSTITUITO DALL' ART. 13 , COMMA 4 , LETTERA A) , L.R. 30.4.2003 N. 12
(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	-40.000,00	2008	--	2009	--

51.1.280.1.652 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 285 ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO PERS.)

CAPITOLO S/ 563
SPESE RELATIVE ALL' ISCRIZIONE DI PERSONALE REGIONALE AI CORSI DI CUI ALLA LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 286
ART. 56 , COMMA TERZO , L.R. 31.8.1981 N. 53 COME INSERITO DALL' ART. 29 , L.R. 11.6.1988 N. 44
(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	-10.000,00	2008	--	2009	--

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA G         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7)                              |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                           (CONTINUA)

51.1.280.1.653   ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI TERZI

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  285  ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO PERS.)

CAPITOLO S/  580
  SPESE PER L' AFFIDAMENTO A TERZI DI  COMPITI  CONCERNENTI  ATTIVITA'  DI  ANALISI,  PREPARATORIE  O
  RIPETITIVE, NONCHE' PER LA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI SPECIALIZZATI E DI ESPERTI PER  L' ATTUAZIONE
  DELLE PROCEDURE DI ACCESSO
  ART. 56 , COMMA 2 , L.R. 11.6.1988 N. 44 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 27.3.1996 N. 18
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007         20.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

51.1.280.1.662   FONDO CONTRATTAZIONE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  180  GESTIONE DEL PERSONALE        )

CAPITOLO S/ 9645
  FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL' ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE  REGIONALE  13
  AGOSTO 2002, N. 20
  ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 13.8.2002 N. 20
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        917.309,73 |2008        708.000,00 |2009        708.000,00|
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

51.1.280.1.3501  RETRIBUZIONI AL PERSONALE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  180  GESTIONE DEL PERSONALE        )

CAPITOLO S/ 3550
  STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE  CONTINUATIVO  AL  PERSONALE  REGIONALE  E  COMANDATO,
  NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME   SULL' IMPIEGO  PRIVATO,  NONCHE'
  CONGUAGLI EFFETTUATI  AI  SENSI  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  241/1997  COME  INTEGRATO  DAL  DECRETO
  LEGISLATIVO 490/1998
  L.R. 22.8.1968 N. 30 , L.R. 6.9.1976 N. 53 , L.R. 1980  N.  52  ,  L.R.  31.8.1981  N.  53  ,  L.R.
  19.10.1984 N. 49 , L.R. 26.10.1987 N. 33 , L.R. 1.3.1988 N. 7 , L.R. 12.2.1990 N. 5 , L.R. 7.3.1990
  N. 11 , L.R. 17.12.1990 N. 55 , L.R. 18.3.1992 N. 11 , L.R. 27.8.1992 N. 25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 ,
  L.R. 15.6.1993 N. 39 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R.  28.8.1995  N.  35  ,  L.R.
  5.9.1995 N. 36 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , L.R. 1.4.1996 N. 19 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R.  30.9.1996
  N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R.
  22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 31.12.1999 N.  30  ,  L.R.  15.2.2000  N.  1  ,  L.R.
  17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R.  4.9.2001
  N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N.  20  ,
  L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 ,  L.R.  2.2.2005  N.  1  ,  L.R.
  15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 ,  ,  ARTT.  11  ,
  13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 18 , COMMA
  1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 ,  L.R.  26.10.2006
  N. 19 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 ,  ART.
  24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , COMMA 1  ,  L.R.  18.8.2005  N.
  21 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 ,  L.R.  27.11.2006
  N. 23 , ART. 7 , L.R. ASS. 2007
   ( SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO )
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007     -2.543.309,73 |2008       -908.000,00 |2009       -858.000,00|
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 3551

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO NONCHE' COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI

ART. 219 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 36 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 7 ,L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 8 , L.R. 7.5.1996 N. 20 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART. 21 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ARTT. 9 , 11, L.R. 7.5.1996 N. 20, ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 1 , L.R. 23.12.1998 N. 18 , ART. 62 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 175 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 72 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 13 , COMMA 1 , ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 7 , COMMI 32 , 33 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.11.2006 N. 23

(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	76.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 51.1.280.1.3501

2006	--	2007	-2.467.309,73	2008	-908.000,00	2009	-858.000,00

51.1.280.1.3651 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 180 GESTIONE DEL PERSONALE)

CAPITOLO S/ 3553

INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 219, L.R.31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 10 , COMMA 1 , L.R.22.12.1998 N. 17 , ART. 62 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25, ART. 175, L.R. 16.1.2002 N. 2 ART 72, L.R. 31.5.2002 N. 14 ART. 18, COMMA 1, L.R. 11.12.2003 N. 20, ART. 13 , COMMA 1 , ART. 14 , COMMA 1, ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19, ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , L.R. ASS. 2007

(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	7.000,00	2008	--	2009	--

51.3.250.1.687 ONERI IRAP A CARICO DELLA REGIONE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 250 CONTROLLO ATTI PERSONALE)

CAPITOLO S/ 9650

ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L.R. 14.1.1998 N. 1 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 31.12.1999 N. 30 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , L.R. ASS. 2007

(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	--	2007	-120.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

52.1.220.1.648 SPESE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

(RUBRICA N. 220 UFFICIO GABINETTO - SERVIZIO N. 281 UFFICIO DI GABINETTO)

CAPITOLO S/ 298
FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 45 , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , DGR 30.5.2003 N. 1624 , ART. 7 , COMMA 2 , L.R. 18.7.2005 N. 15
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006 --	2007 25.000,00	2008 --	2009 --

52.2.250.1.391 ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 244 IMPOSTE TRIBUTI CARBURANTI)

CAPITOLO S/ 1529
SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ART. 8 , L.R. 25.2.2000 N. 4
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006 --	2007 -60.000,00	2008 --	2009 --

52.2.270.1.669 SPESE DI CONSUMO E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AMMINI_ STRAZIONE

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 178 SERVIZIO PROVVEDIT. E SERV.GEN)

CAPITOLO S/ 1455
SPESE PER PAGAMENTO CANONI PER L' ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA NONCHE' ALL' ACQUISTO DI STRUMENTI E DISPOSITIVI PER TELEFONIA
ART. 11 , COMMI 23 , 24 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006 --	2007 -40.000,00	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 1458
SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA, PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI, PER DUPLICATORI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER SISTEMI AUDIOVISIVI ED ALTRE ATTREZZATURE, PER RILEGATURE E PER ALTRE VARIE DI ECONOMATO, NONCHE' PER IL NOLEGGIO E L' ASSISTENZA TECNICA DI FOTORIPRODUTTORI/ SISTEMI DI SCRITTURA ED ALTRE ATTREZZATURE E PER LE CONVENZIONI RELATIVE ALL' ACCESSO A BANCHE DATI
ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006 --	2007 -40.000,00	2008 --	2009 --

CAPITOLO S/ 1459
SPESE PER LA PULIZIA, L' ILLUMINAZIONE ED IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI E DEGLI UFFICI REGIONALI
ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006 --	2007 -60.000,00	2008 --	2009 --

TOTALE: 52.2.270.1.669

2006 --	2007 -140.000,00	2008 --	2009 --

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

52.2.270.1.670 SPESE PER LA CUSTODIA, L' ASSICURAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E PER FITTO LOCALI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 264 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

CAPITOLO S/ 1457
SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, L' ASSICURAZIONE, LA RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI E DEGLI ALTRI BENI IMMOBILI D' USO, NONCHE' SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER L' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CARATTERE TECNICO PREVISTE DALLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA CATASTALE ED URBANISTICA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE
ART. 8 , COMMA 7 , L.R. 11.9.2000 N. 18 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 64 , L.R. 29.1.2003 N. 1
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	500.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1462
SPESE DI CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS E RISCALDAMENTO PER STABILI IN PROPRIETA' O IN LOCAZIONE PASSIVA
ART. 89 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 1.3.1988 N. 7
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 52.2.270.1.670

2006	--	2007	600.000,00	2008	--	2009	--

52.2.270.1.1350 ONERI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 264 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR)

CAPITOLO S/ 1512
SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALL' ESERCIZIO DEL MANDATO ALLA SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI ALL' ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 3/98 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE ED ALIENAZIONE DEI PROPRI BENI IMMOBILI DISPONIBILI NONCHE' ALLA MANUTENZIONE DEI PROPRI BENI IMMOBILI INDISPONIBILI
ART. 9 , COMMA 29 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2006	--	2007	960.000,00	2008	--	2009	--

52.2.270.1.1644 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 174 AGAG PATRIMONIO)

CAPITOLO S/ 9821 (1.1.141.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
ART. 1 E ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 140 , COMMA 50 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 7 , COMMI 32 , 33 , 34 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2006	--	2007	20.000,00	2008	--	2009	--

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

52.2.270.1.1647 ONERI PER OPERAZIONI SOCIETARIE

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 175 PARTECIPAZIONI REGIONALI)

CAPITOLO S/ 951
ONERI PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AD OPERAZIONI SOCIETARIE
ART. 7 , COMMA 66 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	-200.000,00	2008	--	2009	--

52.2.270.2.678 SPESE PER LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI

(RUBRICA N. 270 PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO N. 264 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR)

CAPITOLO S/ 1494 (1.1.210.5.01.15) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI E DI SPAZI DA DESTINARE A PARCHEGGI PER LE SEDI ISTITUZIONALI ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI SOCIETARIE, NELL' AMBITO DEL PROGETTO STRAORDINARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE
ART. 7 , COMMA 36 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 24.5.2004 N. 17 E DA ULTIMO INTEGRATO DALL' ART. 7 , COMMA 48 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	30.000.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1496
SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHE' PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI
ART. 1 , L.R. 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 53 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 , L.R. 22.12.1971 N. 57

2006	--	2007	4.400.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1497 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE, NONCHE' PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 1 , L.R. 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 53 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 , L.R. 22.12.1971 N. 57 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 23.12.1980 N. 75 , ART. 8 , L.R. 16.8.1982 N. 53 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 7 , COMMA 41 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2006	--	2007	100.000,00	2008	--	2009	--

CAPITOLO S/ 1504
SPESE PER LA TRASFORMAZIONE DI EDIFICI DELLA REGIONE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO AZIENDALI
ART. 7 , COMMA 12 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	--	2007	25.000,00	2008	--	2009	--

TOTALE: 52.2.270.2.678

2006	--	2007	34.525.000,00	2008	--	2009	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA G         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

52.2.270.2.681   SPESE INERENTI IL PATRIMONIO DEL COMPRENSORIO DI CAVE DEL PREDIL

( RUBRICA N.  270  PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI  - SERVIZIO N.  264  GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR)

CAPITOLO S/ 1503
  FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL RECUPERO DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL
  ART. 2 , COMMA 2 , ART. 5 , L.R. 18.1.1999 N. 2 , COMMA 1BIS DELL' ART. 8 ,  L.R.  18.1.1999  N.  2
  COME INSERITO DAL ART. 15 , COMMA 13 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 25 , COMMA 4 , L.R.  8.5.2000  N.
  11
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       250.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.270.2.720  SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI MOBILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE

( RUBRICA N.  270  PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI  - SERVIZIO N.  178 SERVIZIO PROVVEDIT. E SERV.GEN)

CAPITOLO S/ 1484
  SPESE PER L'ACQUISTO  DI  MOBILI  E  DI  ARREDI, MACCHINE  ED  ALTRE  APPARECCHIATURE  ED  IMPIANTI
  OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
  ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007      -375.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.270.2.1964  ACQUISTO AZIONI SOCIETA' PARTECIPATE

( RUBRICA N.  270  PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI  - SERVIZIO N.  175  PARTECIPAZIONI REGIONALI      )

CAPITOLO S/ 1200
  ONERI PER L' ACQUISTO DI AZIONI DI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE
  ART. 7 , COMMA 32 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 8 , COMMI 22 , 17 , L.R. 2007 N. 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007    -2.000.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.280.1.664   SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE DI GESTIONE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  183  SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE )

CAPITOLO S/  156
  SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI   DELL' AMMINISTRAZIONE
  REGIONALE
  ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 82 ,  L.R.  1.2.1991  N.  4  E  DA  ULTIMO
  MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 ,  ART.
  6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 , L.R.  25.2.2000  N.  4  COMMA  3BIS  ART.  7  ,  L.R.
  12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000  N.  11  ,  ART.  11  ,  L.R.
  10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N.  14  ,  ART.
  6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMI 2 , 13 , 15 , L.R. 18.7.2005 N. 15
  ( SPESA DI FUNZIONAMENTO )
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       180.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.280.1.2603  SPESE PER IL LAVORO INTERINALE

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  285  ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO PERS.)

CAPITOLO S/  599
  SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE
  ART. 2 , COMMA 44 , L. 24.6.1997 N. 196 , L.R. 30.3.2001 N. 10 , ART. 72 , COMMA 3 , L.R. 31.5.2002
  N. 14 , ART. 63 , COMMA 2 E COMMA 14 BIS  DELL' ART.  63  ,  L.R.  3.7.2002  N.  16  COME  AGGIUNTO
  DALL' ART. 7 , COMMA 30 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , COMMA 2 BIS DELL' ART. 10 , L.R. 3.7.2002 N. 16  E
  DAL COMMA 1 DELL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 15
  ( SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO )
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       230.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

52.2.280.1.3016 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L' E-GOVERNMENT

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 191 E-GOVERNMENT)

CAPITOLO S/ 20
SPESE PER L' ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI E-GOVERNMENT
ART. 7 , COMMA 27 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 7 , COMMA 23 , L.R. 21.7.2006 N. 12 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 27 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2006	2007	2008	2009
--	-300.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 950
SPESE PER L' ACQUISIZIONE DELLE CARTE DEL CITTADINO E LE LICENZE D' USO DELLO SPAZIO DI MEMORIA PER LA FRUIZIONE DEI NUOVI SERVIZI SUGLI IDENTIFICATIVI GIA' RILASCIATI PER L' OTTENIMENTO DELLE RIDUZIONI DEL PREZZO SULLE BENZINE
COMMI 3QUATER E 3QUINQUIES ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITI DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11

2006	2007	2008	2009
--	4.480,60	--	--

TOTALE: 52.2.280.1.3016

2006	2007	2008	2009
--	-295.519,40	--	--

52.2.280.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 183 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE)

CAPITOLO S/ 180
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 E ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3BIS ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46 COME ABROGATO DALL' ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

2006	2007	2008	2009
--	1.950.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 182
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE-RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 E ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3BIS ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46 COME ABROGATO DALL' ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2006	2007	2008	2009
--	-100.000,00	--	--

TOTALE: 52.2.280.2.666

2006	2007	2008	2009
--	1.850.000,00	--	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA G         ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   7)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                                  (CONTINUA)

52.2.280.2.3017  INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER L’ E-GOVERNMENT

( RUBRICA N.  280  PERSONALE E SIST. INFORMATIVI  - SERVIZIO N.  191  E-GOVERNMENT                )

CAPITOLO S/   19
  SPESE PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI INFRASTRUTTURALI REGIONALI PER
  L’ ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI E-GOVERNMENT
  ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 2.2.2005 N. 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006         -4.480,60 |2007      3.610.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.320.1.1621  SPESE PER L’ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L’ ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE  CENTRALE
                 DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

( RUBRICA N.  320 LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITA’ - SERVIZIO N.  207  AGAG LAVORO                  )

CAPITOLO S/ 5796
  SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E  COMMISSIONI,  COMPRESI  I  GETTONI  DI
  PRESENZA, LE INDENNITA’ DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI  E  PER
  LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE’ SPESE  PER
  L’ ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN’ ATTIVITA’ CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE  E  PER  LA
  PARTECIPAZIONE  AGLI  ONERI  PER  CONVEGNI,  CONGRESSI  ED  INIZIATIVE  PARTICOLARI   PROMOSSI   DA
  ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU’ REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI
  DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE,  NONCHE’  ONERI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DI
  AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE  DEL  LAVORO,  FORMAZIONE,
  UNIVERSITA’ E RICERCA
  ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R.  23.8.1982  N.  63  COME  AGGIUNTO
  DALL’ ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 26 , COMMA 5 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART.
  6 , COMMA 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12
  ( SPESA DI FUNZIONAMENTO )
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        30.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

52.2.330.1.1624  SPESE PER L’ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L’ ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE  CENTRALE
                 RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

( RUBRICA N.  330  RISORSE AGRICOLE, NATURALI     - SERVIZIO N.  214  AGAG AGRICOLTURA             )

CAPITOLO S/ 6201
  SPESE PER L' ACQUISTO, LA PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E DIDATTICO, PER L' ORGANIZZAZIONE DI
  CONVEGNI, PER LA ELABORAZIONE DI STUDI E RICERCHE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA ED
  ASSISTENZA TECNICA DI PARTICOLARE INTERESSE PER I COMPARTI AGRICOLO, NATURALE, FORESTALE E  PER  LE
  AREE MONTANE
  ART. 9 , COMMA 48 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004  N.
  18
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007        45.720,59 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 6465
  SPESE PER L’ ESERCIZIO, L’ ASSICURAZIONE, LA MANUTENZIONE E IL NOLEGGIO DEI MEZZI SPECIALI
  ART. 11 , COMMI 23 , 24 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 7 , L.R. ASS. 2007
  ( SPESA DI FUNZIONAMENTO )
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       300.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 52.2.330.1.1624
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       345.720,59 |2008      --           |2009      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
```

```
=====================================================================================================
|                     TABELLA G         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7)                               |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                                   (CONTINUA)

52.2.340.1.1613  SPESE PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDEN_
                 ZIALE PUBBLICA

( RUBRICA N.  340  AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI     - SERVIZIO N.  270  EDILIZIA RESIDENZIALE         )

CAPITOLO S/ 3258
  RIMBORSO FORFETARIO AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA ED AGLI  ALTRI  ISTITUTI  BANCARI
  CON ESSO CONVENZIONATI PER GLI ADEMPIMENTI E LE FUNZIONI AFFIDATE
  ART. 7 , COMMA 21 , L.R. 21.7.2004 N. 19
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007      1.293.330,58 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

52.2.340.1.2446  SPESE PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI  DI  PORDE_
                 NONE

( RUBRICA N.  340  AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI     - SERVIZIO N.  272  DIREZ. PROVINCIALE PORDENONE  )

CAPITOLO S/ 9474
  COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI  TECNICHE  PROVINCIALI  AVENTI  SEDE  PRESSO  LA
  DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE, IVI COMPRESI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO
  SPESE, PER LA VERIFICA DEI CALCOLI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEI SINGOLI EDIFICI ED OPERE IN PROGETTO
  ART. 5 , COMMI 10 , 11 , L.R. 9.5.1988 N. 27 , ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 26.1.2004 N. 1
  ( SPESA DI FUNZIONAMENTO )
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         45.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

52.2.350.1.1636  SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE  CENTRALE
                 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

( RUBRICA N.  350  VIABILITA' E PIANIFICAZIONE    - SERVIZIO N.  171  AGAG VIABILITA' E PIANIFICAZ. )

CAPITOLO S/ 9039
  COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI  PRESTAZIONI  DI
  PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE
  ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N.
  1 , ART. 6 , COMMA 122 , L.R. 18.1.2006 N. 2
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         47.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

52.2.370.1.479   SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DELLA DIREZIONE  CENTRALE
                 RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

( RUBRICA N.  370  RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL.   - SERVIZIO N.  233  AGAG RELAZIONI INTERNAZIONALI )

CAPITOLO S/  155
  INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE A FAVORE DEL  COMMISSARIO,  DEL  COMMISSARIO  AGGIUNTO  E  DEGLI
  ASSESSORI ADDETTI AL COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI TRIESTE
  ART. 1 , L.R. 11.12.1989 N. 34 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 19.2.1996 N. 13 , L.R. 15.2.1999
  N. 4 E MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 68 , L.R. 2.2.2005 N. 1
  ( SPESA OBBLIGATORIA )
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007         10.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

53.1.250.1.2211  ONERI PER RIMBORSI RELATIVI ALLE IMPOSTE E TRIBUTI DI COMPETENZA REGIONALE

( RUBRICA N.  250  RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE    - SERVIZIO N.  244  IMPOSTE TRIBUTI CARBURANTI. )

CAPITOLO S/ 1526

  RIMBORSO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL  DEPOSITO  IN
  DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ECOTASSA)  RIMBORSATO  DALLE  AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE AGLI AVENTI
  DIRITTO
  ART. 3 , COMMA 24 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 9 , L.R. 24.1.1997 N. 5
  ( SPESA OBBLIGATORIA )
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --          |2007        -30.000,00 |2008      --          |2009      --          |
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

53.1.250.1.2635 RIMBORSO ALLO STATO DI QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI
(U.P.B. DI NUOVA ISTITUZIONE)
(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 242 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE)

CAPITOLO S/ 9662 (1.1.182.1.12.31) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONI ALLO STATO DELLE SOMME DA QUESTO RIMBORSATE PER INDEBITO ED ALTRE CAUSE AFFERENTI ALLE QUOTE DEI TRIBUTI IN COMPARTECIPAZIONE DI CUI ALL' ART. 49 DELLO STATUTO REGIONALE
ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
(SPESA D' ORDINE)

2006	--	2007	10.000.000,00	2008	10.000.000,00	2009	10.000.000,00

CAPITOLO S/ 9663 (1.1.182.1.12.31) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONI ALLO STATO DELLE SOMME DA QUESTO RIMBORSATE PER INESIGIBILITA' DELLE QUOTE DEI TRIBUTI IN COMPARTECIPAZIONE DI CUI ALL' ART. 49 DELLO STATUTO REGIONALE
ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
(SPESA D' ORDINE)

2006	--	2007	4.000.000,00	2008	4.000.000,00	2009	4.000.000,00

CAPITOLO S/ 9664 (1.1.182.1.01.31) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RESTITUZIONI ALLO STATO DELLE SOMME DA QUESTO RIMBORSATE AI SOGGETTI PASSIVI D' IMPOSTA IN RELAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI
ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	--	2007	10.000.000,00	2008	10.000.000,00	2009	10.000.000,00

TOTALE: 53.1.250.1.2635

2006	--	2007	24.000.000,00	2008	24.000.000,00	2009	24.000.000,00

53.1.330.1.238 DISAVANZI CONSORZI BONIFICA MONTANA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 2963
ONERI DERIVANTI DAL RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE, DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE E DELLA SEZIONE DI BONIFICA MONTANA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA RISULTANTI DAI BILANCI DI LIQUIDAZIONE DEI MEDESIMI IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI GRAVANTI SULLA GESTIONE COMMISSARIALE
ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 25.5.1993 N. 26 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 72 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2006	--	2007	-27.850,00	2008	--	2009	--

53.1.330.1.1911 ONERI DI CONTENZIOSO DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI, NATURA_ LI E MONTAGNA

(RUBRICA N. 330 RISORSE AGRICOLE, NATURALI - SERVIZIO N. 214 AGAG AGRICOLTURA)

CAPITOLO S/ 7530
SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO
ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1
(SPESA OBBLIGATORIA)

2006	--	2007	30.000,00	2008	--	2009	--

```
==================================================================================================
|                      TABELLA G         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7)                           |
|                                                                                                |
==================================================================================================
                                                                          (CONTINUA)

53.1.370.1.688   RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA

( RUBRICA N.  370  RELAZIONI INTERNAZ. E AA.LL.   - SERVIZIO N.  238  POLITICHE COMUNITARIE         )

CAPITOLO S/  827
  VERSAMENTO ALLO STATO E ALLA UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSSE IN TESORERIA AI SENSI DELLA LEGGE  16
  APRILE 1987 N. 183 E DEL REGOLAMENTO CEE N. 2088 DEL 23 LUGLIO 1985
  REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1985 N. 2088 , L. 16.4.1987 N. 183
  ( SPESA OBBLIGATORIA )
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       -250.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

53.3.250.1.1601  COMPARTECIPAZIONI REGIONALI AI RIMBORSI DI TRIBUTI ERARIALI  AI  SOGGETTI  PASSIVI
                 D' IMPOSTA

( RUBRICA N.  250  RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N.  242  SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE  )

CAPITOLO S/ 1530
  RIMBORSO PER INDEBITO ED ALTRE CAUSE AFFERENTI ALLE QUOTE DEI TRIBUTI IN COMPARTECIPAZIONE  DI  CUI
  ALL' ART. 49 DELLO STATUTO REGIONALE
  ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
  ( SPESA D' ORDINE )
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007    -10.000.000,00 |2008    -10.000.000,00 |2009    -10.000.000,00|
     -------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 1531
  RIMBORSO PER INESIGIBILITA' DELLE QUOTE DEI TRIBUTI IN COMPARTECIPAZIONE DI CUI ALL' ART. 49  DELLO
  STATUTO REGIONALE
  ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
  ( SPESA D' ORDINE )
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007     -4.000.000,00 |2008     -4.000.000,00 |2009     -4.000.000,00|
     -------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO S/ 9669
  COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AI RIMBORSI DEI TRIBUTI ERARIALI AI SOGGETTI PASSIVI D' IMPOSTA
  ART. 3 , D.P.R. 23.1.1965 N. 114
  ( SPESA OBBLIGATORIA )
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007    -10.000.000,00 |2008    -10.000.000,00 |2009    -10.000.000,00|
     -------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 53.3.250.1.1601
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007    -24.000.000,00 |2008    -24.000.000,00 |2009    -24.000.000,00|
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

53.4.250.1.712   ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE

( RUBRICA N.  250  RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N.  243  SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO )

CAPITOLO S/ 9680
  ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE
  ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B ) , ART. 20 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007     -1.142.569,26 |2008        -47.597,25 |2009        771.600,67|
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

53.4.250.1.713   ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE

( RUBRICA N.  250  RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N.  243  SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO )

CAPITOLO S/ 9681
  ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE
  ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B ) , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 16.4.1999 N. 7
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     |2006      --           |2007       -150.000,00 |2008      --           |2009      --          |
     -------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
```

TABELLA G (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)

(CONTINUA)

53.6.250.1.920 FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE

(RUBRICA N. 250 RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE - SERVIZIO N. 243 SERVIZIO CONTABILE-RENDICONTO)

CAPITOLO S/ 9700/43
PROGETTO MONTAGNA

2006	--	2007	-5.000.000,00	2008	--	2009	--

56.2.280.4.853 EROGAZIONI RELATIVE ALL' INDENNITA' DI BUONUSCITA CHE SI COMPENSANO IN ENTRATA PARTITE DI GIRO

(RUBRICA N. 280 PERSONALE E SIST. INFORMATIVI - SERVIZIO N. 182 GESTIONE PREVIDENZ./QUIESCENZA)

CAPITOLO S/ 603
EROGAZIONE DELL' INDENNITA' DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE REGIONALE CESSATO DAL SERVIZIO ARTT. 142 , 143 , 144 , 145 , L.R. 31.8.1981 N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 100 , COMMA 5 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , ART. 2 , COMMI 2 , 3 , L.R. 30.12.2002 N. 34

2006	--	2007	2.500.000,00	2008	--	2009	--

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO23_1_LRE_23

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità e principi generali

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 2 decorrenza dell'esercizio delle funzioni

1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3 potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

TITOLO II
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 4 finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati

con combustibili alternativi;
d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.

Art. 5 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 6 integrazione modale e tariffaria

1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all'articolo 13.

Art. 7 qualità dei servizi

1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;
b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli uten-

ti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.

Art. 8 sistema del trasporto pubblico

1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

Capo II
Ripartizione delle funzioni

Art. 9 funzioni della Regione

1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.

Art. 10 funzioni delle Province

1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

Art. 11 delega alle Province

1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;

c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale.
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.

Art. 12 funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.

Capo III
Attività pianificatoria

Art. 13 piano regionale del trasporto pubblico locale

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto per almeno il 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;

j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.

Art. 14 articolazione del Piano

1. Il PRTPL è articolato come segue:
a) relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalità e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualità del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.

Art. 15 formazione e approvazione

1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.

Art. 16 pianificazione complementare

1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici.
4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro il 31 dicembre 2010. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.
Capo IV
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico

Art. 17 procedure di affidamento

1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. L'affidatario è tenuto a iniziare l'esercizio del servizio nel termine indicato negli atti di gara che comunque non può essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione.
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

Art. 18 contratto di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.

Art. 19 durata

1. Il contratto di servizio ha una durata massima di nove anni, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti e da diverse disposizioni comunitarie.
2. La Regione può risolvere il rapporto contrattuale qualora, decorsi i due terzi della durata contrattuale, accerti il mancato raggiungimento dei livelli minimi di qualità e quantità del servizio da parte dell'affidatario indicati nel contratto di servizio. La risoluzione ha efficacia a far data dall'operatività del nuovo affidamento del servizio. La prima verifica per gli effetti di cui al presente comma viene effettuata trascorso un triennio dall'inizio del rapporto contrattuale.
3. La durata del contratto può essere prorogata entro i limiti massimi di legge qualora, sulla base delle

verifiche effettuate, la Regione accerti il raggiungimento da parte dell'affidatario dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio indicati nel contratto.

Art. 20 corrispettivo

1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.

Art. 21 modifica dei servizi

1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.

Art. 22 servizi aggiuntivi

1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.

Art. 23 obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.

Art. 24 carta dei servizi

1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate,

indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.

Art. 25 revoca

1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.

Art. 26 decadenza

1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 27 subaffidamento dei servizi

1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;

e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.

Art. 28 cessazione e subentro dell'affidatario

1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 sanzioni amministrative per l'affidatario

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Capo V
Infrastrutture e programmi di investimento

Art. 30 centri di interscambio

1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.

Art. 31 capacità dell'infrastruttura ferroviaria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.

Art. 32 disponibilità delle infrastrutture

1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.

Capo VI
Norme speciali

Art. 33 monitoraggio e controllo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.

Art. 34 libera circolazione e agevolazioni di viaggio

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria in divisa o dotati di apposito contrassegno di riconoscimento che ne facciano richiesta all'affidatario. Le caratteristiche del contrassegno sono validate dalla Regione e comunicate all'affidatario del servizio;
b) il personale regionale e provinciale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza;
c) i minori di età che non superino il metro di altezza.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.

4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 35 sanzioni amministrative per gli utenti

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 10 euro ad un massimo di 52 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 16 euro ad un massimo di 42 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento.
4. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

Capo VII
Altre norme sul trasporto pubblico

Art. 36 incentivi delle Province

1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:

a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

Art. 37 servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione

1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.

Capo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 38 norme transitorie

1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.

Art. 39 servizi ferroviari metropolitani

1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferro-

viari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico – economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.

Art. 40 servizi ferroviari regionali

1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese per concordare con il gestore della rete infrastrutturale ferroviaria la migliore definizione ed esecuzione dei servizi.

Art. 41 servizi ferroviari interregionali

1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.

Art. 42 modifica di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).>>.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2005 le parole <<legge regionale 20/1997>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 23/2007>>.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;>>.
5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;>>.

Art. 43 norma finanziaria

1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.

Art. 44 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale

37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
e) l'articolo 5, comma 54, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
g) l'articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
h) l'articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
i) l'articolo 5, commi 144 e 152, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
j) l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
k) l'articolo 4, commi 29 e 30, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
l) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell'articolo 10;
n) l'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l'articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

TITOLO III
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA

Art. 45 finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada da parte della Regione e delle Province in attuazione degli articoli 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 111/2004.

Art. 46 funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
b) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada);
c) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.

Art. 47 comitato di monitoraggio e coordinamento

1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un rappresentante per ciascuna Provincia;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.

Art. 48 funzioni delle Province in materia di autotrasporto

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974;
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 49 funzioni delle Province in materia di motorizzazione

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;
d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonché dell'articolo 50;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

Art. 50 autorizzazione alle imprese di autoriparazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell'impresa individuale o al responsabile tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, da svolgersi in sede di prima attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2008.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.

Art. 51 vigilanza sulle imprese di autoriparazione

1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992.
3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.

Art. 52 funzioni delle Province in materia di scuole nautiche

1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle

in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.

Art. 53 scuole nautiche

1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.

Art. 54 vigilanza su scuole nautiche

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 55 gestione coordinata

1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;
b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonché l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.

Art. 56 trasferimento di risorse

1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alle Province, con la medesi-

ma decorrenza dell'assegnazione alla Regione, nel numero complessivo di 152 unità; non compete, in tal caso, l'indennità di trasferimento per mobilità collettiva prevista dalla vigente disciplina contrattuale del comparto unico; la contrattazione collettiva definirà i modi della mobilità del personale di cui al presente comma verso le Province.

5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province secondo le equiparazioni e con il trattamento giuridico ed economico da definirsi con le procedure di cui all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale); con le medesime procedure è definita la ripartizione del personale tra le singole Province, nonché sono individuate, in relazione all'esercizio delle funzioni in modo coordinato ai sensi dell'articolo 55, sede e modalità della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale finalizzata a salvaguardare e raccordare gli istituti contrattuali, correlati alle peculiari funzioni assegnate, in godimento presso l'amministrazione di provenienza con la disciplina contrattuale vigente per il personale delle Province.

6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.

7. In sede di prima attuazione alle Province vengono trasferite risorse economiche così come individuate dal piano di riparto per il 2008 di cui alla tabella A), allegata alla presente legge, per confluire negli anni successivi nell'ambito dei trasferimenti ordinari agli enti locali secondo le modalità che saranno successivamente individuate. Le risorse economiche così attribuite garantiscono l'equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti per i servizi resi, quali risultano dalla medesima tabella.

Art. 57 disposizioni comuni

1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.

2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.

3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.

Art. 58 norma transitoria

1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.

2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.

3. Al fine di promuovere la diffusione dell'utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.

TITOLO IV
RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 59 finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

Art. 60 funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:

a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) gestione del catasto delle strade di cui alle tabelle A) e B) del decreto legislativo 111/2004;

d) classificazione delle strade regionali;
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992;
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Province e Comuni.

Art. 61 funzioni degli Enti locali

1. Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
3. Le Province e i Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 62 classificazione delle strade

1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c) strade provinciali;
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.

Art. 63 società regionale

1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale.
2. I beni patrimoniali disponibili già di pertinenza dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS S.p.A., Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti alla società per lo svolgimento dello scopo sociale.
3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004 sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale la Regione è autorizzata a finanziare annualmente la società per un importo almeno pari alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004 con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilità.

Art. 64 condizioni per la costituzione societaria

1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

Art. 65 conferimento di funzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;

c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992.

Art. 66 finanza di progetto

1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.

Art. 67 garanzie a favore della società

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società.

Art. 68 personale della società

1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alla società a decorrere dall'1 gennaio 2008 e ne costituisce l'organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalità e termini di applicazione della norma. E' in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 69 abrogazioni

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
c) l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale 22/2005;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 20 agosto 2007

ILLY

TABELLA A (Riferita all'articolo 56)

Riparto fondi alle Province per trasferimento funzioni in materia di Motorizzazione

Spese	
Trieste	€ 1.966.000,00
Udine	€ 1.877.000,00
Pordenone	€ 1.080.000,00
Gorizia	€ 905.000,00
Totale	€ 5.828.000,00

Diritti	
Trieste	€ 850.000,00
Udine	€ 1.600.000,00
Pordenone	€ 1.107.000,00
Gorizia	€ 1.160.000,00
Totale	€ 4.717.000,00

Trieste	
spese	€ 1.966.000,00
diritti	-€ 850.000,00
totale	€ 1.116.000,00
tot. da trasferire	€ 1.116.000,00

Pordenone	
spese	€ 1.107.000,00
diritti	-€ 1.000.000,00
totale	€ 107.000,00
tot. da trasferire	€ 107.000,00

Udine	
spese	€ 1.877.000,00
diritti	-€ 1.600.000,00
totale	€ 277.000,00
tot. da trasferire	€ 277.000,00

Gorizia	
spese	€ 905.000,00
diritti	-€ 1.160.000,00
totale	-€ 255.000,00
tot. da trasferire	€ 0,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, è il seguente:

Art. 6 riordino legislativo

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale;
b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
d) impianti a fune;
e) piste da sci;
f) energia;
g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
i) orientamento al lavoro;
j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

Note all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:
Art. 9 funzioni amministrative in materia di trasporti
1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.
2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:
a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;
b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;
c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.
6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.
7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.
8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disci-

plinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.
10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.
11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 111/2004, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 33/2007, è il seguente:
Art. 10 trasferimento della ferrovia Udine-Cividale
1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.
2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.
3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.
4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2007, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.
5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.
6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:
Art. 11 funzioni statali in materia di trasporti
1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;
b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;
d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;
e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;
f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;
g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;
h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;
i) alla sicurezza, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, e al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;
m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune;

n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;
v) all'estimo navale;
z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;
cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;
ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;
hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;
pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.

Nota all'articolo 5
- Per il testo degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 9
- Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006, come modificato dall'articolo 42, è il seguente:
Art. 23 funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:
a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;
b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;
c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di

itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è il seguente:
Art. 14
La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi.
Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale:
1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:
esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;
2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:
vigilare sull'esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina.
Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione *, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Ciò fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

* Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni della Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati soppressi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 111/2004.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, è il seguente:
Art. 12 disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.

Note all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 36, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 9/2002, è il seguente:
Art. 36 piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n.

142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è il seguente:
Art. 22 piani urbani di mobilità
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Note all'articolo 35
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è il seguente:
Art. 7 pagamento in misura ridotta
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

- Il testo dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:
Art. 13 atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

- Il testo dell'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:
Art. 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 689/1981 è il seguente:
Art. 2 capacità di intendere e di volere
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è il seguente:
Art. 11 determinazione e irrogazione della sanzione
L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Con l'ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto del l'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.
La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell'articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.
Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, vedi articolo 29.

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, è il seguente:

Art. 12 modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. In deroga al comma 4, nei comuni nei quali alla data dell'1 ottobre 1995 operavano imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con personale dipendente, il rilascio di nuove licenze viene determinato nel rispetto di una graduatoria formata sulla base dell'anzianità di servizio maturatasi in qualità di dipendente o di sostituto alla guida del titolare delle imprese stesse. Un periodo di assenza dal servizio antecedente all'1 ottobre 1995 e superiore ad un anno fa decadere il diritto di inserimento nella graduatoria.

Note all'articolo 40
- Per il testo degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:
Art. 15 decorrenza dell'efficacia
1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Per le medesime finalità e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima.

- Il testo dell'articolo 1, commi 946, 947 e 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), è il seguente:
Art. 1
- omissis -
946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:».
947. In. applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,1 decimi>>.
948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.
- omissis -

Nota all'articolo 41
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.
2. La Commissione è convocata dal Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.
4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:
a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di dodici anni rispetto alla prima immatricolazione;
b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;
c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;
d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione nè per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità nè per gli scuolabus, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore.
3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 22/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:
- omissis -
g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla *legge regionale n. 23/2007*.
- omissis -

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006, come modificato dal presente articolo, vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 43
- Per il decreto legislativo 111/2004 vedi articolo 1.

Note all'articolo 44
- La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).".

- La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)".

- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

Note all'articolo 45
- Per il testo degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

- Il testo degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:

Art. 12 uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13.

2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con la Regione.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 13 trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, è trasferito alla Regione nel limite di due unità.

3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalità e criteri definiti convenzionalmente con le medesime.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 farà riferimento alle unità individuate dal medesimo comma.

Note all'articolo 46

- Per il testo degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 478/2001, è il seguente:

Art. 8 esame di idoneità professionale

1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).

6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizial-

mente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

- Il testo dell'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 360/2001, è il seguente:
Art. 240 requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri;
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Note all'articolo 48
- Per il decreto legislativo 111/2004 vedi articolo 1.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 16/1987, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 132/1987, è il seguente:
Art. 1 istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

- Il testo dell'articolo 32 della legge 298/1974, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 16/1987, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 132/1987, è il seguente:
Art. 32 licenze
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.
La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.
La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 478/2001, è il seguente:
Art. 7 requisito dell'idoneità professionale
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
5 bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.

- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 395/2000, vedi nota all'articolo 46.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dall'articolo 2 della legge 11/1994, è il seguente:
Art. 5 attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d bis) un rappresentante designato dagli automobile club.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il

cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.

Note all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 10, commi da 5 bis a 5 octies, del decreto legge 7/2007, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 40/2007, è il seguente:
Art. 123 autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9 bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11 bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9 bis del presente articolo.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.

- Il testo dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 9/2002, è il seguente:
Art. 80 revisioni
- omissis -
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
- omissis -

- Il testo degli articoli 12, comma 3, 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 9/2002, è il seguente:
Art. 12 espletamento dei servizi di polizia stradale
- omissis -
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale del l'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
- omissis -

Art. 138 veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12 bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali del l'amministrazione dello Stato.

Art. 177 circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 4.

- Per il decreto legislativo 111/2004 vedi articolo 1.

Nota all'articolo 50
- Per il testo dell'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, vedi nota all'articolo 46.

Note all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999, è il seguente:

Art. 8 registro delle imprese

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. ABROGATO
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/2005, è il seguente:

Art. 13 albo provinciale delle imprese artigiane

1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.
2. L'A.I.A. è tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta del l'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi 1533/1956 e 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.
6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.
7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.
8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.
9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal l'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.
11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.
11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è il seguente:
Art. 1 attività di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.

- Per il testo dell'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, vedi nota all'articolo 46.

- Il testo dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/1992, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 9/2002, è il seguente:
Art. 80 revisioni
- omissis -
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 è il seguente:
Art. 336 vigilanza tecnica sulle autoscuole
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacità didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneità dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Nota all'articolo 54
- Il testo dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, è il seguente:
Art. 29 enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di: «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle associazioni nautiche di cui al comma 1 è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione può far parte della commissione di esame, senza diritto di voto.

Nota all'articolo 55
- Il capo V della legge regionale 1/2006 reca: "Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali".

Note all'articolo 56
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 111/2004, vedi nota all'articolo 45.

- Per la legge regionale 24/2006 vedi articolo 1.

- Il testo dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, è il seguente:
Art. 6 disposizioni urgenti in materia di personale
- omissis -
27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
- omissis -

Nota all'articolo 57
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 1/2006 è il seguente:
Art. 13 regolamenti
1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme

statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Note all'articolo 59
- Per il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 4.

- Per il decreto legislativo 111/2004 vedi articolo 1.

Note all'articolo 60
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, è il seguente:
Art. 2 definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
- omissis -
b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;
c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;
- omissis -

- Il testo delle tabelle A e B del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:

Tabella A
RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	raccordo con la s.s. n. 54	0,000	0,960	0,960	Intero percorso
14	della Venezia Giulia	137,760	161,150	23,390	Intero percorso
55	raccordo con la ss.n. 56	0,000	2,978	2,978	Intero percorso
55	dell'Isonzo	0,000	2,922	2,922	Intero percorso
56	di Gorizia	0,000	37,808	37,808	Intero percorso
56	variante	0,000	3,810	3,810	Intero percorso
58	della Carniola	0,000	9,510	9,510	Intero percorso
202	Triestina	0,000	16,615	16,615	Intero percorso
251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	97,805	87,110	Intero percorso regionale
252	di Palmanova	0,000	44,948	44,948	Intero percorso
305	di Redipuglia	0,000	18,177	18,177	Intero percorso
351	di Cervignano	0,000	24,443	24,443	Intero percorso
352	di Grado	0,000	40,416	40,416	Intero percorso
353	della Bassa Friulana	0,000	28,500	28,500	Intero percorso
354	di Lignano	0,000	14,800	14,800	Intero percorso
355	della Val Degano	0,000	31,735	31,735	Intero percorso
356	di Civídale	0,000	46,150	46,150	Intero percorso
409	di Plessiva	0,000	4,744	4,744	Intero percorso
463	del Tagliamento	0,000	57,700	57,700	Intero percorso regionale
464	di Spilimbergo	0,000	44,850	44,850	Intero percorso
465	della Forcella Lavardet e di Valle S.Canciano	10,596	39,204	28,608	Intero percorso regionale
512	del lago di Cavazzo	0,000	22,020	22,020	Intero percorso
518	di Devetaki	0,000	0,970	0,970	Intero percorso
519	di Jamiano	0,000	1,583	1,583	Intero percorso
552	del Passo Rest	0,000	50,040	50,040	Intero percorso
646	di Uccea	0,000	25,300	25,300	Intero percorso
	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	27,046	27,046	Intero percorso
	ESTESA COMPLESSIVA km			**697,133**	

Tabella B
RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	Pontebbana	63,297	134,293	70,996	Da confine regionale a svincolo per il casello autostradale «Udine Nord» dell'Autostrada A/23
13	Pontebbana	134,293	213,000	78,707	Da casello autostradale «Udine nord» a svincolo per il casello di Ugovizza dell'Autostrada A/23
14	della Venezia Giulia	79,213	137,760	58,547	Dal confine regionale all'innesto su Raccordo Autostradale A/4 - Trieste
14	raccordo con la ss. n. 202	0,000	3,610	3,610	Intero percorso
52	Carnica	0,000	64,137	64,137	Intero tratto regionale
RA.	Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. n. 13	0,000	3,754	3,754	Intero percorso
	Tangenziale Udine Sud	0,000	9,070	9,070	Innesto su S.S. n. 56 presso Paparotti -Innesto S.S. n. 13 a S. Caterina
	Di Ronchi dei Legionari	0,000	2,028	2,028	Da innesto S.S. n. 14 presso Monfalcone, al casello di Redipuglia dell'Autostrada 4
	Di Latisana	0,000	4,300	4,300	Da innesto S.S. n. 14 presso Latisana a svincolo di Latisana dell'Autostrada A4
	ESTESA COMPLESSIVA km			**295,149**	

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 285/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 366/1998, è il seguente:

Art. 14 poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2 bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 01 del decreto legge 151/2003, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 214/2003, è il seguente:

Art. 2 definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;
F bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dal l'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Note all'articolo 63
- Il testo dell'articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007 è il seguente:
Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
- omissis -
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 33/2007, è il seguente:
Art. 8 beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonché i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.
2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2008, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.
4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'articolo 5, comma 3.
6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.
7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 111/2004 è il seguente:
Art. 4 trasferimento delle strade di interesse regionale
1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.
2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.
3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.
4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.
5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.
6. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Nota all'articolo 65
- Per il testo dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, vedi nota all'articolo 49.

Note all'articolo 68
- Per la legge regionale 24/2006 vedi articolo 1.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 33/2007, è il seguente:

Art. 7 funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia
1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di 160 unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2007.
3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2008.
4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.
5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.

Note all'articolo 69
- La legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986)".

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 65 rinvio e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
2. ABROGATO

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge
n. 184:
- d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, presentato al Consiglio regionale il 27 marzo 2006 e assegnato alla IV Commissione permanente il 6 aprile 2006;
n. 259
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 26 giugno 2007 e assegnato alla IV Commissione permanente, con parere della I Commissione permanente, il 26 giugno 2007;
- progetti abbinati, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno, nella seduta della IV Commissione permanente del 5 luglio 2007 con scelta del disegno di legge n. 259 quale testo base;
- testo base esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 5, 6 e 10 luglio 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche con relazione, di maggioranza, del consigliere Fortuna Drossi e, di minoranza, dei consiglieri Ritossa e Valenti;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 25 e 26 luglio 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6772-07 dd. 13 agosto 2007.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - **CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - **CAP. 1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - **CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - **CAP. 709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste